

COMUNITA' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
ALTA AUTORITA'

**EVOLUZIONE DEI SALARI, DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE**

NELLE INDUSTRIE DELLA COMUNITA'

ANNO 1960

Lussemburgo, Ottobre 1961

**COMUNITA' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
ALTA AUTORITA'**

**EVOLUZIONE DEI SALARI, DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE
NELLE INDUSTRIE DELLA COMUNITA'**

ANNO 1960

Lussemburgo, Ottobre 1961

INTRODUZIONE

L'Alta Autorità presenta uno studio sull'evoluzione dei salari, della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel 1960, che costituisce un aggiornamento delle precedenti pubblicazioni.

Ricordiamo che per meglio descrivere la politica sociale e la situazione sociale che ne derivava l'Alta Autorità, a partire dal 1959, ha trattato in un'unica pubblicazione questi tre elementi fondamentali della situazione, sia sociale che economica, del lavoratore.

La presente pubblicazione, elaborata secondo lo stesso piano adottato per quella dell'anno scorso, concerne pertanto i salari, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale, studiati nel quadro dell'evoluzione economica.

L'Alta Autorità ritiene che lo studio da essa svolto sull'evoluzione dei vari aspetti della congiuntura sociale contribuisca ad illustrare sempre più chiaramente la situazione nei sei paesi e possa agevolare un progresso armonioso dell'evoluzione sociale nella Comunità.

Ancora una volta l'Alta Autorità si compiace della volontà di collaborazione manifestata dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, le quali hanno recato un prezioso contributo di chiarimenti e di critica. Ad esse esprime il suo ringraziamento.

INDICE DELLE MATERIE

	<u>Pagine</u>
GERMANIA	1
BELGIO	41
FRANCIA	74
ITALIA	113
LUSSEMBURGO	151
PAESI BASSI	165

GERMANY

2510/61 i

Capitolo I - SITUAZIONE ECONOMICA

1. Il 1960 è stato un anno particolarmente prospero per l'economia della Germania.

Il progresso congiunturale, già manifestatosi nel 1959, si è intensificato. Questa intensa attività economica si è rispecchiata tra l'altro nell'aumento del prodotto nazionale lordo che, secondo calcoli provvisori, è stato pari all'11,3% del valore nominale (1959 = 8,5%) e all'8% del valore reale (1959 = 6,8%). Un più alto saggio di incremento era stato conseguito solo due volte dall'epoca della riforma monetaria : durante il boom coreano nel 1951 e di recente nel 1955(1).

2. La pressione della domanda, sia interna che esterna, ha reso necessario un ulteriore sforzo di espansione delle capacità e di razionalizzazione dei processi produttivi. Il saggio di incremento, pari all'11% circa rispetto al 1959, è un indice dell'accelerazione della produzione industriale.

T a b e l l a I

Sviluppo della produzione industriale netta (2)
(Repubblica federale esclusi la Sarre e Berlino)
(1950 = 100)

Settori industriali	Media annua				Aumento (+) oppure dimi- nuzione (-) nel 1960 rispetto al 1959
	1957	1958	1959	1960	
	Indice 1950 = 100				in %
Complesso dell'industria	203	209	224	248	+ 11,2
Industria delle materie prime e dei prodotti di base	198	203	228	260	+ 14,0
Industria dei beni strumentali	253	271	292	337	+ 15,4
Industria dei beni di consumo	203	209	224	245	+ 9,4
Industria alimentare e dei generi voluttuari	195	202	206	214	+ 3,9
Industrie energetiche	203	206	221	243	+ 10,0
Industria mineraria	147	147	142	146	+ 2,8

(1) Wirtschaft und Statistik, gennaio 1961

(2) Wirtschaft und Statistik, " " .

Ad eccezione di pochissime industrie che incontrano particolari difficoltà strutturali, la produzione dell'anno precedente è stata superata in tutti i settori, ancorchè in misura diversa.

3. Tranne una flessione stagionale nel periodo giugno-agosto, l'indice della produzione netta giornaliera è continuamente aumentato nel corso dell'anno.

T a b e l l a II

Indice della produzione netta giornaliera (3)
(Complesso dell'industria esclusi la Sarre e Berlino)
1950 = 100

Anno	Genn.	Febb.	Mar.	Apr.	Magg.	Giug.	Lug.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1958	198	198	201	201	209	213	202	197	214	223	233	215
1959	196	204	216	221	227	227	212	214	236	243	258	225
1960	225	231	243	247	254	257	233	233	258	262	279	261

4. L'espansione della produzione acquista maggior rilievo per il fatto che le riserve del mercato del lavoro erano già esaurite nell'autunno 1959, allorchè la percentuale di disoccupati aveva registrato il livello più basso con lo 0,9% (1958 = 1,7%). Questa percentuale è ulteriormente diminuita nel corso del 1960, fino a toccare lo 0,5% a fine settembre. Il numero dei disoccupati è diminuito in media annua da 480.000 nel 1959 a circa 250.000 nel 1960. Per contro il numero delle offerte di lavoro è salito da 350.000 circa nel settembre 1959 a 524.000 circa nel settembre 1960. A tale epoca vi erano dunque cinque offerte di lavoro per ogni disoccupato (4).

Questo sviluppo è proseguito nel dicembre 1960. Perfino la riduzione stagionale dell'occupazione a fine anno ha prodotto effetti limitati sulla situazione del mercato del lavoro. La manodopera divenuta disponibile ha trovato rapidamente nuovi impieghi grazie alla favorevole

(3) Wirtschaft und Statistik, gennaio 1961

(4) "Mensch und Arbeit", gennaio 1961, relazione speciale.

situazione dell'occupazione in tutti i settori industriali. Hanno influenzato fra l'altro questo favorevole sviluppo i provvedimenti a favore dell'occupazione integrale nell'edilizia e le condizioni meteorologiche ancora relativamente miti fino a metà dicembre. A fine dicembre 1960 i posti liberi denunciati erano 376.000 e superavano di circa 160.000 unità l'offerta di manodopera.

T a b e l l a III
Disoccupati e posti liberi
(Repubblica federale escluso Berlino) (5)

Fine trimestre del	Disoccupati Uomini e donne	Posti liberi	
		Uomini	Donne
<u>1959</u>	443.320	125.547	115.023
<u>1960</u>			
1. Trimestre	256.585	264.770	188.195
2. Trimestre	134.382	293.451	210.839
3. Trimestre	111.644	311.499	212.654
4. Trimestre	217.597	216.962	159.443

5. Nel 1960 la difficile situazione del mercato del lavoro nell'industria a seguito della carenza di manodopera è stata in una certa misura alleggerita dall'afflusso di nuove forze.

T a b e l l a IV
Occupazione nell'industria (in migliaia di unità)
(Imprese con più di 10 lavoratori, Repubblica federale escluso Berlino) (6)

Anno	Genn.	Febb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1958	7208	7198	7211	7202	7307	7306	7319	7324	7322	7306	7280	7188
1959	7135	7129	7156	7250	7270	7296	7503	7539	7570	7601	7637	7575
1960	7567	7606	7651	7715	7746	7757	7792	7842	7875	7910	7952	7892

(5) Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilung, gennaio 1961

(6) Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen, gennaio 1961.

L'aumento del numero di lavoratori occupati è da attribuire prevalentemente all'afflusso di manodopera straniera. A fine settembre 1960, circa 326.000 lavoratori stranieri, in prevalenza italiani, erano occupati nelle industrie della Repubblica federale. L'Ufficio federale di collocamento ha favorito l'afflusso di manodopera straniera istituendo apposite commissioni.

Il saggio d'incremento dell'occupazione è stato maggiore nell'industria dei beni strumentali, seguita dall'industria delle materie prime e dei prodotti di base (7).

6. Un fattore decisivo per l'espansione della produzione è stato oltre che il considerevole volume di investimenti, l'incremento della produttività del lavoro.

T a b e l l a V
Produzione per ora di lavoro nell'industria
della Repubblica federale (8)

Anno	Incremento annuo in percentuale della produzione
1954	5,7
1955	6,2
1956	4,0
1957	7,5
1958	5,4
1959	8,4
1960	7,8

L'incremento inferiore a quello del 1959, supera peraltro quello degli anni precedenti.

(7) Mensch und Arbeit, gennaio 1961.

(8) Escluse le industrie energetiche e l'edilizia. Wirtschaft und Statistik, gennaio 1961.

7. Per quanto concerne l'evoluzione dei prezzi, i fattori di stabilizzazione del mercato (concorrenza dei prezzi dei prodotti stranieri, riduzione degli aumenti di prezzi provocati sui mercati agricoli dalla siccità del 1959 ecc.) non hanno impedito un certo rialzo, causato dall'eccesso della domanda dei fattori di produzione e dalla tensione nel rapporto tra domanda e offerta. Gli aumenti dei fitti avvenuti nell'autunno 1960 ed altri oneri (maggiorazione dei prezzi di numerosi beni di consumo e dei servizi privati) hanno determinato un aumento del costo della vita, che alla metà del 1960 era pari al 2% circa, rispetto al 1959 (9).

T a b e l l a VI

Indice dei prezzi al consumo (10)

1950=100

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1958	119	119	119	119	120	119	120	119	118	118	119	119
1959	119	119	119	119	119	120	121	121	121	123	123	123
1960	123,2	122,9	122,8	122,8	122,9	122,6	123,5	123,2	123,0	122,5	123,2	123,4

8. Pochi sono gli indizi di debolezza congiunturale alla fine del 1960. Lo sviluppo delle commesse industriali si è attenuato in seguito all'influenza esercitata dal mercato mondiale. Il perdurante incremento della domanda dà tuttavia costante impulso alla congiuntura. Ciò vale soprattutto per gli investimenti, che contribuiscono notevolmente alla penuria ed al rincaro della manodopera e creano quindi nuovi incentivi all'impiego di attrezzature che permettono di risparmiare lavoro (11).

(9) Nachrichten des Bundeswirtschaftsministeriums vom 29 dicembre 1960 e 13 gennaio 1961.

(10) Repubblica federale escluso Berlino; ivi compresa la Sarre dal gennaio 1960. Mittlere Verbrauchergruppe. Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen gennaio 1961.

(11) Nachrichten des Bundeswirtschaftsministeriums, gennaio 1961

Capitolo II - POLITICA SALARIALE ED EVOLUZIONE DEI SALARI

A. Situazione generale

9. Nel 1960 si sono registrati importanti movimenti in materia salariale.

Nella prima metà del 1960 sono stati conclusi nuovi contratti collettivi relativi ai salari ed agli stipendi di 6,6 milioni di operai ed impiegati. Gli aumenti contrattuali per tutti i lavoratori corrispondono in media al 7,6% (7,4% per gli operai e 8,6% per gli impiegati).

Nella seconda metà del 1960 il movimento contrattuale ha ancora interessato circa 7 milioni di lavoratori con gli aumenti salariali e di stipendi pari all'11% circa.

Nel corso del 1960 13,5 milioni di lavoratori (esclusi i pubblici funzionari) hanno dunque conseguito miglioramenti salariali pari al 9,4% in media.

Tuttavia una parte di questi miglioramenti è divenuta operante soltanto nel 1961. L'aliquota del 1961 è pari al 7% circa. Gli aumenti salariali effettuati nel 1960 superano pertanto di poco la media annua del 1959 (6,4%) e del 1958 (6,8%) e sono notevolmente inferiori alla media del 1956 (9,1%) e del 1957 (8,7%), sebbene il movimento contrattuale sia stato il più intenso del 1954 (12).

10. L'intensificarsi dell'attività salariale, manifestatosi già alla fine del 1959, ha indotto il Governo federale a riconsiderare la situazione dei prezzi dei salari. Esso ha ravvisato una tendenza inflazionistica nello sviluppo in atto: gli aumenti salariali significano infatti non solo accresciuto potere di acquisto nel settore dei consumi, ma anche aumenti dei costi di produzione, il che d'avviso del Governo ripercuotendosi sulla formazione dei prezzi, potrebbe provocare il loro rialzo generale e, pertanto, diventare un pericolo per la stabilità valutaria.

(12) Sozialer Fortschritt, gennaio 1961; cfr. anche C.E.C.A., Evoluzione dei salari, delle condizioni di lavoro e della sicurezza sociale nel 1959, § 12.

In un parere richiesto dal Cancelliere Federale, il Presidente della Bundesbank, Blessing, aveva affermato che, per evitare una tendenza inflazionistica nella situazione congiunturale, gli aumenti salariali non devono eccedere quelli corrispondenti della produttività (conseguiti mediante una migliore utilizzazione delle capacità, l'aumento della meccanizzazione, il miglioramento dell'organizzazione aziendale). Il parere riteneva possibile per il 1960 un aumento della produttività del 3-4%, qualora si fosse rinunciato tra l'altro a ridurre di nuovo la durata del lavoro (13).

Questo giudizio è stato generalmente interpretato nel senso che i futuri aumenti salariali non dovranno superare in alcun caso i saggi prevedibili di produttività. Secondo i datori di lavoro un nuovo aumento degli oneri sociali aziendali, causato da aumenti salariali, dalla riduzione della durata del lavoro e da altri provvedimenti, creerebbe il pericolo d'inflazione. La stabilità dei prezzi sarebbe pregiudicata inoltre dal fatto che l'offerta di merci non sarebbe più sufficiente a fronteggiare l'aumentato potere di acquisto delle masse, dato che la mancanza di manodopera limiterebbe nuovi aumenti di produzione (14).

11. I sindacati si sono costantemente opposti ad abbinare i salari ad un prevedibile saggio di produttività.

Nella prassi contrattuale il "limite" fissato dal Presidente della Bundesbank non è stato rispettato. Una parte degli aumenti contrattuali del 1960 supera, come detto, notevolmente il limite del 4% ritenuto senza effetti sui prezzi. Inoltre sono state concordate notevoli riduzioni della durata del lavoro (cfr. § 41). Perfino lo Stato ha aumentato in media dell'8% i salari e gli stipendi degli addetti ai servizi pubblici. Del pari, a causa della situazione del mercato del

(13) Memorandum über die Lohn - und Preisentwicklung, riprodotto nel Bulletin der Bundesregierung, 28 gennaio 1960.

(14) Der Arbeitgeber, aprile 1960.

lavoro, gli imprenditori privati non hanno potuto evitare di accogliere richieste salariali per fronteggiare la concorrenza in materia di manodopera.

Questa circostanza li ha probabilmente indotti ad altre concessioni spontanee, che hanno contribuito ad aumentare il divario fra salari contrattuali e salari effettivi.

12. Per quanto concerne i contratti collettivi conclusi nel 1960, si osserva la tendenza a concluderli con più lunga durata di validità (per es. industria carboniera, siderurgica, del legno). In realtà sono stati ripetutamente concordati aumenti salariali automatici (Stufen) durante il periodo di validità del contratto.
13. L'indice dei salari orari lordi nell'industria ha subito la seguente evoluzione :

T a b e l l a VII

Indice dei salari orari lordi medi nell'industria
(Repubblica federale esclusa la Sarre) (15)

1958 = 100

Anno	Febbraio	Maggio	Agosto	Novembre
1958	98	99	101	101
1959	103	105	106	109
1960	110	113	117	121

(15) C.E.C.A, Statistiche.

B. Industria carboniera

14. La situazione nell'industria carboniera si è ancora consolidata rispetto al 1958 ed al 1959, anche se questo settore industriale ha contribuito solo in parte al costante sviluppo congiunturale manifestatosi nella Repubblica federale.
15. Lo smercio è considerevolmente migliorato. Le vendite di carbon fossile, degli agglomerati di carbon fossile e del coke di produzione interna sono state pari a 117,46 milioni di t nel 1960, rispetto ai 107,64 milioni dell'anno precedente (16). Considerato però che le più importanti industrie consumatrici di carbone espandono attualmente la loro produzione a ritmo accelerato, gli effetti di tale espansione non hanno corrisposto alle aspettative di vendita. Ciò è da attribuire tra l'altro al fatto che al maggior bisogno determinato dalla produzione si è sopperito non solo mediante nuovi acquisti, bensì anche con prelievi dalle scorte esistenti presso i consumatori. Del pari considerevole è la contrazione del consumo domestico e delle vendite al minuto, dovuta alla concorrenza dell'olio combustibile, il quale negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiori sbocchi a spese del carbone. Per porre un freno a questa espansione, il Bundestag ha deciso di applicare un'imposta di 10 DM sull'olio combustibile leggero e di 25 DM su quello pesante. A determinate condizioni questa aliquota può essere aumentata di 3 volte per l'olio combustibile leggero, e di 1 1/2 volte per quello pesante. La legge è entrata in vigore il 1° maggio 1960 (17).
16. Il numero dei turni non lavorati è diminuito considerevolmente rispetto all'anno precedente. Nel 1959 la mancata produzione per turni non lavorati era ancora pari a 6,16 milioni di t di carbone; nel 1960 essa è stata di soli 0,83 milioni, soprattutto a causa dei turni non lavorati nell'industria carboniera sarrese (18).

(16) Nachrichten des Bundeswirtschaftsministeriums, 4 febbraio 1961.

(17) Ruhrkohlenberatung G.m.b.H., Berichte zur Konjunkturlage.

(18) Nachrichten des B.W.M., 4 febbraio 1961.

17.

La produzione nel 1960 è stata pari a circa 142,3 milioni di t di carbone. Detratto il carbone per le cokerie minerarie e per le fabbriche di agglomerati, il consumo proprio delle miniere e i quantitativi destinati al consumo domestico delle maestranze, 110,9 milioni di t di carbone e di coke, incluso il coke di miniera ottenuto dal carbone di inforramento, sono stati disponibili per la vendita. La produzione corrente del 1960 è stata pertanto interamente venduta. Inoltre sono stati venduti circa 6 milioni di t di carbone di coke, ritirati dalle scorte sul piazzale delle miniere. L'alleggerimento delle scorte, iniziato già a fine 1959, è proseguito nel 1960.

T a b e l l a VIII

Produzione di carbon fossile e scorte sul piazzale delle miniere in milioni di t (19)

	1958	1959				1960			
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.
Produzione di carbon fossile	149,0	36,2	34,8	34,3	36,4	36,8	34,6	34,7	36,2
Scorte di carbon fossile a fine periodo	8,9	10,5	11,9	11,9	11,0	10,2	9,8	8,4	6,3
Scorte di coke a fine periodo	5,3	6,1	6,2	6,6	7,1	6,5	5,7	5,6	5,4

18.

L'aumento della produzione è stato ottenuto nonostante la continua diminuzione delle maestranze, registrata già all'inizio della crisi di vendita nell'industria produttrice di carbon fossile. Il numero dei minatori di sotterraneo è diminuito in tutti i bacini (Sarre compresa) da 376.283, a fine giugno 1957, a 296.000 a fine dicembre 1960, cioè del 21,3% (in superficie 18,5%).

(19) CECA, Statistiche.

T a b e l l a IX

Operai occupati nelle miniere di carbon fossile (20).

<u>Media annua</u> Fine mese	Numero	<u>Totale degli occupati</u> Indice 1956=100	Numero	<u>Occupati all'interno</u> Indice 1956=100
1956	592.893	100	373.260	100
1957	604.027	101,9	380.766	102,0
1958	599.113	101,0	376.623	100,0
1959	557.539	94,0	346.060	92,7
1960	505.032	85,2	307.571	82,4
<u>1960</u>				
Gennaio	526.987	88,9	324.668	87,0
Febbraio	523.264	88,3	322.066	86,3
Marzo	518.848	87,5	318.860	85,4
Aprile	515.277	86,9	314.731	84,3
Maggio	509.904	86,0	310.598	83,2
Giugno	505.179	85,2	306.982	82,2
Luglio	499.812	84,3	303.286	81,3
Agosto	496.299	83,7	300.601	80,5
Settembre	493.176	83,2	298.359	79,9
Ottobre	490.668	82,8	296.940	79,6
Novembre	490.780	82,8	296.774	79,5
Dicembre	490.190	82,7	296.988	79,6

19. Varie sono le cause della diminuzione delle maestranze. Già prima del 1958 la forte domanda di manodopera sul mercato generale del lavoro - sempre più ristretto a causa della piena occupazione - ha prodotto i suoi effetti sulle maestranze minerarie. Numerosi lavoratori occupati da breve tempo nell'industria carboniera hanno cambiato posto di lavoro. Tuttavia in un primo tempo le miniere sono riuscite a compensare le partenze con nuovi impianti, sicchè il saggio d'incremento è stato quasi pari a quello dell'esodo di manodopera. Le partenze sono prevalse solo dopo il 1958. Riduzioni di personale hanno avuto luogo fra l'altro nell'ambito dei provvedimenti intesi ad adeguare la produzione alla situazione delle vendite. Ciò è avvenuto senza complicazioni di ordine

(20) Le cifre assolute sono ricavate dalle pubblicazioni statistiche dell'industria carboniera.

sociale, perchè le numerose partenze sono state compensate da nuove assunzioni. Questa procedura è apparsa però problematica quando, in seguito all'adozione di turni non lavorati, anche la manodopera tradizionale, a cui l'occupazione nelle miniere non sembrava più immune da crisi, ha lasciato l'industria carboniera per cercare, e trovare senza fatica, altri posti di lavoro. Successo parziale hanno avuto i tentativi di trasferire ad altri impianti le maestranze rese disponibili dalle operazioni di chiusura e fusione di pozzi effettuate nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione. Questa situazione è leggermente migliorata nel 1960 in seguito alla diminuzione delle partenze e all'incremento delle nuove assunzioni (21).

T a b e l l a X

Fluttuazione degli effettivi nelle miniere di carbon fossile (22)
(R.f.t. esclusa la Sarre)

Anno	All'interno			Totale effettivi		
	Partenze	Assunzioni	Variazione	Partenze	Assunzioni	Variazion
1950	53.200	58.900	+ 5.700	70.600	78.200	+ 7.600
1952	57.900	70.800	+12.900	73.800	92.300	+18.500
1954	53.000	5.600	- 7.400	70.600	63.600	- 7.000
1956	57.300	66.500	+ 9.200	74.300	85.000	+10.700
1957	62.100	67.400	+ 5.300	81.000	86.500	+ 5.500
1958	56.600	39.500	-17.100	75.800	54.600	-21.200
1959	51.000	13.800	-37.200	71.500	22.000	-49.500
1960	46.300	18.300	-28.000	66.200	29.700	-36.500

20. Questa evoluzione della manodopera non corrisponde già da tempo alle possibilità di smercio. A causa della penuria di manodopera la domanda non avrebbe potuto essere soddisfatta se non si fosse ricorso alle scorte.

(21) Glückauf, febbraio 1961.

(22) Glückauf, febbraio 1961.

Infatti sarebbero stati necessari, all'incirca altri 12.000 operai all'interno per produrre i 6,1 milioni di t di carbone e di coke prelevati dalle scorte nel 1960. Cio' spiega perchè soltanto nelle miniere di carbon fossile della Renania-Westfalia fossero liberi oltre 11.000 posti.

21. La penuria di manodopera sarebbe stata anche più evidente senza l'aumento del rendimento per turno e per operaio all'interno.

T a b e l l a XI

Rendimento per operaio e per turno all'interno delle miniere di carbon fossile (23) (in kg)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1959	1711	1744	1753	1750	1864 ⁽²⁴⁾	1882	1882	1893	1908	1912	1942	1972
1960	1992	2043	2053	2032	2045	2064	2079	2070	2066	2067	2088	2109

L'aumento del rendimento, espresso nel rendimento per turno, ed il sensibile esodo di minatori sono stati gli argomenti principali su cui la IG Bergbau (sindacato dei minatori) ha fondato le richieste di maggiorazioni salariali nel 1960. Secondo il sindacato le cause dell'esodo dei minatori devono essere ricercate prevalentemente nel campo della politica salariale. La situazione salariale, statica rispetto ad altre industrie, ha indotto specialmente i minatori più giovani a cercare posti di lavoro meglio retribuiti. In particolare la situazione privilegiata dei minatori nella scala dei salari è venuta meno in seguito agli allineamenti salariali avvenuti verso la metà del 1960 (25).

(23) C.E.C.A., Statistiche

(24) Aumento della durata del turno all'interno da 7 1/2 a 8 ore nelle miniere di carbon fossile della Repubblica federale esclusa la Sarre, a far data dal maggio 1959.

(25) Die Bergbauindustrie, 1° marzo e 13 agosto 1960.

22. I timori suscitati dall'esodo dei minatori non sono l'ultimo motivo della creazione di un clima favorevole ai negoziati salariali e alla successiva conclusione di nuovi contratti collettivi.

Le controparti dell'industria carboniera hanno concordato, il 1° maggio 1960 per il settore della Ruhr e di Aquisgrana ed il 1° giugno 1960 per la Bassa Sassonia, la piena parità salariale per l'orario di lavoro ridotto adottato con la settimana di 5 giorni. Nella regolamentazione della settimana di 5 giorni, introdotta il 1° maggio 1959, era stato concordato di effettuare il conguaglio in tre tappe e di concluderlo il 1° maggio 1961. Pertanto questo conguaglio, che implica una maggiorazione salariale del 2,6% (II e III tappa) è stato accordato 12 mesi prima del previsto in virtù del summenzionato contratto collettivo.

23. Benchè questo accordo salariale non potesse essere denunciato prima del maggio 1961, già il 1° ottobre 1960 esso è stato sostituito da un contratto che prevede :

- un aumento salariale del 4,5% a decorrere dal 1° ottobre 1960;
- un nuovo aumento pari al 5%, a far data dal 1° luglio 1961.

Contemporaneamente è stato concordato :

- un riassetto salariale (26);
- l'abolizione degli abbattimenti in funzione dell'età, applicati ai salariati a ora e turno di 18 e 19 anni;
- un aumento dei sussidi di qualificazione per apprendisti operai di officina e dei sussidi per minatori compresi nei sussidi di qualificazione, dello stesso ammontare della maggiorazione generale.

Tenendo conto del conguaglio salariale dell'1,3%, anticipato al maggio 1960, per la terza tappa della riduzione dell'orario di lavoro, e sulla base dell'aumento dell'1,5% risultante dal

(26) Sono stati effettuati aggiustamenti dell'inquadramento connessi ai miglioramenti salariali.

riordinamento dei salari, le controparti sono giunte al seguente computo generale per i miglioramenti salariali avvenuti o concordati nel 1960 :

- conguaglio salariale anticipato per la terza tappa della riduzione della durata del lavoro	1,3 %
- riassetto salariale ed abolizione degli abbattimenti in funzione dell'età	1,5 %
- aumento salariale a decorrere dal 1° ottobre 1960	4,5 %
- nuovo aumento a far data dal 1° luglio 1961	5,0 %

Poichè il primo aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1960, è effettuato sul riassetto salariale, ed il secondo pari al 5%, a far data dal 1° luglio 1961, è applicata ai salari già aumentati, includendo quest'ultima maggiorazione (base per il calcolo : maggio 1960) si ottiene un aumento

- pari al 7,45% a decorrere dal 1° ottobre 1960
- pari al 12,82% a far data dal 1° luglio 1961.

24. I premi hanno costituito un problema particolare nei negoziati salariali. Le controparti hanno convenuto di non calcolare nello aumento salariale i premi finora corrisposti per persona e per prestazione, e di considerare i cosiddetti premi congiunturali aumenti anticipati, assorbendoli negli aumenti o nei nuovi inquadramenti risultanti dal riassetto salariale, semprechè non superino gli effetti di questo ultimo (27).

25. L'accordo salariale può essere denunciato con un mese di anticipo la prima volta il 1° marzo 1962. Le controparti hanno assunto tuttavia l'impegno di avviare nuovi negoziati qualora le condizioni esistenti al momento dell'accordo si modifichino a tal punto da rendere quest'ultimo inefficace.

(27) Die Bergbauindustrie, Extrablatt und LENZ in Glückauf, del 19 novembre 1960.

26. Per l'industria carboniera della Sarre le parti sociali hanno egualmente concluso un accordo nell'aprile 1960 relativo ad un aumento graduale dei salari :

- aumento del 4% a decorrere dal 1° aprile 1960 (28);
- aumento del 3% a far data dal 1° gennaio 1961;
- nuovo aumento del 3% a decorrere dal 1° dicembre 1961.

L'accordo è valido al 31 dicembre 1961.

27. La seguente tabella indica lo sviluppo dei salari orari diretti medi nell'industria carboniera.

T a b e l l a XII

Salari orari diretti medi, inclusi i premi dei minatori all'interno ed all'esterno nelle miniere di carbon fossile (29) (ivi compresa la Sarre dal 1960).

Anno	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	DM	DM	DM	DM
1958	2,96	2,81	2,95	2,93
1959	2,92	2,95	2,93	2,97
1960	2,97	3,06	3,12	3,30

C. Miniere di ferro

28. Alla stasi congiunturale della prima metà del 1959 è subentrata nella seconda metà dell'anno una ripresa proseguita nel 1960. La produzione si è mantenuta quasi allo stesso livello dell'anno precedente. La costante riduzione delle scorte nel 1960 è un indizio dell'aumento delle vendite.

T a b e l l a XIII

Produzione di minerale di ferro e scorte in milioni di t (30)

	1958	1959				1960			
		1.Tr.	2.Tr.	3.Tr.	4.Tr.	1.Tr.	2.Tr.	3.Tr.	4.Tr.
Produzione di minerale di ferro	17,9	4,4	4,4	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Scorte a fine periodo	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1

(28) Un'aliquota di questa percentuale è stata determinata dal riordinamento salariale.

(29) Il salario orario diretto comprende tutti gli elementi direttamente connessi con il lavoro. Statistiche C.E.C.A.

(30) Statistiche C.E.C.A.

29. Il numero degli operai in forza si è al contrario ancora ridotto. La situazione dell'occupazione è rimasta peraltro stabile, poichè non si sono più registrati turni non lavorati.

T a b e l l a XIV
Occupazione (operai iscritti) e
turni non lavorati (31)

	1958	1959					1960				
		1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.	anno	1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.	anno
Occupazione a fine periodo in migliaia	19,4	18,8	18,2	18,0	17,8	17,8	17,4	16,9	16,7	16,8	16,8
Turni non lavorati in % dei turni possibili	1,49	3,13	2,44	0,			-				

30. Il 31 agosto 1960 la "IG Bergbau und Energie" ha denunciato i contratti collettivi validi per le miniere di minerale di ferro nella Bassa Sassonia. Il sindacato ha richiesto una maggiorazione salariale pari al 10,5%. L'Associazione dei datori di lavoro (Unternehmensverband Eisenerzbergbau) non è stata per principio contraria, ma ha posto come condizione l'eliminazione dell'attuale forma di retribuzione per i giorni di riposo e l'inclusione nel salario di turno del conguaglio per la riduzione dell'orario di lavoro (32).

31. In virtù del contratto collettivo concluso in novembre i salari sono aumentati in media del 9,3%. Inoltre, i lavoratori della "Eisenerzbergbau Salzgitter AG" e della "Elsede Peine AG." ricevono

(31) Statistiche C.E.C.A.

(32) "Einheit", 1° ottobre 1960.

una maggiorazione di 2 DM, per ogni turno notturno. Ai lavoratori delle altre società è corrisposto un supplemento di almeno 1 DM per ogni turno notturno. Le indennità di carattere sociale attualmente in vigore sono conglobate e versate d'ora in poi come indennità di alloggio, al tasso di 1 DM per turno.

I sussidi di qualificazione per apprendisti sono stati aumentati del 15% e gli abbattimenti in funzione dell'età per i giovani sono stati diminuiti di un anno.

Il nuovo accordo salariale entra in vigore il 1° novembre 1960, tuttavia per i cottimisti solo il 1° dicembre 1960. Il supplemento salariale con effetto retroattivo è stato concordato per settembre e ottobre (per i cottimisti anche per novembre). L'accordo può essere denunciato non prima del 31 dicembre 1961 (33).

T a b e l l a X V

Salario orario diretto medio nelle miniere di ferro all'interno ed all'esterno, inclusi i premi dei minatori (34).

	1958	1959	1960
	DM	DM	DM
Febbraio	2,44	2,45	2,78
Maggio	2,35	2,48	2,76
Agosto	2,48	2,59	2,76
Novembre	2,43	2,60	2,93
Media	2,43	2,53	2,80

(33) "Einheit", 1° dicembre 1960

(34) Il salario orario diretto comprende tutti gli elementi direttamente connessi con il lavoro. - Statistiche C.E.C.A.

D - Industria siderurgica

33. La favorevole situazione congiunturale in atto dalla metà del 1959 è proseguita nel 1960.

L'industria siderurgica ha raggiunto nel 1960 i più alti saggi di incremento in senso assoluto finora registrati. La produzione ha superato i risultati dell'anno precedente del 19,2% per la ghisa, del 15,8% per l'acciaio greggio, del 16,4% per l'acciaio laminato. Occorre tuttavia tener conto del fatto che nel 1960 negli stabilimenti siderurgici si è lavorato per 331 giorni contro 313 nel 1959. In febbraio la produzione giornaliera di ghisa ha superato per la prima volta le 100.000 tonnellate. In seguito questo limite è stato raggiunto ogni mese (35).

T a b e l l a XVI

Indice della produzione industriale netta (giornaliera) dell'industria siderurgica (esclusi la Sarre e Berlino) (36)
1950 = 100

	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Magg.	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1958	205	203	193	191	189	190	179	175	173	174	179	163	184
1959	169	174	181	198	209	208	206	209	217	224	239	222	205
1960	234	242	243	240	246	245	242	241	244	242	251	228	241

34. Il numero degli operai occupati nell'industria siderurgica è aumentato ogni mese dopo il secondo trimestre 1959. Questo incremento acquista un significato particolare se si considera che il numero degli operai siderurgici era andato diminuendo fino a tutto il 1959, in seguito alla flessione congiunturale. Ciò non si è verificato tuttavia nella Sarre, grazie alla particolare situazione in cui si trovava questa regione.

(35) "Nachrichten des B.M.W.", del 30 gennaio 1961

(36) "Wirtschaft und Statistik, gennaio 1961

T a b e l l a XVII

Operai occupati nell'industria siderurgica
a fine periodo (37)

	1958	1959	1960
1° trimestre	202.290	192.238	209.180
2° trimestre	200.080	198.191	211.342
3° trimestre	196.182	202.272	215.118
4° trimestre	193.060	204.408	214.810

35) La favorevole situazione economica dell'industria siderurgica ha prodotto i suoi effetti anche sulla situazione sociale degli operai. Le controparti (Renania-Westfalia) hanno concluso il 19 luglio 1960 un nuovo accordo relativo all'orario di lavoro ed ai salari. Oltre allo accordo sulla graduale introduzione della settimana di 5 giorni (cfr. par. 46) è stato concordato per i salari e gli stipendi contrattuali :

- un aumento pari all'8,5%, a decorrere dal 1° luglio 1960,
- un nuovo aumento pari al 5% a far data dal 1° luglio 1961.

Questo accordo prevede un altro importante miglioramento per gli operai che lavorano in turno antimeridiano e meridiano del sabato: per la prima volta è stato concordato per questo turno un supplemento straordinario pari al 15% del salario contrattuale corrisposto all'operaio specializzato (salario a tempo), per ora di lavoro.

I vari supplementi per lavoro straordinario, lavoro notturno; lavoro domenicale e lavoro festivo, corrisposti dal 1° gennaio 1961 nell'industria siderurgica, corrispondono

- a) per le due prime ore di lavoro straordinario giornalieroal 25%
a decorrere dalla terza oraal 50%
- b) per lavoro notturnoal 15%
per lavoro notturno di sabato (inclusi i lavoratori a
disposizione)al 50%
per lavoro in turno normale del sabato (dalle ore 6 alle
ore 22), semprechè non si tratti di lavoro straordinario,al 15%
del salario contrattuale degli operai specializzati (salario a tempo)
per ora di lavoro;
- c) per lavoro notturno e lavoro in turno normale prestato il
sabato al 15-20%
del salario contrattuale degli operai specializzati (salario a tempo) per ora di lavoro;

- d) per lavoro notturno straordinario al 15%
- e) per lavoro domenicale al 70%
- f) per lavoro eseguito il 1° gennaio, il venerdì' santo, il 1° e il 2° giorno di Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il 1° e il 2° giorno di Pentecoste, il giorno del Corpus Domini, il 17 giugno (giorno dell'Unità tedesca), il 1° novembre, il 21 novembre (Buss - und Betttag) e il 26 dicembre al 100%
- b) per lavoro prestato il 1° maggio e il giorno di Natale, nonché nel turno notturno immediatamente precedente Natale e Capodanno 150%

Per il calcolo dei supplementi, esclusi b) e c), si adotterà come base

- a) per i cottimisti e per i salariati a tempo con retribuzione variabile il salario medio delle ultime quattro settimane già retribuite, o di un periodo analogo, esclusi i supplementi per lavoro notturno, lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro festivo, nonché le eventuali indennità di carattere sociale. Previo accordo con la commissione interna (Betriebsrat) anche altri periodi possono essere adottati per determinare il salario medio.
- b) per i lavoratori a tempo :
il salario orario, escluse le eventuali indennità di carattere sociale.

In caso di cumulo di più supplementi viene corrisposto solo quello più elevato; è escluso in questa sede il cumulo dei supplementi previsti dal par. 1 b) ovvero c) con i supplementi previsti dal par. 1 e) ovvero g).

- 36) Anche per la Sarre le parti sociali hanno concordato il 27 luglio 1960 la graduale adozione della settimana di 40 ore (cfr. par.46), nonché un aumento dei salari
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a decorrere dal 1° settembre 1960 | dell' 8,5% |
| a far data dal 1° luglio 1961 | del 5 % |
- ed un aumento degli stipendi
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a decorrere dal 1° agosto 1960 | dell' 8,5% |
| a far data dal 1° luglio 1961 | del 5 %. |

I vari supplementi per lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale e lavoro festivo sono stabiliti come segue:

- a) per le prime otto ore di lavoro straordinario settimanale 25%
per ogni successiva ora di lavoro straordinario settimanale 50%
- b) per lavoro notturno : del salario contrattuale degli operai specializzati del gruppo salariale V (salario a tempo),
per ora di lavoro 15%
per lavoro notturno eseguito dai lavoratori presenti a disposizione:
del salario contrattuale degli operai specializzati del gruppo salariale V (salario a tempo), per ora di lavoro..... 10%
- c) per lavoro notturno del sabato (dalle 22 del sabato alle ore 6 della domenica):
del salario contrattuale degli operai specializzati del gruppo V (salario a tempo), per ora di lavoro ... 50%
- d) per lavoro domenicale : 70%
- e) per lavoro nei giorni festivi legali per i quali si deve compensare la perdita salariale, nei giorni di Pasqua e di Pentecoste, nonché per lavoro prestato dalle 14 del 24 dicembre alle 6 del 25 dicembre e dalle 22 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio....100%
- f) per lavoro prestato il giorno di Natale ed il 1° maggio150%

Per il calcolo dei supplementi, ad esclusione di b), si utilizza il salario orario medio del corrispondente periodo di retribuzione, se cio' non è possibile, dell'ultimo periodo di retribuzione esclusi i supplementi per lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale, lavoro festivo, nonché gli altri assegni integrativi.

37. Il sindacato "IG Metall" ha affermato di avere coscientemente rinunciato alla possibilità di una eventuale, considerevole maggiorazione dei salari e degli stipendi, a favore di una regolamentazione contrattuale della settimana di 40 ore. Il sindacato attribuisce particolare importanza a questo accordo, poichè essa ha consentito di introdurre contrattualmente la settimana di 40 ore in un importante settore

dell'industria. L'accordo acquista maggior valore per il fatto che non vi è alcun vincolo tra i salari e l'orario di lavoro: i contratti salariali possono essere denunciati indipendentemente dall'accordo sullo orario di lavoro (38).

I salari orari lordi hanno subito la seguente evoluzione:

T a b e l l a XVIII

Salario orario diretto medio nell'industria siderurgica (39)
(inclusa la Saarre a decorrere dal 1960)

Anno	Marzo	Giugno	Settembre	Dicembre
	DM	DM	DM	DM
1958	2,96	3,09	2,98	3,05
1959	3,16	3,17	3,21	3,33
1960	3,28	3,48	3,61	3,67

38. Al congresso dell'"IG Metall", dell'ottobre 1960, è stato fra l'altro sottolineato che il sindacato continuerà i suoi sforzi per giungere a contratti collettivi, che tengano conto delle moderne tecniche, mediante il miglioramento delle disposizioni salariali oggettive (categorie salariali, caratteristiche dell'attività, norme contrattuali) (40).

(38) Dichiarazioni del membro del Comitato direttivo F. SALM, nel congresso della IG Metall, dell'ottobre 1960.

(39) Statistiche C.E.C.A. Il salario orario diretto comprende tutti gli elementi direttamente connessi con il lavoro.

(40) SALM loc. cit.

Capitolo III - SVILUPPO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

A - Sviluppo della legislazione

39. Il Bundestag, dopo parecchi anni di consultazioni, ha finalmente approvato, il 1° giugno 1960, la legge per la tutela dei giovani lavoratori (Jugendarbeitsschutzgesetz). Questa legge è entrata in vigore il 1° ottobre 1960, ad eccezione delle disposizioni sulla "assistenza sanitaria", valide a decorrere dal 1° ottobre 1961.

Già da parecchi anni era stato divisato di riformare la legge 30 settembre 1938, finora in vigore per la tutela dei giovani lavoratori, poichè essa per molti aspetti non era più adeguata allo sviluppo economico ed all'esigenza di una efficace protezione dei giovani lavoratori.

La nuova legge contiene numerosi miglioramenti nei confronti della legge del 1938. Il campo di validità è stato riordinato : la legge è ora operante per l'occupazione dei ragazzi e dei giovani

- apprendisti a formazione completa, apprendisti a formazione pratica parziale, operai, impiegati, praticanti e volontari,
- prestatori d'opera di carattere analogo,
- lavoratori a domicilio.

Secondo la nuova definizione è considerato

- ragazzo, chiunque non è ancora, ovvero è ancora, tenuto ad assolvere l'obbligo scolastico (per la vecchia legge sotto i 14 anni),
- giovane, ogni altra persona di età inferiore a 18 anni.

Sono stati inoltre riordinati :

a) I divieti e le restrizioni all'occupazione.

La nuova legge vieta l'occupazione dei ragazzi. Vero è che anche il diritto finora vigente conteneva tale divieto, prevedendo tuttavia notevoli eccezioni. Queste ultime sono state ora limitate alle seguenti due :

oltre a quella per determinate attività artistiche è prevista un'eccezione per ragazzi minori di 12 anni, i quali possono essere adibiti a leggere prestazioni di carattere occasionale.

L'occupazione di minori tra i 16 ed i 18 anni, autorizzata sinora per lavori continui, è abolita.

Inoltre è vietata l'occupazione di giovani in lavori a cottimo e in tutti quei lavori in cui una più elevata retribuzione può essere ottenuta mediante l'accelerazione del ritmo lavorativo, nonché nei lavori a catena a ritmo prestabilito.

b) Durata del lavoro.

La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare 8 ore, l'orario settimanale dei giovani minori di 16 anni non può oltrepassare le 40 ore, quello dei giovani maggiori di 16 anni le 44 ore. Qualora l'orario di lavoro dei lavoratori adulti nella stessa impresa sia più breve, l'orario dei giovani si uniforma ad esso (41).

L'orario di lavoro per i giovani occupati all'interno delle miniere non può superare 168 ore in quattro settimane consecutive.

Le pause durante l'orario di lavoro sono di almeno 30 minuti nell'occupazione protratta da 4 1/2 a 6 ore, e di 60 minuti in caso di lavoro protratto oltre le 6 ore. Sono considerate pause di riposo solo le interruzioni di lavoro pari ad almeno 15 minuti. Esse sono di almeno 30 minuti per i giovani occupati nelle miniere.

Nei servizi ad un solo turno l'orario di lavoro termina di massima alle 14 il sabato, il 24 ed il 31 dicembre.

c) Regime di ferie.

Mentre la vecchia legislazione prevedeva almeno 10 giorni lavorativi annui di ferie per i giovani (le disposizioni regionali e quelle contrattuali prevedevano talvolta ferie più lunghe) le ferie sono

(41) Questa disposizione non è applicabile qualora l'orario di lavoro normale dei lavoratori adulti sia inferiore a 40 ore.

state ormai regolate in modo unitario per tutti i giovani che entrano nel campo di validità della legge : le ferie sono di almeno 24 giorni lavorativi; per i giovani occupati all'interno delle miniere esse sono pari a 28 giorni lavorativi. Qualora le ferie non siano comprese nelle vacanze scolastiche, un altro giorno di ferie è accordato per ogni giorno scolastico di almeno sei ore. Qualora l'occupazione sia stata protratta per meno di sei mesi, due giorni lavorativi sono accordati per ogni mese di occupazione integrale.

Il diritto alle ferie viene meno in caso di licenziamento in tronco del contratto di lavoro.

d) Assistenza sanitaria.

Mentre la legge 1938 non prevedeva alcuna disposizione per la assistenza sanitaria, la nuova legge prescrive un'ampia assistenza per tutti i giovani lavoratori occupati.

Un controllo medico obbligatorio è prescritto prima dell'entrata in servizio. Un altro controllo deve aver luogo entro il primo anno di servizio. Oltre a questi controlli devono essere rilasciati certificati medici da presentare a richiesta delle autorità di sorveglianza e dei sindacati. Qualora l'autorità di sorveglianza abbia il dubbio che i lavori assegnati al giovane lavoratore sono pericolosi per la sua salute, deve informare l'ufficio competente e il datore di lavoro, e prescrivere uno speciale controllo medico. I controlli sono gratuiti.

Queste disposizioni entrano in vigore, come già accennato, il 1° ottobre 1961, a causa dei necessari preparativi di organizzazione.

e) Comitati per la tutela dei giovani lavoratori.

Presso ogni Governo regionale deve essere formato un comitato per la tutela dei giovani lavoratori, composto rispettivamente di 3 - 5 rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori. Esso ha il compito di accertare lo spirito ed il contenuto della legge e di esprimere un parere in casi particolarmente importanti (42).

(42) Arbeit und Recht, ottobre 1960

40. Nel 1960 sono state presentate al legislatore per la redazione finale i seguenti progetti di legge, che interessano la presente relazione :

Legge che modifica ed integra la legge sul miglioramento della sicurezza economica dei lavoratori in caso di malattia

Questa legge migliora le prestazioni corrisposte in base alla legge 1957 sul miglioramento della sicurezza economica dei lavoratori in casi di malattia. I più importanti miglioramenti sono i seguenti : corresponsione degli emolumenti fino a concorrenza del salario netto integrale (finora solo il 90%), ripartito tra le Casse malattia nella misura del 65% (in caso di assegni familiari, fino al 75%) e i datori di lavoro per il resto della somma. I versamenti in caso di infortuni sul lavoro e le malattie professionali competono a decorrere dal giorno dell'accertamento dell'incapacità lavorativa, ovvero dal giorno seguente. Le indennità malattia e medicinali devono essere corrisposte senza limite di tempo : viene meno, cioè, l'attuale regolamentazione restrittiva. Il diritto alle indennità malattia cessa solo il giorno in cui subentra un diritto a pensione invalidità o vecchiaia. Questo riordinamento, che anticipa in parte la grande riforma dell'assicurazione malattia attualmente in progetto, costituisce un'altra tappa verso l'equiparazione degli operai con gli impiegati (43)(Cfr. anche § 53).

Decreto sul riordinamento del lavoro festivo e domenicale nell'industria siderurgica

Da tempo il Governo federale si preoccupa di giungere a una regolamentazione unitaria del lavoro domenicale. Esso ha considerato di particolare urgenza quella per l'industria siderurgica dove attualmente il lavoro continuo è permesso in determinati casi e a determinate condizioni (44) con autorizzazioni dei governi regionali in eccezione alle norme sull'orario di lavoro. Il progetto di decreto prevede le seguenti disposizioni.

(43) Bulletin der Bundesregierung, del 25.2.61. Pubblicata nel frattempo con modificazioni.

(44) Nelle acciaierie Martin-Siemens ed elettriche nonché nei laminatoi di prima calda, ad esse collegate. Cfr. anche C.E.C.A. : Evoluzione delle condizioni di lavoro 1945-1958, Germania, pag. 78.

E' ancora autorizzato il servizio continuo abituale dei forni di fusione della ghisa, comprendenti non solo gli altiforni, bensì anche i bassiforni.

Il funzionamento continuo dei forni Martin-Siemens, dei forni elettrici, nonché dei forni Rotor, è consentito soltanto per un periodo transitorio di tre anni. Il funzionamento di questi forni di domenica e nei giorni festivi sarà interrotto per otto ore (dalle 6 alle 14) dal 1° gennaio 1964, e per 16 ore (dalle 6 alle 22) dal 1° gennaio 1966. Al di fuori di questi periodi il lavoro domenicale e festivo sarà limitato dal fatto che dalle 6 alle 14 non sono previsti lavori di pulizia e di manutenzione. Dal 1° gennaio 1964 sarà pertanto introdotta una pausa domenicale completa, dalle 6 alle 14, per i forni dei tipi indicati.

In futuro il funzionamento dei forni Martin-Siemens e dei forni elettrici, nei quali si produce acciaio colato, non sarà più consentito di domenica e nei giorni festivi.

L'attuale interruzione della produzione, protratta per 12 ore, di domenica e nei giorni festivi, in atto nei convertitori Thomas e nei laminatoi di prima calda è estesa a 16 ore, dalle 6 alle 22. Anche in questa sede vale il principio che l'attività produttiva al di fuori di questo periodo, è consentita a condizione che nessun lavoro di manutenzione abbia luogo dalle 6 alle 14.

Sia i datori di lavoro che la IG Metall, che finora avevano regolato l'orario di lavoro nei servizi continui su basi contrattuali, hanno già esplicitamente dichiarato di non poter accettare questo progetto di decreto nella sua forma attuale. Le obiezioni sono di natura sia economica che sociale (45). Il Bundesrat, di cui è richiesto l'assenso per il decreto, non ha ancora approvato il progetto (46).

(45) "Der Arbeitgeber" del 5 ottobre 1960, "Metall" dell'11 gennaio 1961.

(46) Nel frattempo promulgato con importanti modificazioni.

B - Evoluzione delle condizioni di lavoro risultanti da accordi collettivi

a) Complesso dell'industria

41. La tendenza alla riduzione dell'orario di lavoro è proseguita nel 1960. Per diverse nuove categorie di lavoratori sono state concordate riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro. Se si tiene conto delle norme aziendali sull'orario di lavoro, 15 milioni di lavoratori, inclusi gli impiegati, hanno fruito delle riduzioni.

L'orario di lavoro settimanale contrattuale è inferiore a 48 ore per circa 13 milioni di lavoratori (60% degli occupati), dei quali 5,5 milioni (42% degli occupati) lavorano 45 ore, e circa 6,6 milioni (50,6% degli occupati) lavorano 44 ore settimanali. Rispetto al 1959 è stato fatto, pertanto, un altro passo verso la settimana di 44 ore. La settimana di 40 ore, obiettivo principale della politica salariale in materia di durata del lavoro, è stata adottata per circa 380.000 lavoratori. Come mostrano le norme sull'orario di lavoro per l'industria siderurgica (Cir. § 46) e trasformatrice dei metalli, i sindacati non ignorano affatto che tale obiettivo può essere raggiunto solo per gradi. Le riduzioni dell'orario di lavoro sono state accompagnate da un conguaglio salariale (47).

42. Oltre all'orario di lavoro contrattuale, sono stati anche migliorati gli accordi in materia ferie, nonché le norme generali, in una serie di settori disciplinati contrattualmente (48).

43. I sindacati hanno annunciato che anche in futuro cercheranno di ottenere ulteriori riduzioni dell'orario di lavoro, oltre ad aumenti dei salari e degli stipendi. Le rivendicazioni hanno per oggetto l'adozione della settimana di 40 ore, specialmente nelle industrie dove è già operante la settimana di 44 ore. Ciò avverrà secondo piani a lungo termine (applicazione graduale delle riduzioni dell'orario di lavoro), modellati sugli accordi relativi alla settimana di 40 ore nell'industria

(47) W.W.I. - Mitteilungen, ottobre 1960.

(48) Sozialer Fortschritt, gennaio 1961.

siderurgica e metallurgica. Analoghe trattative sono attualmente in corso per le industrie poligrafiche, chimiche e tessili (49).

b) Industrie della Comunità.

44. Mentre nel 1959 il fulcro della politica sociale nell'industria carboniera era la riduzione dell'orario di lavoro (adozione della settimana di 5 giorni)(50), nel 1960 gli aumenti salariali hanno occupato un posto preminente.

Sia gli imprenditori che i lavoratori sembrano ormai concentrare i loro sforzi sulla soluzione del problema della diminuzione delle nuove leve di lavoro, determinato non da ultimo dalla crisi degli sbocchi. Questo problema esiste, sia pure in diversa misura, in tutti i bacini dell'industria carboniera della Repubblica federale. Il numero degli apprendisti minatori a formazione completa, degli apprendisti operai di officina, degli apprendisti a formazione pratica parziale e dei giovani operai di età inferiore ai 18 anni è diminuito del 51,5% dalla metà del 1957 alla metà del 1960; quello dei giovani tra i 18 e i 20 anni ha subito una flessione del 41,9%. Nello stesso periodo l'aliquota di questa categoria di lavoratori rispetto al totale degli effettivi è diminuita del 17% al 10,99%. Su 100 minatori assunti, gli apprendisti minatori erano

33	a fine giugno 1954
23	a fine giugno 1957
9	a fine giugno 1960.

La percentuale relativa degli apprendisti minatori rispetto al numero dei giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico è passata dal 3% circa, nell'anno 1953-1954, a meno dello 0,50% nell'anno 1959-1960 (51).

Queste cifre giustificano il proposito delle categorie interessate di porre freno a questa evoluzione per evitare che la penuria di manodopera provochi una crisi di produzione fra qualche anno.

(49) Bundesarbeitsblatt, febbraio 1961.

(50) Esclusa la Sarre, cfr. C.E.C.A. Evoluzione dei salari nel 1959, Germania, § 47.

(51) Glückauf, febbraio 1961.

Le decisioni adottate all'assemblea generale del luglio 1960 della "IG Bergbau und Energie" considerano anzi con precedenza il miglioramento delle condizioni generali di lavoro nell'industria carboniera, fra l'altro con lo scopo di rendere più interessante il mestiere di minatore alle nuove leve di lavoro (52).

45. Per il settore siderurgico (Ronania, Vestfalia) (53), il contratto collettivo del 19 luglio 1960, relativo alla graduale riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali (con conguaglio salariale), può essere incluso fra i più importanti eventi di politica sociale. Il contratto prevede :

- riduzione dell'orario di lavoro a 42 ore, dal 1° gennaio 1962;
- riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore, a far data dal 1° luglio 1965.

Per l'industria trasformatrice dei metalli è stata del pari concordata l'adozione della settimana di 40 ore; tuttavia, a differenza di quanto deciso per l'industria siderurgica, essa sarà realizzata in tre tappe.

Nell'industria siderurgica e di trasformazione dei metalli (escluse la Sarre e la Baviera) la situazione in materia di orario di lavoro si presenta nel seguente modo :

a) L'orario di lavoro normale settimanale non può superare

- fino al 31 dicembre 196144 Ore
- dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 196342 1/2"
(per l'industria trasformatrice)
- dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 196541 1/4 "
(per l'industria trasformatrice)
- dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 196542 "
(per l'industria siderurgica)
- dal 1° luglio 196540 "

(52) "Die Bergbauindustrie", del 16 luglio 1960.

(53) Gli stessi accordi sono operanti per Brema, Osnabrück, Salzgitter e Peine. C.E.C.A., doc. 5964/60.

b) Negli altiforni l'orario di lavoro normale settimanale non può superare le 42 ore, inclusa la domenica.

c) Le stesse norme valgono per

- le acciaierie Martin-Siemens,
- le acciaierie elettriche,
- i treni di laminatoio di prima calda

semprechè essi lavorino a regime continuo.

Per l'industria siderurgica e trasformatrice della Sarre le controparti hanno concordato l'adozione della settimana di 40 ore in tre tappe :

- a decorrere dal 1° gennaio 1962, riduzione dell'orario di lavoro a 42 1/2 ore,
- a decorrere dal 1° gennaio 1964, riduzione dell'orario di lavoro a 41 1/4 ore,
- a decorrere dal 1° luglio 1965, riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore.

Le disposizioni sotto b) e c) valgono peraltro anche per l'industria siderurgica della Sarre, ivi comprese le cokerie.

46. Nelle miniere di ferro, un contratto collettivo del giugno 1959 ha elevato, per il 1960, il numero dei giorni di riposo pagati da 17 a 32, ovvero 36 (Reparti minerari della Ilseder Hütte e della Erzbergbau Salzgitte A.G.) (54).

C) Evoluzione delle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori

47. La diminuzione dei conflitti del lavoro è stata particolarmente notevole nel 1960. Il totale dei giorni lavorativi perduti in seguito a conflitti, che nel 1959 aveva superato le 60.000 unità, nel 1960 non ha raggiunto la metà di questa cifra (55). Nessun importante conflitto di lavoro è da segnalare nelle industrie della Comunità.

(54) Cfr. C.E.C.A. Evoluzione dei salari 1959, Germania, § 48.

(55) Sozialer Fortschritt, gennaio 1961.

Capitolo IV - EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA SOCIALE

48. In applicazione del principio della pensione ancorata al salario, cioè della determinazione - importante per il calcolo delle nuove pensioni - del salario lordo medio annuo degli assicurati per lo anno assicurativo precedente, e della base di calcolo generale (56) per l'anno civile seguente, il 1° gennaio 1960 è entrato in vigore il "Decreto N°3 di riforma dei valori di riferimento adottati per il calcolo delle pensioni nell'assicurazione operai e impiegati e nelle Mutue di minatori". La base comune per la determinazione dell'importo dell'assicurazione pensione degli operai e degli impiegati è stata aumentata del 5,4%, ovvero di 260 DM su un totale di 5.072 DM (questo aumento è stato applicato anche alla base di calcolo per le Mutue di minatori, pari a 5.126 DM). In questa misura sono aumentate le pensioni maturate nel 1960 rispetto alle pensioni corrisposte nel 1959, il cui importo era stato fissato secondo la stessa disciplina assicurativa.

Contemporaneamente il massimale d'imponibile dei contributi (57) per il 1960 è stato fissato a 10.200 DM. Esso è rimasto invariato a 12.000 DM per l'assicurazione pensione delle Mutue di minatori (58). Dal 1° gennaio 1960 è divenuto effettivo anche l'aumento del 5,94% delle pensioni in corso (59).

49. A seguito di questo provvedimento sono stati emanati :
- Il decreto N°4, del 14 dicembre 1960, che riforma i valori di riferimento adottati per il calcolo delle pensioni nell'assicurazione operai, impiegati e Mutue di minatori.

(56) Valore medio dei salari medi corrisposti agli assicurati negli ultimi tre anni precedenti l'anno anteriore al verificarsi dell'evento che dà titolo all'assicurazione.

(57) Importo fino al quale un salario è soggetto a contributi di assicurazione sociale.

(58) Bulletin der Bundesregierung, 19 dicembre 1959.

(59) Cfr. Evoluzione dei salari, delle condizioni di lavoro e della sicurezza sociale nel 1959 in Germania.

Il decreto, entrato in vigore il 1° gennaio 1961, fissa il salario lordo medio degli assicurati per l'anno civile 1959 e la base di calcolo per l'anno civile 1961, e completa fra l'altro i valori tabellari per la legge che riorganizza le pensioni corrisposte agli stranieri ed all'estero.

- La legge N°3, del 19 dicembre 1960, sull'adeguamento delle pensioni corrisposte in virtù delle assicurazioni prescritte dalla legge.

La legge, entrata in vigore il 25 dicembre 1960, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, aumenta del 5,4%, a seguito della modificazione della base di calcolo generale per il 1960, le pensioni corrisposte agli assicurati ed ai superstiti in virtù dell'assicurazione operai, impiegati, Mutue di minatori, maturate nel 1959 o negli anni precedenti.

50. Sono state emanate inoltre le seguenti importanti disposizioni in materia di sicurezza sociale: - la legge 25 febbraio 1960, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1960, istitutiva di una nuova disciplina delle pensioni corrisposte agli stranieri ed all'estero (FANG) è di particolare interesse per i profughi, gli apolidi residenti nella Repubblica federale ed i tedeschi rimpatriati prima del 31 dicembre 1952, che non possono rivolgersi, per ragioni dipendenti dagli eventi bellici, al competente organismo assicurativo all'estero. La legge opera l'integrazione degli interessati nel regime delle assicurazioni sociali: essi sono trattati per il calcolo delle pensioni come se avessero sempre lavorato e versato i loro contributi in Germania. Pertanto il loro salario medio è assimilato a quello comparabile di un lavoratore assicurato nazionale.

- Nel quadro di questa legge il "Decreto 11 novembre 1960, relativo al riconoscimento di sistemi e meccanismi di sicurezza sociale" riconosce a determinate condizioni, ai fini dell'assicurazione e pensione legale, i sistemi di sicurezza relativi all'invalidità, alla vecchiaia ed ai superstiti, adottati nella zona sovietica di occupazione della Germania e nel settore sovietico di Berlino.

Il periodo durante il quale sono stati corrisposti i contributi in base a questi sistemi è assimilato a quello corrispondente disciplinato dal diritto federale.

- La legge N°2 del 29 dicembre 1960, istitutiva di un nuovo regime provvisorio delle prestazioni in danaro dell'assicurazione infortuni legale, disciplina la conversione di queste prestazioni in caso di infortuni verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1961, mediante aumento del salario base annuo considerato per il calcolo delle pensioni.

Questa legge, entrata in vigore il 1° febbraio 1961, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1961, regola i diritti a indennità per malattia, per spese di medicinali e per spese funerarie, ed i diritti ad assegni familiari e ad indennità giornaliera.

- Il decreto N°5 di esecuzione della legge 17 novembre 1960, che disciplina ed integra gli assegni per figli a carico, accorda il diritto agli assegni anche ai cittadini spagnoli ed ai tedeschi, considerati tali in base alla "Legge fondamentale", domiciliati o abitualmente residenti con le rispettive famiglie in Spagna, qualora essi siano occupati come lavoratori nella Repubblica federale tedesca. Il decreto è entrato in vigore con effetto dal 1° aprile 1960.

- La legge 28 ottobre 1960, che modifica e integra la legge sul collocamento della manodopera e sull'assicurazione disoccupazione, riforma ed integra le disposizioni concernenti le indennità di intemperie e le sovvenzioni accordate a datori di lavoro allo scopo di favorire l'assunzione di lavoratori da lungo tempo disoccupati. Essa è entrata in vigore il 1° novembre 1960.

51. Una serie di leggi ha contribuito ad adeguare maggiormente la legislazione della Sarre in materia di sicurezza sociale e quella in vigore nel resto della Repubblica federale.

- La legge sarrese N°607, entrata in vigore con effetto retroattivo il 1° maggio 1959, aumenta - per la residua durata del periodo di transizione - dal 20 al 25% il "supplemento transitorio" alle prestazioni di sicurezza sociale e di assistenza alle vittime della guerra e altre prestazioni sociali.
- La "legge organica della sicurezza sociale" assimilata, a far data dal 1° aprile 1960, l'organizzazione dell'assicurazione sociale della Sarre a quella degli altri "Länder" della Repubblica federale.
- Infine la legge 28 marzo 1960 concernente "i contributi e altri oneri federali" disciplina a decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi federali alle spese delle assicurazioni pensioni degli operai ed impiegati della Sarre, ad esclusione delle prestazioni a titolo di assicurazione vecchiaia, e sancisce l'uguaglianza di diritti con gli altri Länder.

Le disposizioni relative agli oneri federali e, per quanto concerne l'assicurazione infortuni, agli assegni per figli a carico e all'aumento delle indennità per medicinali sono operanti nella Sarre a partire dal 6 luglio 1960. Infine l'indennità complementare delle mutue di minatori è stata fissata per la Sarre in DM 60 mensili con effetto retroattivo dal 1° agosto 1959.

52. In materia di sicurezza sociale sono stati conclusi o ratificati nuovi accordi internazionali.

- Con legge 6 febbraio 1960 la Repubblica federale ha ratificato l'accordo relativo ai lavoratori di frontiera concluso nel quadro dell'Unione dell'Europa Occidentale (Francia, Gran Bretagna, Italia, Benelux).
- Il 20 aprile 1960 la Repubblica federale e la Gran Bretagna hanno firmato un accordo, soggetto a ratifica, relativo alla sicurezza sociale e all'assicurazione disoccupazione.
- Un accordo concluso il 14 luglio 1960 con il Lussemburgo sulla sicurezza sociale dei lavoratori di frontiera dovrà ugualmente essere ratificato.

- Inoltre con legge 3 agosto 1960 la Repubblica federale ha ratificato la convenzione germano-lussemburghese dell'11 luglio 1959 che disciplina il regime dei crediti generali reciproci in materia di assicurazioni sociali.

- Infine il 22 giugno 1960 è entrato in vigore nella Repubblica federale l'accordo N°97 dell'O.I.T. relativo ai lavoratori migranti (del 1° luglio 1949).

53. Le discussioni sulla riforma dell'assicurazione malattia, che già nel 1959 erano state al centro degli scambi di vedute sulla politica sociale, sono proseguite nel 1960 suscitando una profonda eco nell'opinione pubblica, in seguito al deposito del progetto governativo al "Bundesrat" nel gennaio ed al "Bundestag" in febbraio. Il progetto di legge prevede sensibili miglioramenti delle prestazioni, in particolare l'erogazione senza alcun limite di tempo, subordinata alla partecipazione graduata dell'assicurato alle spese di cura e medicinali. Esso prevede parimenti un sistema secondo cui gli onorari dei medici saranno stabiliti per ciascuna prestazione.

A causa delle proteste dei sindacati e dei medici delle mutue contro la partecipazione degli assicurati e le modalità di fissazione degli onorari, il Governo e le controparti studiano attualmente alcune modifiche dei paragrafi contestati del progetto, dopo che la SPD aveva già respinto il progetto nella forma originaria.

CONCLUSIONI

54. L'evoluzione congiunturale, in genere molto favorevole per l'industria tedesca nel 1960, è stata accompagnata da un'intensa attività sindacale. Gli aumenti salariali e la riduzione dell'orario di lavoro sono stati in primo piano.

L'aliquota dei miglioramenti degli stipendi e dei salari conseguiti nel 1960, pari al 7%, si è mantenuta nel complesso nell'ambito del saggio di incremento della produzione. Il divario tra salari contrattuali e salari effettivi si è accentuato in seguito alla miglioramento delle prestazioni extracontrattuali, che gli imprenditori hanno dovuto ripetutamente accordare a causa dell'aumento della concorrenza in materia di manodopera, dovuta all'esaurimento delle riserve sul mercato del lavoro.

In materia di orario di lavoro un altro passo verso la settimana di 44 ore è stato effettuato rispetto all'anno precedente. La adozione della settimana di 40 ore a far data dal 1° luglio 1965 è stata fissata contrattualmente, sulla base di una realizzazione graduale, per l'industria siderurgica e metallurgica.

Rispetto alla crisi dei due anni precedenti, caratterizzata da allarmanti incidenze sociali, la situazione è migliorata nelle miniere di ferro e di carbon fossile. I turni non lavorati sono stati assai rari. Peraltro la fluttuazione della manodopera, in particolare l'esodo degli operai più giovani, e la mancanza di nuove leve di lavoratori costituiscono un serio problema.

55. I provvedimenti legislativi in materia di disciplina del lavoro, contemplati dalla presente relazione, sono stati diretti a migliorare considerevolmente la tutela dei giovani lavoratori.

Il riordinamento del lavoro festivo e domenicale nella industria siderurgica, contemplato dal Governo federale, ha incontrato la decisa opposizione degli imprenditori e dei lavoratori nella sua forma originaria. La discussione su questo problema, che ha trovato eco nell'opinione pubblica, era ancora aperta al termine del periodo contemplato dalla presente relazione.

Del pari incompiuta alla stesso epoca era la riforma dell'assicurazione malattia prescritta dalla legge. La sua introduzione non è prevista per la legislatura in corso. Per il momento il legislatore si limiterebbe ad una disciplina parziale, contenuta nella proposta di legge diretta a modificare e ad integrare la legge sul miglioramento della sicurezza economica dei lavoratori in caso di malattia. La proposta prevede il pagamento del salario netto integrale in caso di malattia del lavoratore.

BELGIO

Capitolo I - SITUAZIONE ECONOMICA

- 1) Pur non perdendo di vista la flessione dell'attività carboniera si può affermare che l'economia belga è stata caratterizzata nel 1960 dal proseguimento dell'espansione il cui ritmo, molto rapido nel 1959, ha registrato tuttavia un rallentamento.
- 2) Il commercio estero, da cui dipende principalmente l'economia belga, è stato condizionato dall'indebolimento della domanda, in particolare quella proveniente dagli Stati Uniti e dal Congo. Il favorevole sviluppo del commercio con i paesi del Mercato Comune ha potuto compensare solo parzialmente questa situazione. Al termine dell'anno si è tuttavia manifestata una netta ripresa. Il saggio di incremento delle esportazioni è stato del 14% circa nel 1960.
- 3) Il livello dell'attività industriale è rimasto elevato in diversi settori, specialmente nell'industria chimica, nell'industria tessile e nella siderurgia. Una tendenza al consolidamento si è manifestata verso la metà dell'anno nell'industria delle costruzioni meccaniche che aveva beneficiato di un forte sviluppo delle commesse alla fine del 1959 e durante la prima metà del 1960. Al termine dell'anno la domanda di un determinato numero di prodotti si è di nuovo intensificata. Astraendo dalla difficile situazione dell'industria carboniera, si può dire che nel complesso la produzione industriale si è mantenuta a livelli soddisfacenti; il suo saggio d'incremento è stato del 6% circa rispetto al 1959.

Tabella 1 (1)

Indice generale della produzione industriale (2)												
Base : 1953 = 100												
Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	113	113	119	120	120	122	104	110	125	127	133	127
1960	123	130	133	132	131	129	109	119	131	131	133	115
Variazio ne % 1959/60	+8	+15	+12	+10	+9	+6	+5	+8	+5	+3	-	-9

- (1) Ad eccezione dell'industria edilizia, dei prodotti alimentari e dei generi voluttuari.
- (2) Fonte : Ufficio Statistico delle Comunità Europee.

4) E' proseguito il riassorbimento della disoccupazione. La riduzione, molto forte all'inizio dell'anno rispetto all'anno 1959, è stata ragguardevole anche nei mesi seguenti. Nell'insieme delle industrie, ad eccezione dell'industria estrattiva, i lavoratori colpiti da disoccupazione sono stati sensibilmente meno numerosi che nel 1959. Nel 1960 la media giornaliera del numero di disoccupati controllati è stata inferiore del 20% circa a quella del 1959. La media annua del numero di disoccupati integrali (uomini e donne) è diminuita del 13% circa.

Tabella 2 (1)

Disoccupazione nell'insieme delle attività : media giornaliera
(migliaia di disoccupati)

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	317	335	236	205	177	165	152	146	151	157	161	198
1960	251	229	177	161	147	137	127	121	119	121	132	162
variazione % 1959/60	-21	-35	-22	-22	-17	-17	-16	-17	-21	-23	-18	-18

Gli effettivi occupati nell'insieme delle industrie e nei trasporti, in diminuzione nel 1959, sono leggermente aumentati nel 1960.

Tabella 3 (2)

Indici degli effettivi occupati nell'industria e nei trasporti

Base : 1953 = 100

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	92	91	93	93	93	94	93	93	95	94	95	93
1960	93	92	94	94	94	94	94	94	95	95	94	94
variazione % 1959/60	+1	+1	+1	+1	+1	-	+1	+1	-	+1	-1	+1

(1) Fonte : Istituto Nazionale di Statistica

(2) Fonte : I.R.E.S. Lovanio.

5) Nessuna tensione si è manifestata al livello dei prezzi. Nell'insieme i corsi delle materie prime sono stati orientati al ribasso. I prezzi all'ingrosso sono rimasti stazionari e l'indice dei prezzi al minuto ha registrato un movimento stagionale normale.

Tabella 4 (1)

Indice dei prezzi al minuto (esclusi i fitti)

base : 1953 = 100

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	108,7	108,9	108,8	108,9	109,2	109,6	109,8	110,1	110,2	110,4	110,6	110,
1960	110,3	110,2	109,9	109,8	109,8	110	109,7	109,6	109,8	110,1	110,2	110,

6) Il problema dell'espansione economica, nell'ambito del risanamento delle finanze pubbliche, resta la preoccupazione maggiore del governo belga. Con un incremento che secondo le prime valutazioni corrisponde al 4% del prodotto nazionale lordo rispetto al 1959, il Belgio resta il paese della Comunità con il saggio d'incremento meno elevato.

7) Sono stati adottati vari provvedimenti legislativi al fine precipuo di promuovere e di incoraggiare l'accelerazione dell'espansione economica : un decreto reale del 7 ottobre 1960 ha istituito all'interno del Consiglio di Ministri un "Comitato ministeriale di coordinamento economico" incaricato di elaborare le direttive generali della politica economica del governo e di cercare la soluzione dei problemi economici che interessano parecchi ministeri. Lo stesso decreto precisa i compiti del ministro incaricato del coordinamento economico che provvede inoltre al funzionamento del Comitato predetto.

Un decreto reale del 25 novembre 1960 ha istituito un "Comitato nazionale dell'espansione economica" inteso a rafforzare ed a completare l'azione dell'Ufficio di programmazione economica, istituito con decreto reale del 14 ottobre 1959.

(1) Fonte : I.R.E.S. Lovanio.

Il nuovo Comitato dovrà proporre gli obiettivi generali della politica economica, segnatamente in materia di investimenti, d'occupazione, di prezzi e di salari. Esso fornirà indicazioni sulle prospettive dei vari settori economici.

Il Comitato è composto di 10 membri, cinque dei quali rappresentanti delle organizzazioni più importanti dei lavoratori. Esso deve consentire di associare gli ambienti economici e sociali alla programmazione economica e per conseguenza contribuire ad una migliore armonizzazione delle decisioni e della posizione di questi gruppi con gli obiettivi perseguiti dal governo.

Nel settore carbonifero un progetto di legge prevede l'istituzione d'un "Direttorio" dell'industria carboniera e la sostituzione dell'attuale "Conseil National des Charbonnages" con un "Comité National des Charbonnages" (1) che sarebbe dotato di vasti poteri e avrebbe in particolare la missione di determinare, se necessario, listini di prezzi e condizioni di vendita, di fissare obiettivi generali e aliquote di produzione, di stabilire il calendario delle chiusure e l'importo degli investimenti, di determinare la politica sociale da perseguire da parte delle imprese, ecc.

Per favorire il risanamento del mercato carbonifero e, mediante sovvenzioni, lo smercio delle eccedenze di produzione, con legge 28 luglio 1960 è stato istituito un Fondo temporaneo alimentato da un diritto speciale sull'olio combustibile. Tale diritto di importo decrescente è fissato annualmente con decreto reale. Esso sarà soppresso al termine del terzo anno.

9) La crisi congolese ha reso ancora più urgente la rapida determinazione di un programma generale di risanamento.

(1) Composto di 15 membri e di un presidente : 4 rappresentanti dei datori di lavoro (2 per la Campine, 2 per il Bacino del Sud), 4 rappresentanti sindacali, 4 rappresentanti dei consumatori e dei negozianti, 3 membri designati su proposta ministeriale.

La necessità di una tale politica è tanto evidente che l'accordo paritetico nazionale interprofessionale dell'11 maggio 1960, trattato qui di seguito, ha fatto dipendere il successo dei provvedimenti in materia sociale dalla messa in opera d'un programma di espansione economica.

Il nuovo programma governativo prevede provvedimenti che devono costituire un "piano d'accelerazione dell'espansione economica nell'ambito del risanamento delle finanze pubbliche". I principali provvedimenti contemplati sono da una parte la creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro in cinque anni, d'altra parte l'effettuazione di circa 6 miliardi di economie concernenti in particolare il bilancio della Pubblica Istruzione e le sovvenzioni versate dallo Stato ai vari fondi di Sicurezza Sociale.

Il governo ha depositato a tale scopo l'8 novembre 1960 un progetto di legge "d'espansione economica, di progresso sociale e di risanamento finanziario", chiamato comunemente "legge unica" (1). Questo progetto, complesso e concernente gli aspetti più vari della vita pubblica è stato accolto freddamente in tutti gli strati della popolazione, d'altronde per ragioni molto diverse secondo gli ambienti.

I sindacati lo considerano come un "piano d'austerità" e perfino "di regresso sociale". Essi temono che le economie prospettate nel settore sociale comportino una riduzione delle prestazioni fornite a titolo di vecchiaia, di disoccupazione e di malattia. Per quanto concerne l'aumento delle imposte essi rinnovano la loro rivendicazione di una vasta riforma fiscale e ritengono che le imposte indirette siano già di gran lunga troppo elevate rispetto alle imposte dirette.

(1) Con qualche modifica il progetto di legge è divenuto la legge del 14 febbraio 1961.

Infine i sindacati dubitano che il governo abbia realmente la possibilità di determinare la creazione di 20.000 nuovi posti di lavoro all'anno.

La nuova legge ha dato luogo, alla fine del 1960, ad un movimento di sciopero di rara ampiezza, analizzato più a lungo in appresso, che ha paralizzato per circa un mese i settori di base dell'economia belga.

Capitolo II - POLITICA SALARIALE E EVOLUZIONE DEI SALARI

A. Situazione generale

10) A seguito di numerose rivendicazioni sindacali, nel mese di marzo hanno avuto inizio negoziati a livello nazionale tra i rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali di datori di lavoro e di lavoratori.

Per quanto riguarda in particolare i salari, le rivendicazioni avevano per oggetto il salario settimanale garantito, il doppio peculio di ferie, il miglioramento del regime degli assegni familiari e il salario orario minimo.

I negoziati hanno portato alla conclusione dell'accordo dell'11 maggio 1960, valido fino a tutto il 1962. Con questo accordo le controparti sociali si sono impegnate a cercare in comune le soluzioni da proporre o da apportare ai problemi economici e sociali di carattere generale e nazionale. Ma l'avvenimento più importante da segnalare è l'accettazione del principio di una "programmazione sociale" sul piano nazionale e interprofessionale.

Il programma di realizzazione tiene conto delle disposizioni sociali che dovranno intervenire per via legislativa, quali l'istituzione del salario settimanale garantito e l'indennizzo dei lavoratori in caso di chiusura di imprese, di cui si tratterà più esplicitamente di seguito. Esso concerne unicamente, per la durata dell'accordo, il miglioramento dei vantaggi complementari (doppio peculio per la seconda settimana di ferie, aumento degli assegni familiari).

11) La corresponsione dell'assegno complementare di ferie ha carattere progressivo dal 1960 al 1963. Al termine di questo periodo

i lavoratori beneficeranno per l'intera durata delle ferie di un pecu-
lio che rappresenta il doppio della retribuzione normale.

12) D'altro canto i rappresentanti padronali si sono impegnati
a versare un contributo supplementare dello 0,5% agli assegni familiari
a decorrere dal 1° gennaio 1961.

13) Per quanto riguarda il salario minimo i rappresentanti delle
organizzazioni firmatarie hanno constatato che era impossibile includere
questo argomento nei limiti di una programmazione al livello nazionale
e interprofessionale. Essi hanno rinviato il problema alle commissioni
paritetiche, accettando però di svolgere un'attività arbitraria in caso
di disaccordo.

14) I rappresentanti dei sindacati si sono resi garanti del ri-
spetto dell'accordo sul piano interprofessionale. La F.G.T.B. ha però
sottolineato il suo punto di vista, secondo cui una reale programmatio-
ne sociale è possibile solo qualora si instauri una programmazione o
una pianificazione economica. I rappresentanti delle organizzazioni fir-
matarie hanno espresso l'augurio di veder realizzata la "programmazione"
anche al livello dei settori d'industria.

15) In seguito a queste raccomandazioni si sono svolti negoziati
e conclusi vari accordi - in particolare nell'industria della cera-
mica, dell'edilizia e delle fabbricazioni metalliche - relativi a aumen-
ti salariali del 2-3 %, alla generalizzazione della settimana di 45 ore
e alla concessione di giorni di ferie supplementari per eventi familiari.

16) L'istituzione del "salario settimanale garantito", che non
ha potuto essere realizzata mediante negoziati paritetici, ha formato
oggetto di una legge del 20 luglio 1960, entrata in vigore il 1° agosto.

2510/61 1

La nuova legge, che non si applica né agli apprendisti né agli impiegati, comprende due tipi di disposizioni : da un lato disposizioni definitive che modificano o completano la legge del 10 marzo 1900 sul contratto di lavoro e che garantiscono agli operai il pagamento del 100 % del salario in una determinata serie di casi; dall'altro disposizioni di carattere temporaneo, il cui effetto scade il 31 dicembre 1964, che concedono agli operai l'80 % del salario normale in caso di malattia o di incidente che non sia un infortunio sul lavoro. Queste disposizioni hanno carattere sperimentale.

Di seguito si analizzano brevemente queste varie disposizioni per quanto concerne i salari :

a) Rischi coperti al 100 % e permanentemente dalla nuova legge :

L'operaio (o l'operaia) ha diritto al salario normale per un periodo di sette giorni, per le giornate d'attività normale per le quali avrebbe avuto diritto al salario se non si fosse trovato nell'impossibilità di lavorare :

- in caso di incidente tecnico verificatosi nell'impresa, tranne che in caso di rifiuto di un lavoro sostitutivo conforme alle sue idoneità fisiche e intellettuali,
- in caso di infortunio sul lavoro (a decorrere dal primo giorno di incapacità lavorativa),
- in caso di disoccupazione completa o di instaurazione di un regime di lavoro a tempo ridotto risultante da cause economiche, qualora il datore di lavoro abbia omesso di notificare tale fatto per affissione almeno sette giorni prima,
- all'inizio del periodo di riposo precedente o seguente il parto.

b) Rischi coperti per l'80 % e temporaneamente in caso di malattia o di incidente che non sia un infortunio sul lavoro :

Occorrono due presupposti : l'incapacità lavorativa deve avere una durata minima di 14 giorni e l'operaio deve essere stato ininterrottamente al servizio della stessa impresa per almeno sei mesi.

In tal caso il lavoratore ha diritto all'80 % del salario normale per un periodo di sette giorni, a decorrere dal primo giorno d'incapacità al lavoro.

Si rammenta che le modalità di pagamento sono diverse a seconda che i lavoratori siano occupati in imprese che contano meno o più di 10 lavoratori (impiegati compresi).

Deroghe sono possibili sulla base di decisioni emanate da commissioni paritetiche o adottate con decreto reale.

In tal modo il datore di lavoro e l'organismo d'assicurazione malattia-invalidità potranno essere dispensati dall'obbligo di corrispondere il salario in caso d'interruzione del lavoro nei rami di attività dove esiste un fondo di sicurezza e nella misura in cui tale obbligo è posto a carico del fondo. La deroga è disposta con decreto reale solo dopo consultazione della commissione paritetica.

D'altro canto possono essere accordate dal Re dispense non superiori ad un periodo di dodici mesi a favore di determinati settori dell'economia la cui situazione è momentaneamente difficile.

17) La legge sul salario settimanale garantito incontra numerose difficoltà d'applicazione attualmente all'esame del Consiglio Nazionale del Lavoro. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto che essa sia completata e migliorata.

18) L'abbuono del cambio (coefficiente rettificatore) concesso ai lavoratori belgi di frontiera che lavorano in Francia in applicazione dell'accordo del 6 dicembre 1949 e del protocollo del 21 marzo 1959 sugli abbuoni e trasferimenti, è stato ripetutamente modificato nel corso del 1960.

Per tener conto del movimento dei salari registrato nella siderurgia e nella metallurgia, il Governo francese ha deciso in quattro occasioni - in marzo, giugno, settembre e dicembre 1960 - di diminuire dell'1 % ogni volta il tasso dei coefficienti rettificatori. Quest'ultimo ammonta pertanto al 15 % per le industrie produttrici e trasformatrici di metalli, con effetto dal 1° dicembre 1960. Nelle altre industrie esso è del 13 %. Il massimale dei trasferimenti è stato fissato a 650 NF al mese.

L'indennità concessa dal Governo belga è stata interamente soppressa per tutti i lavoratori di frontiera.

B. Miniere di carbon fossile

19) La produzione nelle miniere di carbon fossile è leggermente diminuita rispetto al 1959. La ripercussione degli scioperi di fine anno ha interessato però profondamente la produzione carboniera fin dal mese di dicembre; per questo mese soltanto la produzione è diminuita del 16 % circa. Nel complesso è stata registrata una riduzione delle scorte.

Tabella 9 (1)

Produzione di carbon fossile

1.000 t

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	2088	11576	2038	2057	1851	1905	1601	1698	1882	2016	1992	2053
1960	1904	1932	2043	1921	1869	1830	1514	1820	1937	1944	2015	1731
variazione % 1959/ 1960	-8,9	+22,5	+0,4	-6,7	+0,9	-4	-5,5	+6	+2,9	-3,6	+1,1	-15,7

Tabella 10 (1)

Scorte complessive di carbon fossile presso le miniere

1.000 t

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	7084	7035	7347	7541	7555	7627	7690	7763	7753	7767	7716	7496
1960	7341	7386	7440	7439	7441	7417	7253	7078	6979	6794	6878	6565
variazione % 1959/ 1960	-3,6	+4,9	+1,2	-1,4	-1,6	-2,8	-5,7	-8,9	-10	-12,6	-13,5	-12,4

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone-acciaio.

20) In seguito al proseguimento del risanamento dell'industria carboniera belga, nel corso del 1960 si è fortemente accentuata la tendenza alla diminuzione degli effettivi occupati nelle miniere.

Per contro il rendimento è nel complesso aumentato.

Tabella 11 (1)

Numero degli operai in forza all'interno delle miniere di carbon fossile
(escluso il personale di categoria intermedia e di sorveglianza)

migliaia di operai

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	97,5	96,8	95,7	94,1	92,3	91,0	89,2	87,2	86,3	85,5	85,0	84,4
1960	83,7	83,0	82,0	80,5	77,9	77,0	74,6	72,8	72,6	72,3	71,9	71,6
variazione % 1959/ 1960	-14	-14	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-16	-16	-16	-15

Tabella 12 (1)

Rendimento per operaio all'interno e
per turno nelle miniere di carbon fossile
(escluso il personale di categoria intermedia e di sorveglianza)

in kg

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	1292	1332	1331	1351	1387	1391	1384	1388	1417	1434	1486	1487
1960	1468	1518	1530	1532	1561	1572	1594	1594	1627	1630	1649	1688
variazione % 1959/ 1960	+14	+14	+15	+13	+13	+13	+15	+15	+15	+14	+11	+14

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone e acciaio.

21) La crisi perdurante nell'industria carboniera belga ha indotto le organizzazioni sindacali dei minatori a occuparsi principalmente delle sue ripercussioni sociali.

All'esame della crisi carboniera è stato destinato alla fine di dicembre un congresso straordinario della Centrale Sindacale dei lavoratori delle miniere (F.G.T.B.). Quest'ultima vede la soluzione del problema carboniero nella nazionalizzazione dell'industria carboniera e giunge perfino a auspicare la nazionalizzazione dell'industria energetica. La F.G.T.B. dà il proprio appoggio a una effettiva riconversione e reclama l'introduzione immediata della settimana di 40 ore a parità di salario. Essa chiede altresì la rapida costituzione di una società nazionale di gestione.

La Centrale des Francs-Mineurs (C.S.C.) critica l'applicazione del risanamento nelle miniere, realizzata a suo parere senza alcun piano d'insieme e auspica riforme di struttura intese a facilitare la soluzione dei problemi di ordine tecnico e ad agevolare la collaborazione tra le parti interessate. Essa vede nella riduzione della durata di lavoro a parità di salario una delle principali soluzioni alle attuali difficoltà dell'industria carboniera belga.

22) Le variazioni dell'indice dei prezzi al minuto, registrate fin dal gennaio 1960, non sono state tali da consentire nelle miniere di carbon fossile aumenti dei salari ancorati all'indice.

I salari effettivi sono leggermente aumentati rispetto al 1959.

Tabella 13 (1)

Salario orario diretto nelle miniere di carbon fossile				
Anno	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1959	38,54	39,11	39,12	39,89
1960	39,50	39,79	39,75	40,09
variazione % 1959/60	+2,5	+1,7	+1,6	+0,5

Poichè i salari orari diretti sono in leggero aumento rispetto all'evoluzione del costo della vita, si è potuto constatare per il 1960 un lieve miglioramento del potere di acquisto dei minatori. Tuttavia sembra che l'aumento dei salari orari diretti sia fra l'altro la conseguenza di modificazioni nella struttura dell'occupazione.

Tabella 14

Indici del potere di acquisto dei salari orari diretti nelle miniere di carbon fossile (2)				
1° trimestre 1959 = 100 (all'interno e all'esterno)				
Anno	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1959	100	101,3	100,6	101,9
1960	101,3	102,2	102,3	102,7
variazione % 1959/60	+1,3	+0,9	+1,6	+0,8

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone-acciaio.

(2) Calcolati riferendo l'indice dei prezzi al minuto all'indice dei salari orari diretti.

C. Industria siderurgica

23) L'industria siderurgica ha continuato ad essere caratterizzata da un ritmo elevato di produzione, sensibilmente superiore a quello dell'anno 1959. Questa attività è stata resa possibile dalle importanti commesse ricevute dai mercati europei, dato che la domanda del mercato americano è stata debole.

Tabella 15 (1)

Produzione d'acciaio greggio												1.000 t		
Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1959	506	465	504	541	485	568	517	503	572	619	549	604		
1960	561	593	665	592	611	625	563	642	649	638	605	435		
variazione % 1959/60	+11	+27	+32	+9	+26	+10	+9	+28	+13	+3	+10	-28		
Produzione di ghisa														
1959	476	435	488	439	477	505	483	470	513	553	522	554		
1960	539	532	584	526	556	550	537	578	568	581	564	405		
variazione % 1959/60	+13	+22	+20	+8	+17	+9	+11	+23	+11	+7	+8	-27		
Produzione di prodotti finiti														
1959	376	338	369	405	365	404	347	338	419	441	398	429		
1960	405	439	452	400	409	414	348	414	446	437	414	300		
variazione % 1959/60	+8	+30	+22	-1	+12	+2	-	+22	+6	-1	+4	-30		

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone-acciaio.

24) L'elevato livello della produzione nell'industria siderurgica ha naturalmente esercitato una favorevole influenza nel settore dell'occupazione, manifestatosi con un aumento del numero di operai occupati in questa industria. L'aumento è però relativamente modesto ove lo si raffronti all'aumento della produzione, dovuto prevalentemente - a quanto pare - ad un incremento della produttività.

Tabella 16 (1)

Numero di operai occupati nell'industria siderurgica (operai in forza alla fine del mese)												
Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	51278	51120	51314	51483	51598	52020	52265	52803	52970	53083	53109	53252
1960	53407	53493	53525	53629	53805	54026	54144	54439	54525	54466	54464	54440
variazione % 1959/60	+4	+5	+4	+4	+4	+4	+3	+3	+3	+3	+2	+2

Le variazioni dell'indice dei prezzi al minuto, registrate a decorrere dal gennaio 1960, non sono state tali da provocare nell'industria siderurgica aumenti dei salari ancorati all'indice.

I salari effettivi, invece, sono aumentati regolarmente rispetto al corrispondente periodo del 1959. Ove si tenga conto dell'aumento relativamente lieve del costo della vita, si può dire che l'aumento del potere di acquisto dei lavoratori siderurgici è stato del 5 % circa nel 1960. Ma anche per la siderurgia è opportuno tener conto di una certa evoluzione della struttura dell'impiego.

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone-acciaio.

Tabella 17 (1)

Salario orario diretto medio nella siderurgia				
Anno	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1959	40,38	40,66	41,59	42,85
1960	42,74	43,18	43,56	44,18
variazione % 1959/60	+6	+6	+5	+3

Tabella 18

Indici del potere di acquisto dei salari orari diretti nell'industria siderurgica (2)				
1° trimestre 1959 = 100				
Anno	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1959	100	100,5	102,1	104,5
1960	104,6	105,9	107	108
variazione % 1959/60	+4,6	+5,4	+4,8	+3,3

26) Per quanto concerne il salario orario minimo nell'industria siderurgica la commissione paritetica nazionale, riunitasi l'8 giugno 1960, ha constatato che l'applicazione della cifra di 25 franchi effettuata il 31 agosto 1959 non creava alcun problema, poichè questa cifra minima era garantita ai lavoratori maschili adulti con rendimento normale e poichè essa si intendeva comprensiva di tutti i premi e dell'incidenza della riduzione settimanale del lavoro da 48 a 45 ore. Questa cifra minima è divenuta di 25,65 franchi in seguito ad un aumento generale del 2,5 % dei salari applicato il 1° settembre 1959 in virtù dello scatto del meccanismo salari/indice.

Nel 1960 non vi è stato alcun aumento generale dei salari che fosse applicabile a tutti gli operai del settore grazie ad un accordo paritetico.

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino statistico carbone-acciaio.

(2) Calcolati riferendo l'indice dei salari orari diretti all'indice dei prezzi al minuto.

Capitolo III - EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

A. L'evoluzione dei rapporti collettivi di lavoro

27) Sul piano dei rapporti professionali l'evento più importante da segnalare è stato la conclusione, l'11 maggio 1960, dell'accordo detto "di programmazione sociale", mediante il quale le controparti sociali si sono impegnate a rispettare fino al 1962 una determinata disciplina sociale sul piano nazionale e interprofessionale.

I firmatari dell'accordo si sono riuniti di nuovo all'inizio di luglio. Sono stati istituiti due gruppi di lavoro incaricati d'esaminare rispettivamente la questione dell'aumento degli assegni familiari e la questione della riforma e del risanamento del regime di sicurezza sociale.

28) Per quanto concerne l'impiego, un decreto reale del 31 maggio ha istituito una commissione consultiva nazionale per il riadattamento professionale dei lavoratori disoccupati in seguito alla chiusura di alcune miniere. La commissione ha il compito di esprimere il suo parere sullo svolgimento delle modalità di esecuzione dell'aiuto di riadattamento professionale. Questo decreto annulla il decreto del 4 gennaio 1958 istitutivo di una commissione dello stesso tipo per il Borinage.

29) Una legge del 12 luglio 1960 ha modificato la legge 9 luglio 1926 sui Consigli di Frobiviri. Questa legge è intesa essenzialmente a permettere l'accelerazione della liquidazione delle controversie di cui i consigli sono investiti e apporta qualche modifica di dettaglio per quanto concerne la competenza e la procedura. La legge istituisce nuovi consigli nelle provincie del Limburgo e del Lussemburgo e prevede alcuni provvedimenti temporanei per la designazione dei membri del consiglio.

30) L'anno 1960 è stato principalmente caratterizzato sul piano sociale da una accentuata ripresa dei rapporti paritetici, basati sulla reciproca fiducia e sulla conferma da parte delle controparti sociali della necessità d'una politica d'espansione economica che sola può garantire la continuità del progresso sociale. L'accordo nazionale di programmazione sociale, trattato all'inizio di questo capitolo, ha sanzionato tale politica e doveva consentire l'instaurazione di un'era di pace sociale.

La nuova tendenza nei rapporti sociali ha indotto i sindacati a chiedere che alcuni vantaggi sociali siano riservati unicamente ai loro membri e che sia trovata una soluzione per tale problema in occasione del rinnovamento dei contratti in vigore. Questa rivendicazione incontra però il rifiuto delle organizzazioni dei datori di lavoro.

31) Il progetto governativo di "legge unica", presentato in un clima già turbato dalla crisi carboniera e dalla crisi congolese, ha dato luogo al termine dell'anno ad uno sciopero fra i più lunghi del dopoguerra.

Tale sciopero ha avuto inizio il 20 dicembre nei servizi pubblici comunali. In seguito esso si è rapidamente esteso all'intera Vallonia e a Bruxelles nonché alla parte fiamminga del paese, principalmente a Gand, Anversa, Malines ed a varie altre località. La F.G.T.B. ha lasciato ampia libertà alle sue organizzazioni regionali e professionali per decidere la loro posizione.

I sindacati cristiani non hanno partecipato al movimento ed hanno deciso di esaurire in primo luogo tutte le possibilità di discussione.

B. L'evoluzione delle condizioni individuali di lavoro

32) Il problema dell'occupazione, che si era già posto con urgenza nel 1959, ha rafforzato l'azione sindacale, per la sicurezza dell'esistenza. I sindacati, che si erano rivolti sempre più ai

pubblici poteri, hanno ottenuto soddisfazioni su questo piano con la emanazione della legge 27 giugno 1960, relativa all'indennizzo dei lavoratori in caso di chiusura d'impresa; e della legge sul salario settimanale garantito, trattata nel capitolo II.

Oltre a questioni d'ordine puramente salariale, quest'ultima legge implica alcune modificazioni delle condizioni di lavoro a favore del lavoratore : prolungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento definitivo che intervenga in un periodo di lavoro a tempo ridotto, sospensione del contratto di lavoro rimandata di sette giorni in caso di incidenti tecnici, fissazione per via legale dell'indennizzo delle assenze per ragioni di famiglia e di attività civica.

33) L'indennizzo delle assenze per eventi familiari e per lo adempimento degli obblighi civici era stato regolato finora da convenzioni. Per la prima volta questo indennizzo è regolato da una legge che prevede per l'operaio la conservazione del salario normale in occasione di tali eventi. I casi suscettibili di retribuzione sono stati fissati dal decreto reale del 25 ottobre 1960 applicabile a tutti i lavoratori ove convenzioni già in esistenza non prevedano una regolamentazione più favorevole.

34) La legge del 27 giugno 1960 relativa all'indennizzo dei lavoratori licenziati in caso di chiusura d'impresa, già analizzata come progetto di legge nell'edizione 1959 di questa pubblicazione, si applica soltanto alle imprese che hanno occupato almeno 50 lavoratori a tutto il 30 giugno dell'anno che precede la chiusura.

In breve questa legge dispone :

- da una parte che le commissioni paritetiche, o in mancanza il Re, determinano i metodi di base ai quali è predisposta in caso di chiusura d'impresa la preventiva informazione delle autorità e degli organismi interessati e dei lavoratori; le commissioni

paritetiche inoltre sono incaricate di determinare i metodi in base ai quali è organizzato il ricollocamento dei lavoratori;

- d'altra parte che in caso di licenziamento per chiusura d'impresa (1) ogni lavoratore con almeno 5 anni di anzianità nell'impresa riceve un'indennità di licenziamento variabile secondo l'anzianità (da 5.000 a 15.000 F.b.). Questa indennità è cumulabile con le indennità per rescissione di contratto di locazione di lavoro, con le indennità di disoccupazione e con gli assegni familiari.

La legge prevede inoltre l'istituzione di un "Fondo d'indennizzo dei lavoratori licenziati in caso di chiusura di impresa", sul quale saranno corrisposte le indennità in caso di carenza del datore di lavoro. Il fondo sarà alimentato nel 1960 e 1961 con un contributo padronale annuo di 30 franchi per ogni lavoratore occupato.

35) Deroghe sono previste per quanto concerne l'indennizzo. Un decreto reale del 18 luglio, emanato con parere conforme al Consiglio Nazionale del Lavoro, esclude fra l'altro dal campo d'applicazione della nuova legge i lavoratori "occupati nelle imprese contemplate dagli articoli 80 e 81 del Trattato C.E.C.A.", che possono già beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 56 del Trattato.

E' da sottolineare il carattere provvisorio di questa legge, emanata a titolo sperimentale per una durata di tre anni (rinnovabile eventualmente per due anni).

36) Infine un decreto reale del 1° settembre 1960 ha modificato alcune disposizioni del decreto 2 aprile 1947 in materia di giorni festivi. Questa legge generalizza in particolare una prassi già esistente in un numero determinato di settori d'industria, secondo la quale i lavoratori occupati in un giorno festivo hanno diritto ad un giorno di congedo compensativo, retribuito a norma delle disposizioni in vigore per i giorni festivi.

-
- (1) E' considerata chiusura d'impresa :
- a) la cessazione definitiva della principale attività di un'impresa che comporti il licenziamento di almeno il 75 % del personale;
 - b) la cessazione definitiva della principale attività d'un reparto d'impresa, qualora essa comporti il licenziamento di almeno 40 lavoratori rappresentante al minimo il 75 % del personale di questo reparto.

Le disposizioni della predetta ordinanza concernono in particolare :

- i giorni festivi ricorrenti in periodi di disoccupazione parziale,
- i giorni feriali coperti parzialmente da un'indennità,
- le assenze giustificate,
- la nozione di "giorni lavorativi" per il calcolo dell'assiduità e per la fissazione del periodo di riferimento,
- gli impiegati retribuiti totalmente o parzialmente a cottimo.

Capitolo IV - SICUREZZA SOCIALE

37) La riforma progettata dall'assicurazione malattia e invalidità, cioè il "Piano Servais", non ha potuto essere attuata nel 1960.

Tuttavia si sono adottati vari provvedimenti per unificare talune regolamentazioni dell'assicurazione sociale e per armonizzare, nel senso dell'aumento, vari massimali d'imponibile dei contributi, nonché talune regole concernenti il collegamento di questi massimali e dell'importo delle prestazioni all'indice dei prezzi al minuto.

38) Gli aumenti dell'indice, intervenuti nel 1959, avevano provocato una maggiorazione automatica del 5 % per talune prestazioni sociali, ma la tendenza decrescente dell'indice nel corso dei primi mesi del 1960, avrebbe dovuto comportare una riduzione di queste prestazioni. Tuttavia le riduzioni delle indennità di disoccupazione e delle pensioni di vecchiaia che dovevano essere attuate il 1° marzo non hanno avuto luogo in virtù di un decreto del governo e le riduzioni delle indennità accordate ai minorati fisici e agli invalidi sono state limitate al 2,5 % invece che al 5 %.

L'aumento, reso necessario al 1° gennaio dal collegamento all'indice del massimale d'imponibile dei contributi dovuti all'assicurazione vecchiaia e reversibilità degli impiegati, è stato sospeso con legge del 22 febbraio 1960 : il massimale, che doveva essere portato a F.b. 10.000 al mese, è stato provvisoriamente mantenuto a F. b. 8.000.

39) Sul piano giuridico la situazione è divenuta più chiara dopo la promulgazione della legge 12 aprile 1960 e del decreto 13 aprile 1960. Questi provvedimenti legislativi hanno consentito di

realizzare l'unificazione, a partire dal 1° aprile, dei massimali d'imponibile dei contributi per i settori degli assegni familiari, dell'assicurazione disoccupazione o dell'assicurazione malattia e invalidità degli operai ed impiegati, nonchè per il settore del peculio familiare (ferie pagate) degli impiegati. Il nuovo massimale è stato fissato a Fr.b. 8.000.

Il massimale concernente l'assicurazione vecchiaia e di reversibilità degli impiegati è stato fissato a Fr.b. 8.400 a partire dalla stessa data.

Si è dunque verificato il 1° aprile 1960, un aumento generale dei massimali da 6.000 a 8.000 Fr.b. per quanto concerne i settori assegni familiari, assicurazione disoccupazione e assicurazione malattia e invalidità per gli operai e gli impiegati, e da 8.000 a 8.400 Fr.b. per i contributi riguardanti l'assicurazione vecchiaia degli impiegati.

Questi due massimali d'imponibile dei contributi sono collegati all'indice 110 al pari delle prestazioni sociali in vigore al 1° gennaio 1960, incluse quelle aumentate del 5 %. In futuro i massimali dell'imponibile dei contributi e gli importi delle prestazioni sociali varieranno del 2,5 % in più o in meno, per ciascuna variazione corrispondente dell'indice di 2,75 punti. Per quanto riguarda i massimali dell'imponibile dei contributi e le prestazioni trimestrali, la variazione entrerà in vigore il primo giorno del trimestre successivo al periodo in cui l'indice avrà raggiunto o superato, durante due mesi consecutivi, il limite oltre il quale interviene la modifica.

40) La legge 20 luglio 1960 istitutiva del salario settimanale garantito è stata analizzata nel suo insieme nel capitolo II concernente la politica salariale e l'evoluzione dei salari. Esso sarà dunque menzionato in questa sede soltanto per memoria e per quanto riguarda la sua applicazione nei confronti degli operai minatori in particolare.

Di fronte alla precaria situazione esistente nell'industria carboniera un decreto reale del 29 luglio 1960, emanato in applicazione della legge summenzionata, ha escluso per un periodo di 12 mesi gli operai minatori dal beneficio del pagamento durante una settimana del 1'80 % del salario normale in caso di assenza dovuta a malattia. Questa decisione ha formato d'altronde oggetto di una protesta da parte dei sindacati dei minatori.

Per contro gli operai minatori hanno continuato a beneficiare, a norma dei decreti reali del 2 marzo e del 1° settembre prorogati fino al 4 marzo 1961, della soppressione del giorno di carenza settimanale prescritto per la concessione delle indennità di disoccupazione.

In virtù della legge del 2 gennaio e del decreto reale del 7 gennaio è stato nondimeno decretato che i diritti a pensione (o a una rendita) degli operai minatori non potevano essere inficiati da un eventuale ritardo nel pagamento dei contributi. In futuro si eviteranno i ritardi nei pagamenti dei contributi delle imprese a titolo del regime speciale degli operai minatori adottando disposizioni più rigorose per quanto concerne la riscossione o applicando interessi di mora più elevati.

41) Occorre pure segnalare :

- l'aumento dello 0,5 % del contributo all'assicurazione vecchiaia e reversibilità degli operai (vecchi tassi : rispettivamente del 4,25% per i lavoratori ed impiegati; nuovi tassi : lavoratori 4,4 % e impiegati 4,5 %), a partire dal 1° gennaio 1960;
- la riorganizzazione del sistema degli assegni familiari mediante l'istituzione di due uffici autonomi che saranno gli unici competenti in materia, cioè :
 - l'Ufficio nazionale degli assegni familiari per salariati,
 - l'Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori indipendenti.

Due decreti reali del 25 ottobre sono stati emanati in applicazione di questa legge. Essi modificano rispettivamente le leggi coordinate relative agli assegni familiari per lavoratori salariati e la legge del 10 giugno 1937 che estende gli assegni familiari ai datori di lavoro ed ai non salariati. Queste ordinanze sono unicamente intese a concordare la terminologia delle due leggi con l'istituzione dei due nuovi Uffici nazionali degli assegni familiari;

- il versamento del peculio familiare di ferie per il 1960 fino a concorrenza di un dodicesimo degli assegni familiari percepiti nel 1959;
- il ripristino della pensione individuale di vecchiaia e di reversibilità degli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 1960 (legge del 22.2.1960); il contributo (corrisposto esclusivamente dall'impiegato interessato) è fissato al 3 % ed è imputato sul contributo globale (4,25%); l'interessato può beneficiare della pensione corrispondente a questa parte del suo contributo dal momento in cui egli raggiunge l'età della pensione, anche se egli continua a lavorare. Diversi decreti reali del 20 agosto 1960 prevedono le modalità d'applicazione di tale principio;
- la revisione, successiva al rialzo dei prezzi al minuto, delle indennità di invalidità accordate a partire dal 13° mese di incapacità dovuta a malattia che sono portate da Fr.b. 106 per giorno lavorativo a Fr.b. 112 (per gli invalidi con carichi familiari) e da Fr.b. 75 per giorno lavorativo a Fr.b. 80 (per gli invalidi senza famiglia a carico); sono stati adeguati nella stessa proporzione gli importi massimi delle retribuzioni da prendere in considerazione per la fissazione delle indennità concernenti i primi dodici mesi d'una malattia.

42) Come già è stato fatto l'anno scorso, saranno menzionati alla fine di questo capitolo l'aiuto di riadattamento ed i provvedimenti adottati dall'Alta Autorità a favore degli operai minatori belgi costretti a disoccupazione parziale.

Ricordiamo in primo luogo che mentre l'esecutivo della C.E.C.A. dal 10 febbraio 1960 non può più decidere di intervenire a norma del § 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, le operazioni di riadattamento che hanno dato luogo ad una decisione positiva prima di tale data hanno la garanzia fino al loro termine dell'appoggio finanziario dell'Alta Autorità e del governo interessato.

Nel 1960 è stata dunque proseguita l'esecuzione delle decisioni adottate a norma del § 23, secondo le modalità degli accordi conclusi dall'Alta Autorità con il Governo belga.

E' stata proseguita a ritmo accelerato la realizzazione del programma di chiusure delle miniere, sottoposto all'Alta Autorità nel dicembre 1959, e sono state perfino anticipate le date di talune chiusure. Sui 24 pozzi per i quali era stata accordata l'applicazione del § 23 all'inizio del 1960, 21 sono stati chiusi prima della fine di luglio e gli altri tre saranno chiusi, secondo la decisione del 19 ottobre 1960 del "Conseil National des Charbonnages", nel corso del primo semestre del 1961.

D'altro canto è opportuno ricordare altresì che per completare le sue possibilità di azione nel settore del riadattamento, l'Alta Autorità ha assunto nel luglio 1959, presso il Consiglio speciale di Ministri, l'iniziativa d'una proposta di revisione dell'art. 56 mediante l'aggiunta di un art. 56 bis. La procedura iniziata nel frattempo si è conclusa nel 1960, conformemente ai punti di vista espressi all'Alta Autorità; quest'ultima è ora autorizzata per tutto il tempo della validità del Trattato e a richiesta del governo interessato, ad aiutare lavoratori il cui licenziamento sia determinato dall'evoluzione strutturale del mercato.

Nell'attuale situazione le nuove disposizioni dell'art. 56, applicabili alla manodopera delle miniere di ferro, della siderurgia e delle miniere di carbon fossile saranno utilizzate a favore del risanamento dell'industria carboniera. Così nel novembre e nel dicembre 1960 l'Alta Autorità ha accolto favorevolmente tre richieste d'intervento a favore di tre pozzi dell'industria carboniera belga chiusi nel 1960.

43) Un sistema decrescente è stato previsto per i primi nove mesi del 1960 per quanto concerne l'indennità speciale temporanea concessa dall'Alta Autorità ai lavoratori delle imprese carboniere del Belgio costretti a disoccupazione parziale e collettiva per mancanza di sbocchi dell'impresa.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 1960 essa è stata eguale al 20 % del salario giornaliero del beneficiario, ed ha continuato ad essere concessa a partire dal terzo giorno di disoccupazione mensile.

Nel 1960 questa indennità è stata decresciuta; il numero massimo di giornate di disoccupazione, consecutive o no, indennizzabili nello stesso mese diminuiva secondo il periodo in oggetto.

gennaio e febbraio	8
marzo e aprile	7
maggio e giugno	6
luglio e agosto	5
settembre	4

CONCLUSIONI

44) Il miglioramento della congiuntura economica osservato nel 1959, è proseguito nel corso del 1960, ma ad un ritmo leggermente più lento. La maggior parte dei settori industriali è stata caratterizzata da un livello elevato di produzione. E' proseguito il risanamento dell'industria carboniera belga. Tuttavia la crisi carboniera persiste e la produzione del carbone è diminuita del 20 % circa nei confronti del 1957; di questa recessione occorre continuare a tener conto nella valutazione dell'accrescimento globale della produzione industriale.

Ad eccezione dell'industria estrattiva la diminuzione della disoccupazione è stata importante nell'insieme del paese.

45) I sindacati hanno proseguito e rafforzato la loro azione a favore della sicurezza dell'esistenza e della stabilità dell'occupazione. Essi hanno conseguito soddisfazioni sul piano legislativo con la pubblicazione delle leggi relative all'indennizzo dei lavoratori in caso di chiusura di imprese e al salario settimanale garantito. Quest'ultima legge costituisce un'innovazione in materia di contratto di lavoro dato che introduce in quest'ultimo alcuni vantaggi sanzionati dalla legge sul contratto di lavoro subordinato. Occorre precisare che in virtù d'una deroga i lavoratori delle miniere sono esclusi, per un periodo di 12 mesi, dal beneficio di una delle disposizioni della nuova legge, cioè quella concernente il pagamento durante una settimana dell'80 % del salario normale in caso d'assenza per malattia. Tale disposizione è valida altresì nell'industria siderurgica. Ciò è giustificato dal fatto che i lavoratori delle imprese di competenza della C.E.C.A. percepiscono gli aiuti di riadattamento previsti dall'antico § 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie e dall'art. 56 del Trattato.

Per quanto riguarda la legge sulle chiusure d'impresa è interessante ricordare i provvedimenti previsti per la preventiva informazione dei lavoratori, delle autorità e degli organismi interessati in caso di chiusura.

Due avvenimenti in apparenza contraddittori hanno caratterizzato in particolare il 1960. Con la firma al livello nazionale e interprofessionale di un accordo di programmazione sociale, valido fino alla fine del 1962, è stato convenuto tra le controparti sociali - oltre all'immediata concessione ai lavoratori di alcuni vantaggi connessi con il salario - di rispettare una continuità e una determinata disciplina nei rapporti paritetici. Il miglioramento del clima sociale doveva essere utilizzato per determinare in comune nuovi obiettivi economici e mettere in opera i necessari provvedimenti di riorientamento.

La fine dell'anno è stata però turbata da scioperi di insolita ampiezza e durata. Principalmente diretto contro il progetto di "legge di espansione economica, di progresso sociale e di risanamento finanziario", il conflitto è stato scatenato al livello regionale dalla F.G.T.B. La C.S.C. non ha partecipato al movimento.

L'incertezza che regnava al termine dell'anno nel mondo operaio rende i programmi e le rivendicazioni abbastanza difficili da prevedere. Sembra che i sindacati si adopereranno anzitutto per la difesa del diritto di sciopero e per l'introduzione di riforme fondamentali di struttura. Indipendentemente da questo programma di carattere generale, la riduzione a 40 ore settimanali della durata del lavoro senza perdita di salario resta la maggiore rivendicazione dei sindacati dei minatori che cercheranno di ottenere altresì che non sia più rinnovata nei loro confronti la clausola derogatoria contenuta nella legge sul salario settimanale garantito.

46) I prezzi sono rimasti nel complesso stazionari e non sono stati tali da determinare aumenti dei salari ancorati all'indice nelle industrie della Comunità.

Il potere d'acquisto dei lavoratori delle miniere non ha subito notevoli variazioni nel corso dell'anno. Per contro il suo aumento è stato abbastanza sensibile nella siderurgia.

Per quanto riguarda la sicurezza sociale sono stati adottati provvedimenti d'unificazione di determinate legislazioni e di armonizzazione per quanto riguarda vari massimali d'imponibile di contributi. Il contributo all'assicurazione vecchiaia e di reversibilità degli impiegati è stato aumentato. Sono stati istituiti due uffici autonomi competenti in materia di assegni familiari. Resta tuttavia ancora da realizzare la riforma dell'assicurazione malattia e invalidità.

FRANCIA

CAPITOLO I - SITUAZIONE ECONOMICA

1) Gli ultimi anni del 1959 sono stati caratterizzati dall'inizio di una ripresa economica, conseguente alla tendenza depressiva del periodo precedente. Tuttavia, se le difficoltà congiunturali erano state meno sensibili in Francia che nella maggioranza degli altri paesi europei, la ripresa del 1959 è stata anch'essa meno netta. Infatti, il prodotto nazionale lordo a prezzi costanti è aumentato solo del 2% contro il 5% in Germania e oltre il 6% in Italia.

Il rapporto 1959 della Banca di Francia sottolinea la parte determinante che nella ripresa hanno avuto le esportazioni, stimolate dalla congiuntura mondiale, mentre la domanda interna dello Stato e dei privati, "trattenuta durante la maggior parte dell'anno da numerosi elementi d'incertezza" restava stazionaria, anzi in diminuzione. D'altra parte, "l'entrata in vigore dei primi provvedimenti d'applicazione previsti dal Trattato di Roma ... ha stimolato soprattutto lo spirito d'iniziativa e di competizione delle imprese francesi, mentre l'estensione dei contingenti e la riduzione dei diritti doganali attenuavano gli effetti sui prezzi delle decisioni finanziarie e monetarie della fine del 1958".

2) Uno dei principali elementi che avevano favorito la ripresa, vale a dire le esportazioni, si mantengono ad un ritmo soddisfacente, ma nel 1960 cessano di essere l'elemento motore dell'espansione. Rispetto al 1959, esse aumentano del 20% in volume e del 27% in valore, a seguito di un cambiamento di struttura derivante da un netto miglioramento dell'esportazione di prodotti finiti. Per contro le importazioni, che avevano subito forti compressioni, aumentano anch'esse ugualmente del 27% in valore sotto la spinta del progresso economico. La bilancia commerciale è equilibrata. Il pericolo d'inflazione sembra scongiurato, dato che i prezzi hanno subito degli aumenti inferiori a quelli che la ripresa faceva temere.

3) Gli investimenti sono, d'altra parte, in aumento dall'8% al 10%, dato che il miglioramento della politica governativa in questo

campo ha contribuito a rimuovere alcuni ostacoli all'espansione. Infatti, in occasione dell'Assemblea Generale del 16 gennaio 1960, il C.N.P.F. (1) sottolineava che l'incertezza e la mancanza di coordinamento in questo campo, come in quello dell'esportazione, rischiavano di porre la Francia in una situazione sfavorevole rispetto agli altri paesi del Mercato Comune, e di accentuare le differenze di evoluzione tra settori.

Quest'ultimo elemento sussiste nel 1960 e non manca di avere ripercussioni sull'evoluzione dei salari. Le difficoltà di ordine congiunturale apparse nel corso degli anni precedenti in alcune industrie di beni di consumo durevoli sussistono ancora, mentre si constata un progresso generale nelle industrie di investimenti e nella produzione di base, ad eccezione delle miniere di carbon fossile. Alcuni settori (chimica, elettronica, siderurgia) sono in forte espansione. E' lecito pertanto rilevare fin d'ora la notevole differenza d'evoluzione tra le industrie della C.E.C.A. (cfr. Capitolo II).

4) A seguito della ripresa economica pressochè generale registrata fin dal mese di aprile, il Governo sembra orientarsi verso una ripresa moderata del consumo interno, frenata sensibilmente nel corso degli anni precedenti, a scapito di alcuni rami industriali, in particolare il settore elettrodomestico, il settore automobilistico, le macchine agricole.

La produzione industriale aumenta dell'8% circa ed è lecito pensare che si tratti in questo campo di un ritmo di espansione ottimo.

(1) Conseil National du Patronat Français

Tabella I

Indice della produzione industriale (1)
(esclusa l'edilizia) Base 1952 = 100

	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Media annuale
1959	152	162	140	179	158
1960	175	180	158	192	176
% di variazione 1960/1959	+ 15%	+ 11%	+ 13%	+ 7%	+ 11%

6) Nel corso dell'anno i prezzi al minuto registrano un aumento meno accentuato che nel 1959 : + 0,8% da gennaio a dicembre per l'indice dei 179 articoli, contro 3,6% nel 1959; + 2,2% nel corso dello stesso periodo per quanto riguarda i 250 articoli (1959 : + 3,5%).

Tabella II

Indice dei prezzi al minuto dei 179 articoli. Regione parigina (1)
Base luglio 1957 = 100

	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1959	117,0	118,21	118,03	118,11	118,31	118,42	119,19
1960	122,12	112,51	122,26	122,28	122,73	122,25	122,52
% di variazione 1960/1959	+ 4,4	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,5	+ 3,7	+ 3,2	+ 2,8
	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Media annuale	
1959	119,73	120,37	121,15	121,37	121,24	119,26	
1960	123,12	123,21	123,27	123,12	123,09	122,71	
% di variazione 1960/1959	+ 2,8	+ 2,4	+ 1,7	+ 1,4	+ 1,5	+ 2,9	

(1) Fonte : I.N.S.E.E.

Indice dei prezzi al minuto dei 250 articoli. Regione parigina (1)

Base luglio 1956/giugno 1957 = 100

	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1959	124,0	125,7	125,4	125,4	124,6	124,9	125,3
1960	130,1	130,4	130,4	130,6	130,3	130,2	130,7
% di variazione 1960/1959	+ 4,9	+ 3,7	+ 4,0	+ 4,1	+ 4,6	+ 4,2	+ 4,3
	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Media annuale	
1959	125,9	126,5	127,6	128,4	128,4	126,2	
1960	131,9	132,1	132,3	132,7	133,0	131,2	
% di variazione 1960/1959	+ 4,8	+ 4,4	+ 3,7	+ 3,3	+ 3,6	+ 4,0	

7) L'occupazione rimane pressochè stabile rispetto al 1959. Ma si registra una domanda piuttosto sostenuta di operai specializzati. Il numero dei disoccupati soccorsi resta pressochè invariato. L'indice di attività è invece in aumento, nonostante riduzioni di orario limitate a qualche settore. Nel secondo trimestre esso raggiunge il livello del 1958.

Tabella III

Indice di attività (2)

(numero di ore di operaio effettuate)

Base 1954 = 100

	Gennaio	Aprile	Luglio	Ottobre
1959	103,5	103,7	106,1	106,4
1960	105,0	105,6	107,1	107,8
% di variazione 1960/1959	+ 1,4	+ 1,8	+ 0,9	+ 1,3

(1) Fonte : I.N.S.E.E.

(2) Insieme delle attività, ad esclusione dell'agricoltura e delle Amministrazioni pubbliche
Fonte : Ministero del Lavoro

8) Uno sforzo di coordinamento economico si compie tuttavia nel senso di una "economia concertata", attraverso riunione d'informazione tra capi d'impresa e funzionari, nonchè mediante i piani di sviluppo. Allo scopo di assicurare la transizione tra il terzo e il quarto piano quadriennale (in preparazione per il 1962), il "Commissariat Général au Plan" ha elaborato un "piccolo piano" di 18 mesi (luglio 1960-1961). Quest'ultimo deve correggere il ritardo rispetto al terzo piano che terminava a fine 1959. Questo piano è caratterizzato da una grande elasticità, dall'accento posto sullo sviluppo degli investimenti piuttosto che su quello del consumo. Esso prevede un aumento del 5,5% del prodotto nazionale lordo annuo, nonchè un rialzo dei salari dello 1% per trimestre, che il Ministro delle Finanze reputa essere il massimo supportabile senza inflazione. Il Governo intende favorire con opportuni provvedimenti finanziari alcuni settori particolari : insegnamento, rete stradale, beni strumentali.

D'altra parte, il comitato detto "Rueff-Armand", costituito il 13 novembre 1959, ha pubblicato nel settembre 1960 una relazione su "gli ostacoli che si oppongono all'espansione dell'economia". Tale relazione, che secondo l'espressione di uno dei suoi autori aveva come finalità di "radiografare l'economia francese" è il risultato delle deliberazioni di alte personalità della vita economica : datori di lavoro, lavoratori, professori, agricoltori, finanziari e costituisce per ciò stesso un'innovazione. Sulla base delle sue raccomandazioni, il Governo potrà adottare i provvedimenti che riterrà necessari.

Infine la creazione, con decreto del 16 giugno, della Société de Développement Industriel et Commercial (SODIC) ha lo scopo di coordinare gli interventi pubblici, in materia di conversione industriale e di sviluppo regionale.



CAPITOLO II - POLITICA SALARIALE ED EVOLUZIONE DEI SALARI

A. Situazione generale

9) Le ripercussioni sui salari della ripresa economica si fanno sentire soprattutto a partire dal secondo semestre.

All'inizio dell'anno i salariati otterranno che il loro potere di acquisto, dopo le diminuzioni da questo subite nel 1958 e nel 1959, non ha più raggiunto il livello massimo registrato nel luglio 1957. Vero è che gli abbastanza numerosi accordi salariali - firmati durante l'ultimo trimestre 1959 - hanno provocato degli aumenti considerevoli (6,7% nel corso del 1959). Tuttavia, gli aumenti sono stati notevolmente più elevati nel settore privato che nel settore pubblico. Ma i sindacati stimano al 10% (padre di famiglia, 2 figli), nel gennaio 1960, la perdita del potere di acquisto rispetto al luglio 1957. I massimi aumenti salariali previsti dal Governo (4% per l'intero anno 1960) sono giudicati nettamente insufficienti dai sindacati.

Rivendicazioni e scioperi hanno dato luogo nel corso dei mesi da marzo a giugno, segnatamente nel settore pubblico, dove si tratta di un richiamo alle promesse fatte alcuni mesi prima piuttosto che di una prova di forza che, a quanto pare nessuno è disposto a tentare.

Durante questo periodo sorgono alcuni conflitti anche in altri settori, tra cui quello metallurgico. Essi si traducono, in genere, in sospensioni dal lavoro, certo frequenti, ma di breve durata.

Tabella IV

Numero di giornate di lavoro perdute per conflitti sociali in migliaia di unità (1)

	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1959	205,0	730,4	384,0	122,5	100,7	76,0
1960	8,2	30,5	99,5	70,7	299,0	271,9
	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Novembre	Dicembre
1959	45,5	17,0	35,8	79,4	92,0	49,2
1960	52,4	7,0	38,0	119,0	50,9	22,5

Si osserverà che, ad eccezione dei mesi di maggio-giugno e, in misura minore di ottobre, il numero delle giornate di sciopero è nettamente inferiore a quello del 1959. Ma il 1959 è caratterizzato da un evento particolare: lo sciopero dei lavoratori belgi delle zone di frontiera protrattosi per più mesi e che ha rappresentato circa 2/3 del totale delle giornate perdute. Di conseguenza se si esclude questo caso particolare, il numero delle giornate di sciopero è stato più elevato nel 1960 che nel 1959.

Le rivendicazioni hanno per oggetto, oltre che aumenti salariali, la semplificazione dei sistemi di retribuzione mediante incorporazione di premi nei salari di base, la diminuzione dello scarto tra salari contrattuali ed effettivi, la soppressione degli abbattimenti di zona, la garanzia di occupazione sotto forma di un salario mensile garantito, nonchè la riduzione della durata effettiva del lavoro e sull'adeguamento delle indennità di disoccupazione.

10) Tuttavia a partire dal mese di luglio e fino a tutto il 31 dicembre sono stati firmati numerosi accordi salariali che prevedono aumenti dal 4% all'8% in media, ma generalmente scaglionati in due tappe. Si deve notare che queste rivalutazioni superano quasi tutti i limiti massimi fissati dal Governo e da questo applicati all'Amministrazione Pubblica e alle imprese nazionalizzate. Nel settore metallurgico della regione parigina interviene un accordo, il 5 ottobre, dopo un lunghissimo susseguirsi di trattative laboriose. Esso sancisce un aumento del 17% delle tabelle, ma bisogna rilevare che nessuna rivalutazione era stata effettuata successivamente al febbraio 1958.

(1) Fonte : Ministero del Lavoro

A decorrere dal 1° ottobre il salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) è aumentato del 2,31% (decreto del 29 settembre), per tener conto dell'aumento, tra luglio e settembre, dell'indice dei 179 articoli rispetto all'indice di riferimento precedente. Lo SMIG passa così, senza la regione parigina, da 160,15 vecchi franchi a 1,6385 NF.

11) L'indice dei salari orari registra, nel 1960, un incremento molto netto e superiore a quello dell'anno precedente.

Tabella V

Indice dei salari orari (a tempo) - Tutti i settori
di attività (1)

Base : gennaio 1956 = 100

	Genn.	Aprile	Luglio	Ott.	Media dei 4 mesi
1959	128,6	131,1	133,1	134,1	131,7
1960	137,2	139,3	141,8	144,3	140,7
% di variazione 1960/1959	+ 6,7	+6,3	+6,5	+7,6	+6,8

Se gli indici del costo della vita registrano appena lo 80,8% e il 2,2% di aumento rispettivamente per i 179 articoli e i 250 articoli, dai bilanci tipo calcolati dalle organizzazioni sindacali risultano degli aumenti maggiori:

- C.F.T.C. : 3,9% d'aumento dal gennaio al dicembre 1960
- C.G.T.-F.O. : 7,-% " " " al dicembre 1960
- C.G.T. : 6,5% " " " all'ottobre 1960

(1) Fonte : Ministero del Lavoro

12) Ma, secondo i calcoli effettuati sulla base dell'indice dei 179 articoli, sembra che il potere di acquisto dei salari - che nel corso degli anni precedenti non aveva praticamente mai raggiunto il livello del luglio 1957 - risalga nel 1960 e superi persino del 5% le cifre del 1957.

Tuttavia, si tratta soprattutto dei lavoratori celibi o coniugati senza figli, poichè dato che gli assegni familiari non hanno mai seguito il ritmo generale dei salari, il livello di vita delle famiglie non segue un'evoluzione altrettanto favorevole (vedi capitolo IV).

B. Miniere di carbone fossile

13) L'industria carboniera francese assume, nel 1960, un posto abbastanza particolare, sia sul piano europeo che sul piano nazionale.

Infatti, le difficoltà che, dopo essere apparse alla fine del 1959, si sviluppano nel 1960, si manifestano più tardi negli altri paesi che avevano conosciuto problemi dello stesso genere, spesso più gravi, nel 1958 e nel 1959. Ma, essendo sopravvenuti più presto, essi si inseriscono in un contesto economico generalmente poco attivo, anzi a tendenza recessiva. In Francia, invece, proprio al momento di una ripresa che si estende alla maggioranza dei settori industriali, le difficoltà carboniere si affermano e provocano, sul piano salariale, l'accentuarsi degli squilibri.

I sintomi abituali : forte aumento delle scorte e apparire della disoccupazione parziale, impongono anch'essi delle riserve. Le scorte sono in gran parte costituite da prodotti difficilmente commerciabili (vedi § 15) e la disoccupazione parziale è largamente limitata - perlomeno nel 1960 - al Centre Midi.

Le cause delle difficoltà dell'industria carboniera sono numerose (1); a quelle di ordine strutturale si aggiungono elementi imprevedibili, come le precipitazioni atmosferiche e la mitezza della temperatura che provocano un forte sottoconsumo dell'elettricità di Francia e dei settori domestici.

(1) Per maggiori particolari cfr. 9^a Relazione Generale dell'Alta Autorità "le conseguenze sociali della crisi carboniera" B.I.T. 1960.

In realtà la situazione è diversa da un bacino all'altro; i problemi più urgenti si presentano nel Centre-Midi. I provvedimenti governativi sono del resto largamente orientati verso la soluzione delle difficoltà di questo bacino.

Nel Nord, invece, comincia a manifestarsi una certa mancanza di manodopera e difficilmente si può assicurare una produzione sufficiente per alcune qualità.

14) Fin dal 10 dicembre 1959 il Ministro dell'Industria precisava degli obiettivi di produzione e una politica energetica, e annunciava la creazione di un Ufficio di Conversione della manodopera che, anche se non era destinato alle sole miniere di carbon fossile, era nondimeno previsto in funzione dei problemi che travagliano questa industria. Il progetto, tuttavia, rimase lettera morta.

Bisogna attendere il 17 giugno 1960 perchè sia pubblicato il "Piano di adattamento delle industrie carboniere" per i cinque anni a venire. Questo piano comporta tre elementi principali :

- una riduzione scaglionata della produzione da 60 milioni di t nel 1960 a 53 milioni nel 1965;
- dei provvedimenti di razionalizzazione attraverso la riduzione di produzione o la soppressione di alcuni pozzi i cui costi sono troppo elevati;
- sul piano sociale, la possibilità di anticipare il collocamento in pensione (decreto del 23 luglio, cfr. capitolo IV) nonché un premio di riconversione e delle indennità complementari a quelle già esistenti, in collegamento con l'azione dell'Alta Autorità in questo settore.

15) I provvedimenti di restrizione previsti dal Governo hanno effetti immediati : la produzione diminuisce in maniera costante, ma le scorte continuano ad aumentare fino al terzo trimestre.

Tabella VI

Produzione di carbon fossile e scorte sul piazzale delle miniere
di prodotti commerciali o secondari (1)

Milioni di t.

	1958	1959				
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno
Produzione	57,7	15,1	14,3	13,3	15,0	57,6
% di variazione rispetto all'anno precedente		- 1,3	+ 2,1	- 2,2	+ 1,4	- 0,2
Scorte a fine periodo	7,0	8,3	9,9	10,5	10,5	10,5
		1960				
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno
Produzione		15,0	13,8	12,8	14,3	55,9
% di variazione rispetto all'anno precedente		- 0,7	- 3,5	- 3,7	- 4,7	- 3,0
Scorte a fine periodo		11,5	12,0	12,6	12,7	12,7

Tuttavia, in Francia oltre il 60% delle scorte è costituito da schlamms, polveri misti e bassi prodotti diversi.

16) Sul piano sociale era aumentato il malcontento nelle miniere dopo la dichiarazione ministeriale del dicembre 1959. I sindacati si preoccupano in modo particolare della diminuzione del numero dei lavoratori all'interno e della disoccupazione parziale.

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bolletino Statistico

Tabella VII

Evoluzione dell'occupazione, del rendimento e del numero dei
turni non lavorati (interno) (1)

	1958	1959			
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Lavoratori iscritti - 1.000 operai	141,1	140,4	138,7	136,4	136,4
% di variazione ri- spetto all'anno pre- cedente		- 1,3	- 1,8	- 2,8	- 3,3
Rendimento in kg	1.680	1.706	1.725	1.727	1.740
Turni non lavorati in % delle presenze possibili	-	-	1,57	1,22	0,16
		1960			
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Lavoratori iscritti - 1.000 operai		133,8	131,2	126,5	125,1
% di variazione ri- spetto all'anno pre- cedente		- 4,7	- 5,4	- 7,4	- 8,3
Rendimento in kg		1.770	1.789	1.809	1855
Turni non lavorati in % delle presenze possibili		6,46	4,68	2,12	0,35

Occorre tuttavia rilevare che la disoccupazione parziale tende a diminuire nel corso dell'anno ed è localizzata soprattutto nei bacini del Centre-Midi.

Già all'inizio dell'anno, i sindacati chiedono l'apertura di trattative concernenti i salari, la durata del lavoro, le pensioni complementari e i problemi posti dai progetti di chiusura dei pozzi e di riconversione nel Centre-Midi. Essi criticano vivamente l'abbandono da due anni a questa parte dell'ancoraggio dei salari minerari al costo

(1) Fonte C.E.C.A. - cifre a fine periodo.
(Bolletino Statistico)

della vita e alla produttività, mentre quest'ultimo registra importanti aumenti.

17) Il Governo, senza alcuna consultazione preventiva dei sindacati, adotta il 26 marzo alcuni decreti in base ai quali i salari di base sono aumentati del 2,5% al 1° gennaio, aumento portato al 4% al 1° maggio. Questa decisione unilaterale, qualificata "nuova forma di statalizzazione" provoca proteste da parte di tutti i sindacati indistintamente.

Si deve notare che già nel corso del 1959 il Governo aveva adottato provvedimenti unilaterali di aumenti salariali. Questi aumenti si limitano a seguire, con un certo scarto, i movimenti dell'indice dei 179 articoli.

Il Governo ritiene dal canto suo che l'equilibrio finanziario non consenta di aumentare i salari in proporzioni più elevate. Per i sindacati, si pone allora il problema del modo di retribuzione dei minatori. La C.G.C. reputa necessaria una riforma completa di struttura e ritiene che i salari debbano essere legati al lavoro fornito (non soltanto al rendimento espresso in kg), perchè, nonostante la meccanizzazione, rimane un margine importante di iniziativa.

18) I sindacati pensano che i minatori non siano più sufficientemente protetti da uno statuto le cui clausole di ancoraggio sono state soppresse. D'altra parte gli aumenti salariali non soltanto non seguono, a loro giudizio, l'evoluzione del costo della vita, ma sono nettamente inferiori a quelli ottenuti dai lavoratori di altre industrie, il che pregiudica la loro posizione relativa nella scala generale dei salari.

In base alle statistiche ufficiali, gli aumenti salariali nominali sono, tra il gennaio 1959 e il dicembre 1960, pari al 13% circa per l'insieme dell'industria (1), mentre raggiungono l'8% appena nelle miniere di carbon fossile.

(1) Fonte : Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda i salari effettivi, l'aumento medio dal 1959 al 1960 è del 3% appena. Occorre tuttavia precisare che si tratta di medie calcolate sull'ultimo mese di ciascun trimestre.

Tabella VIII

Salario orario diretto nelle miniere di carbon fossile (1)

Operai all'interno e all'esterno

In NF (1960 = NF)

	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Media dei 4 trim.
1959	286,45	289,37	289,20	289,20	288,56
1960	2,92	2,97	2,99 p	2,98	2,97
% di variazione 1960/1959	+ 2,1	+ 2,8	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,9

D'altra parte, il potere di acquisto dei salari diretti nelle miniere è appena superiore a quello osservato nel luglio 1957 se si tiene conto dell'indice dei 179 articoli, o anche inferiore del 5% se si prende come base l'indice dei 250 articoli.

Tabella IX

Indice del potere d'acquisto dei salari orari diretti

Miniere di carbon fossile. Interno ed esterno

3° trimestre 1957 = 100 (2)

	1959			
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
in base ai 179 articoli	99,0	99,6	98,3	97,1
in base ai 250 articoli	95,5	96,5	95,7	94,1
	1960			
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
in base ai 179 articoli	97,2	98,7	99,0	98,5
in base ai 250 articoli	94,5	94,5	94,5	94,5

(1) Fonte: C.E.C.A. (Bolletino Statistico) - ivi compresa la parte annuale del premio di produttività, ad esclusione del premio di risultato.

(2) Calcolo effettuato riferendo i salari orari diretti all'indice del costo della vita.

Se il costo della vita rimane stabile, si puo' pensare che nel 1961 si producano dei miglioramenti, poichè sono previsti nuovi aumenti dei salari di base al 1° febbraio e al 1° settembre 1961.

19) Giova precisare che nel 1960 i minatori hanno ottenuto alcune soddisfazioni in settori diversi da quello dei salari : durata del lavoro, pensioni complementari (vedi capitoli III e IV).

La parte annuale del premio di produttività passa da 7.500 Fr. nel 1959 a 80 NF nel 1960, in applicazione del decreto 23 gennaio 1956 che ha legato l'importo di questo premio al rendimento all'interno e all'esterno dell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda il premio di risultato del secondo semestre 1960, il cui tasso risulta dal rendimento realizzato da giugno a novembre, si è posto il quesito se bisognava correggere il rendimento giornaliero, in tutto o in parte, dell'aumento imputabile, dopo il 17 ottobre, a un prolungamento della durata del turno del 3% circa. A titolo transitorio e per questo periodo soltanto, la correzione è stata dell'11,5%.

Per l'insieme dei bacini, il premio ammonta, nel primo semestre, all'11,44% di cui 0,26% di complemento accordato per promuovere una riduzione dell'assenteismo e, nel secondo semestre, all'11,91% di cui 0,45% di complemento d'assenteismo. Per il secondo semestre 1959 il premio era del 10,81% di cui 0,39% di complemento.

C. Miniere di ferro

20) Nel corso del 1959, alcune miniere esportatrici di minerale avevano conosciuto delle difficoltà di smercio. La situazione ridiviene normale nel 1960, salvo nell'Ovest che subisce una sempre maggiore concorrenza dei minerali esteri più ricchi. Nell'insieme, l'estrazione dei minerali di ferro segue un ritmo normale senza raggiungere tuttavia il massimo di produzione possibile grazie alla meccanizzazione.

Tabella X

Estrazione di minerale di ferro (1)

Milioni di t

	1958		1959			
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno
Produzione	60,2	15,3	15,4	14,3	16,5	61,6
% di variazione rispetto al pe- riodo precedente		- 4,4	+ 3,3	+ 2,1	+ 8,6	+ 2,3
	1960					
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno	
Produzione	17,6	17,1	15,5	17,5	67,7	
% di variazione rispetto al pe- riodo precedente	+ 15,0	+ 11,0	+ 8,4	+ 6,1	+ 9,9	

Gli effettivi continuano a registrare una leggera diminuzione. E' probabile che la situazione rimanga pressochè immutata a causa soprattutto della meccanizzazione progredita. Per contro, il rendimento aumenta in misura piuttosto notevole e il lavoro ad orario ridotto (meno di 48 ore la settimana), che ha fatto la sua comparsa nel 1959, diminuisce sensibilmente.

(1) Fonte : C.E.C.A. (Bolletino Statistico)

Tabella XI

Effettivi iscritti e rendimento in tonnellate per turno nelle miniere di ferro (1)

	1958	1959			
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Effettivi in migliaia	24,2	23,9	23,8	23,8	23,7
% di variazione rispetto al periodo precedente		-2,8	- 2,5	- 2,5	- 2,1
Rendimento all'interno, coltivazioni in sotterraneo t/turno	12,67	13,0	13,34	13,80	14,19
		1960			
		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Effettivi in migliaia	23,6	23,4	23,4	23,4	23,20
% di variazione rispetto al periodo precedente	- 1,4	- 1,6	- 1,7	- 1,7	- 2,1
Rendimento all'interno, coltivazioni in sotterraneo	14,44	14,91	14,19	14,19	15,07

21) L'11 gennaio e il 9 febbraio si sono svolte delle riunioni paritetiche che hanno avuto per oggetto

- l'istituzione di un regime di pensione complementare
- una rivendicazione di lunga data : la rivalutazione dei salari e la soppressione del lavoro a cottimo
- la revisione delle indennità di riscaldamento e di alloggio.

Con decreto del 4 maggio, le tabelle salariali sono aumentate in percentuali uguali a quelle delle miniere di carbon fossile, e cioè del 2,5% retroattivamente al 1° gennaio, aumento portato al 4% al 1° maggio. A questa ultima data il salario di base della categoria I esterno (la più bassa) è complessivamente (ivi compresa l'indennità decrescente) di 1,701 NF, e quello della categoria I interno, di 1,834 NF.

(1) Fonte: C.E.C.A. - cifre a fine periodo

Ma si deve rilevare una disposizione intesa a limitare verso l'alto i salari degli operai addetti ai lavori di abbattimento. Ove il rapporto tra il cottimo e la retribuzione minima corrispondente sia superiore a 2, la maggiorazione non supera in valore assoluto quella corrispondente allo spostamento 2. Ora, lo spostamento è in media di circa 2,2.

22) Con accordo del 9 febbraio (decreto del 28 aprile), una indennità di alloggio pari alla metà dell'indennità di base (1) è accordata ai celibi, ad alcune condizioni di anzianità di servizio e di età. Inoltre, con decreto del 5 dicembre, l'indennità di base annua di riscaldamento (operaio coniugato senza prole) è portata da 270 a 280 NF per l'Est e l'Ovest. Ma questo provvedimento non ha un'incidenza pratica per i lavoratori, perchè le somme effettivamente versate già raggiungevano questa cifra in entrambi i bacini.

23) Il salario orario diretto aumenta nel corso dell'anno di poco più del 4%. Ma si tratta soltanto di una media riferita a quattro mesi.

Tabella XII

Salario orario diretto nelle miniere di
ferro (2)

Operai all'interno e all'esterno - Bacino
dell'Est ME (1960: NF)

	Febb.	Maggio	Agosto	Novembre	Media dei 4 mesi
1959	403,79	412,35	412,09	411,68	409,97
1960	4,23	4,37	4,36	4,14	4,28
% di variazione 1960/1959	+ 4,7	+ 6,1	+ 5,8	+ 0,5	+ 4,4

(1) L'indennità di base è quella versata all'operaio coniugato senza prole.

(2) Fonte : C.E.C.A. - Bolletino Statistico

Ma il potere di acquisto dei salari segue un'evoluzione parallela a quella delle miniere di carbon fossile. Posto che il livello assoluto dei salari è sempre stato più elevato, il Governo tende a frenare l'evoluzione nelle miniere di ferro, o quanto meno a mantenerla entro gli stessi limiti di quella delle miniere di carbon fossile.

Tabella XIII

Indice di potere d'acquisto dei salari orari diretti
 Miniere di ferro - Interno e esterno - Agosto 1957 = 100 (1)

	1959				1960			
	Febb.	Magg.	Ag.	Nov.	Febb.	Magg.	Ag.	Nov.
In base ai 179 articoli	95,9	97,8	96,6	95,2	96,9	99,9	99,4	94,4
In base ai 250 articoli	92,3	95,1	94,1	92,1	93,2	96,4	95,0	89,6

Si osserverà che la diminuzione del potere di acquisto è più sensibile che nelle miniere di carbon fossile, soprattutto nel 1959, E' necessario tuttavia tener conto del fatto che il livello dei salari è più elevato e che i periodi di calcolo sono lievemente sfasati : fine trimestre nelle miniere di carbon fossile, metà trimestre nelle miniere di ferro.

(1) Calcolo effettuato riferendo i salari orari diretti all'indice del costo della vita.

D. Industria siderurgica

24) Dopo un anno piuttosto calmo, dalla fine del 1959 si osserva nell'industria siderurgica una nuova ripresa.

Gli indici di produzione, anche se seguono la stessa evoluzione dell'indice generale della produzione industriale, aumentano ad un ritmo molto più rapido. L'industria siderurgica si trova pertanto, con qualche altro settore tra cui la chimica e l'industria elettrotecnica, in testa al movimento d'espansione.

Parimenti il numero dei lavoratori occupati aumenta in maniera costante, anche se moderata. Il numero delle ore di lavoro effettuate aumenta piuttosto lentamente, pur subendo variazioni abbastanza ampie.

Tabella XIV

Indice della produzione, dell'occupazione, delle ore di lavoro effettuate nell'industria siderurgica (1)

	Produzione ghisa greggia	Produzione acciaio	Prod. prodotti finiti e terminali	Occupazione	Numero di ore di lavoro effettuate
Marzo 1959	100	100	100	100	100
Giugno	100,2	102,6	107,3	100,2	101,3
Settembre	99,5	100,6	108,7	101,5	99,2
Dicembre	110,7	108,9	116,1	102,7	105,6
Marzo 1960	117,1	118,5	132,8	103,1	110,6
Giugno	108,8	109,9	118,6	103,7	102,9
Settembre	114,6	117,8	125,1	105,5	104,6
Dicembre	113,7	119,6	134,19	105,8	110,4

(1) Calcolato in base alle cifre C.E.C.A. - Bollettino Statistico

E' questo il segno di un'attività importante, ma bisogna accostarlo ad una notevole rivendicazione sindacale : la riduzione dell'orario effettivo di lavoro (cfr. capitolo III). Occorre peraltro rilevare che altri settori della metallurgia incontrano delle difficoltà che portano talvolta ad un lavoro ad orario ridotto.

25) D'altra parte, all'importante attività svolta dall'industria siderurgica non corrisponde dall'inizio dell'anno un'evoluzione notevole dei salari. Come si ricorderà "il piccolo piano" di transizione stabilito dal "Commissariat au Plan" prevedeva che l'aumento dei salari non avrebbe potuto superare senza pericolo l'1% per trimestre, ossia il 4% all'anno. Già alla fine del 1959 il Governo aveva impartito delle direttive in questo senso. Fur non attribuendo a tali direttive un carattere imperativo, è lecito tuttavia ritenere che esse abbiano influito sulla politica salariale. Nel corso dei primi mesi dell'anno, non era stato firmato alcun accordo salariale nell'industria siderurgica, anche se un movimento cominciava a delinearsi in alcuni settori della metallurgia. Tuttavia, nel corso del secondo semestre 1959 erano stati firmati alcuni accordi nell'industria siderurgica, o erano state applicate delle raccomandazioni padronali d'aumento.

26) A partire dal mese di maggio intervengono degli accordi che si traducono in aumenti delle tabelle generalmente suddivisi in due tappe : maggio o giugno e settembre. L'aumento dei salari minimi resta in generale conforme alle direttive impartite dal Governo : esso supera di rado il 4%. E' il caso dell'accordo firmato il 25 maggio per i dipartimenti della Mosella e della Meurthe et Moselle, e per il Nord (Valenciennes) l'11 giugno. Soltanto nella Loira l'aumento delle tabelle raggiunge il 5%. Non è firmato alcun accordo a Maubeuge; interviene soltanto una raccomandazione padronale d'aumento.

27) Anche se le ripercussioni previste sui salari effettivi non superano le percentuali fissate per le tabelle, le somme effettivamente riscosse dagli operai aumentano nel corso dell'anno in proporzioni più elevate, e cioè dal 7% all'8%.

Tabella XV

Salario orario diretto nell'industria siderurgica (1)

F.fr. (1960: NF)

	Marzo	Giugno	Settembre	Dicembre	Media dei 4 mesi
1959	252,56	251,12	253,41	271,30	257,09
1960	2,71	2,83	2,90	2,93	2,84
% di variazione 1960/1959	+ 7,5	+ 12,7	+14,6	+ 8,1	+10,5

Questo scarto è dovuto a molteplici fattori, segnatamente ai premi che provocano tra salari contrattuali ed effettivi delle differenze che possono raggiungere il 40% nei reparti di produzione e il 15% nei servizi di manutenzione, nonché alla maggiorazione dell'11% per i turni notturni (cfr. infra). Occorre rilevare altresì la notevole incidenza delle ore di straordinario. Allo scopo di ridurre lo scarto che si manifesta tra salari contrattuali e salari effettivi, i sindacati auspicano di aumentare il numero delle discussioni sul piano aziendale, poiché, a loro giudizio, questo problema è difficile da risolvere sul piano regionale.

Tuttavia, la firma dell'accordo di Valenciennes si accompagna a discussioni paritetiche, ancora in corso, sui salari effettivi. I sindacati accolgono con soddisfazione tali discussioni, le prime del genere da qualche anno a questa parte.

28) Basandosi sugli indici ufficiali del costo della vita, il potere di acquisto dei salari orari diretti degli operai siderurgici raggiunge e supera il livello del 1957 in misura superiore, a quanto pare, alla media delle industrie.

(1) Fonte : C.E.C.A. - Bollettino Statistico

Tabella XVI

Indice del potere di acquisto dei salari orari diretti
nell'industria siderurgica (1) - Settembre 1957 = 100

	1959				1960			
	Marzo	Giugno	Sett.	Dic.	Marzo	Giugno	Sett.	Dic.
In base ai 179 articoli	99,2	98,3	97,6	103,8	102,8	107,4	109,2	110,4
In base ai 250 articoli	95,9	95,8	95,4	100,6	99,0	103,5	104,5	104,9

Se si confronta quest'evoluzione con quella delle miniere di carbon fossile, si osservano importanti differenze nel corso del 1960, in quanto l'industria siderurgica registra degli aumenti piuttosto notevoli, mentre le miniere di carbon fossile rimangono ad un livello inferiore a quello del 1957.

29) E' opportuno segnalare che l'attività sindacale si traduce spesso in rivendicazioni sul piano locale : aumento dei premi e integrazione di alcuni di essi nei salari. Nell'industria siderurgica dell'Est è ottenuto un premio speciale all'atto della firma, il 25 maggio, dell'accordo dei salari, per i servizi semicontinui (acciaierie Thomas, blooming, laminatoi) il cui ciclo di lavoro è variabile e si protrae per due o tre turni. Un premio dell'11% è ormai acquisito per il turno notturno.

(1) Calcolo effettuato riferendo il salario orario diretto all'indice del costo della vita.

Capitolo III - CONDIZIONI DI LAVORO

A. L'evoluzione dei rapporti collettivi di lavoro

30) Il fatto più saliente consiste nella riduzione della durata effettiva del lavoro che è stata oggetto, nel corso dell'anno, di molteplici accordi.

Nelle miniere di carbon fossile, i sindacati rivendicavano già da tempo il ritorno alle 40 ore settimanali, considerato come il mezzo migliore per fronteggiare la disoccupazione. Dopo laboriose trattative, un protocollo d'accordo è firmato al 1° ottobre tra gli Charbonnages, les Houillères de Bassin e i sindacati C.G.T. e C.F.T.C.

31) L'accordo entra in vigore, con decisione ministeriale, il 17 ottobre, e stipula tra l'altro :

- "il lavoro nelle miniere di carbone sarà organizzato in modo che il personale di ruolo ... disponga di massima, oltre che della domenica, di una giornata di riposo ogni due settimane ... Le giornate di riposo coincideranno in generale, con il sabato o il lunedì". Sono previsti degli adeguamenti speciali per i servizi continui e semicontinui.
- La durata giornaliera del lavoro rimane, in forza di regolamento, fissata a 7,45 ore all'interno, e a 8 ore all'esterno. Ma la durata effettiva è prolungata di un quarto d'ora ogni giorno lavorato a titolo di compensazione parziale dei giorni di riposo complementari. Questo quarto d'ora di lavoro sarà retribuito secondo le regole abituali, vale a dire con le maggiorazioni per ore di straordinario.
- Il nuovo regime comporta 26 giorni di riposo all'anno, di cui :
 - 4 giorni non pagati scelti tra i giorni festivi
 - 2 giorni speciali (1° maggio e Santa Barbara) retribuiti a tariffa intera.

il resto, ossia 20 giorni, si suddivide in

- 9 giorni di ricupero del 1/4 d'ora di lavoro supplementare
- 5 vecchi giorni festivi retribuiti
- 6 nuovi giorni di riposo retribuiti.

32) Per evitare che alcune giornate siano pagate a tariffa intera (11 giorni vecchi e nuovi) ed altre non siano pagate affatto, poichè si tratta di riposo compensativo (9 giorni), è stato deciso che la retribuzione prevista per 11 giorni sia suddivisa sui 20 giorni. L'indennità per giorno di riposo è pertanto pari a $11/20$, ossia il 55% del salario giornaliero ivi compresi i premi. Il pagamento dei giorni di riposo è così separato dal resto della retribuzione, ma al tempo stesso la ripartizione su 20 giorni delle somme dovute assicura la regolarità delle risorse. Questa riduzione della durata del lavoro non ha alcuna incidenza sulla retribuzione annuale : i lavoratori percepiranno lo stesso importo per 287 anzichè per 302 giorni lavorati.

Un protocollo allegato prevede nuove riunioni per esaminare il caso dei minatori costretti a subire la disoccupazione parziale, affinché non siano pregiudicati dalla nuova disciplina.

Occorre segnalare che il sindacato "Force ouvrière" non ha firmato questo accordo - a suo giudizio esso crea un precedente increscioso - e si dichiara sfavorevole al prolungamento della durata del turno.

33) Con decreto 25 ottobre 1960 è modificato un certo numero di articoli dello Statuto del Minatore. Gli emendamenti si prefiggono di :

- armonizzare le disposizioni dello Statuto con quelle della legislazione generale :
 - a) soppressione dell'ancoraggio in materia di salari, conformemente alle disposizioni delle ordinanze 30.12.58 e 4.2.1959;
 - b) ferie retribuite.

- introdurre nuove disposizioni :

- a) fissazione dei salari con decreto interministeriale, dopo semplice consultazione delle organizzazioni professionali e sindacali;
- b) possibilità di accordare al personale giorni festivi retribuiti nei limiti di un massimo da fissare con decreto;
- c) possibilità di accordare il vantaggio dell'alloggio a dipendenti non previsti dal vecchio Statuto (celibi);
- d) possibilità di istituire una pensione complementare per gli operai,

- temperare le norme relative alla classificazione e alle definizioni dell'occupazione, ai congedi di anzianità, ai vantaggi in natura, prevedendo, sotto forma di decreto, modalità particolari a seconda della natura e delle condizioni di coltivazione delle diverse categorie di miniere;
- precisare il campo d'applicazione dello Statuto in un senso leggermente restrittivo per quanto riguarda i beneficiari e la concessione degli alloggi ai pensionati.

Le organizzazioni sindacali fanno osservare quanto segue :

- Posto che la fissazione del salario in forza di decreto, dopo semplice consultazione, si sostituisce a dati obiettivi che provocano la variazione dei salari, ne consegue un arbitrio che non può soddisfarli;
- D'altra parte finora gli aumenti salariali in pratica erano sempre discussi nell'ambito delle imprese, il che oggi non si verifica più poichè la Direzione delle miniere procede ad una consultazione puramente formale.

Esse ravvisano in questo nuovo modo di fissazione del salario, un indizio sicuro della statalizzazione della loro professione e la soppressione di una garanzia fondamentale concernente il livello della loro retribuzione.

- La restrizione del campo di applicazione dello Statuto, l'affermazione del carattere facoltativo delle indennità di riscaldamento e di alloggio dei pensionati e delle vedove che costituivano un diritto acquisito, la fissazione restrittiva di alcuni termini, l'aggravarsi delle sanzioni disciplinari dimostrano uno stato d'animo sfavorevole delle amministrazioni pubbliche.

Esse sono unanimi nel deplorare l'impossibilità in cui si trovano di procedere ad uno studio preventivo approfondito e di formulare un parere sulle modifiche del loro Statuto.

34) Nell'industria siderurgica i sindacati continuano a rivendicare, finora senza successo, la riduzione della durata del lavoro. Da notare che la durata effettiva del lavoro supera spesso 48 ore per settimana in alcuni stabilimenti.

E' opportuno segnalare a questo proposito che una società siderurgica dell'Est (S.A.F.E.) il 27 settembre ha firmato con i sindacati un accordo sull'istituzione di un Fondo di Regularizzazione delle Risorse chiamato a funzionare quando l'orario di lavoro sarà inferiore alle 48 ore normalmente praticate nello stabilimento, pur rimanendo superiore a 40 ore (se scendesse al di sotto di 40 ore il problema rientrerebbe nel quadro dei regolamenti relativi alla disoccupazione parziale). L'indennità corrisposta è pari al 50% dell'ultimo salario orario medio, ivi compresi i premi e le indennità per ore di straordinario. La durata di indennizzo massimo è di 26 settimane o 208 ore per reparto; esso sarà corrisposto nel limite delle risorse del Fondo. Queste risorse sono costituite da una dotazione della Società.

Si tratta, pertanto, di un accordo dello stesso tipo di quello concluso alla "régie Renault" nel luglio 1959. La C.F.T.C. non ha firmato questo accordo.

35) L'accordo aziendale della "Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire" (C.A.F.L.) scaduto nel 1959 è stato rinnovato il 6 dicembre 1960. Esso diviene operante, per un anno, il 1° gennaio 1961 e prevede l'impegno reciproco di ricercare un accordo prima di ogni sciopero o serrata, mentre le parti riacquistano la loro libertà in caso di disaccordo persistente.

Tra i vantaggi accordati agli operai si deve notare : il riconoscimento dell'organizzazione sindacale nell'impresa e la concessione di 20 ore al mese per delega sindacale; il pagamento dei 2/3 della retribuzione in caso di congedo per motivi di studio o istruzione professionale; delle indennità malattia-infortunio e collocamento in pensione; dei congedi di anzianità; il pagamento di tutti i giorni festivi ai quali va aggiunto un giorno per festa locale; una promessa d'aumento salariale del 3,5% al 1° gennaio 1961; delle disposizioni relative all'anticipo dell'età della pensione.

36) Nell'industria siderurgica dell'Est l'accordo del 25 maggio 1960 contiene una disposizione relativa alla sostituzione della festa di S. Eligio (1° dicembre) a quella dell'8 maggio, soppressa con decreto 11 aprile 1939.

Nel campo della cointerossenza, un decreto del 21 maggio e una circolare interministeriale del 23 dicembre 1960 completano l'insieme dei testi di applicazione dell'ordinanza 7 gennaio 1959. Essi precisano i criteri da prendere in considerazione per valutare la partecipazione collettiva del personale all'incremento della produttività, nonché le condizioni necessarie per l'accoglimento delle domande. Si tratta dell'ultima delle tre formule di partecipazione ai risultati: partecipazione al capitale, all'autofinanziamento e all'incremento della produttività.

I progetti di cointerossenza che, come si ricorderà, non sono applicabili alle miniere, continuano tuttavia a provocare resistenze padronali e operaie. Infatti, non è stato firmato alcun accordo sul piano delle organizzazioni nazionali o regionali di datori di lavoro e di lavoratori; esistono solo dei contratti aziendali, che non superano il numero di 23, mentre non ne esiste alcuno nelle industrie della Comunità. I più importanti riguardano Péchiney (partecipazione al capitale), Manufrance (partecipazione agli utili e alle riserve), Béghin (partecipazione agli utili). Questi contratti comprendono complessivamente 23 mila salariati. Nessuno è basato sulla produttività, mentre la formula lanciata nel 1955 aveva conosciuto un certo successo.

B. L'evoluzione dei rapporti individuali di lavoro

37) In questo campo non vi è alcuna attività legislativa da segnalare per il 1960. Basta indicare la formazione di una giurisprudenza relativa al libero esercizio delle funzioni di delegato del personale nell'impresa. Ne risulta, a quanto pare, una tendenza ad una interpretazione giuridica abbastanza larga, nel quadro delle regolamentazioni previste a tale scopo.

Capitolo IV - SICUREZZA SOCIALE

38) Il 1960 è caratterizzato al tempo stesso da numerose modifiche delle prestazioni e dei contributi e da importanti riforme sulla struttura e sulla portata della Sicurezza sociale.

A. Modifiche del livello delle prestazioni e dei contributi

39) Nel settore dell'aiuto ai disoccupati, sono state aumentate sia l'assistenza legale ai disoccupati che le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione complementare contrattuale : (1)

L'indennità giornaliera complementare minima in caso di disoccupazione completa dell'UNEDIC è portata :

a Parigi	: da 3,80 NF a 4,10 NF al 1° marzo e a 4,20 NF al 1° settembre
in provincia	: da 3,70 NF a 4,00 NF al 1° marzo e a 4,10 NF al 1° settembre o da 3,50 NF a 3,80 NF al 1° marzo e a 3,85 NF al 1° settembre.

Con decreto 26 settembre 1960 il Governo ha aumentato del 10% circa a decorrere dal 1° ottobre 1960, le indennità in caso di disoccupazione completa, portandole

a 3,85 NF al giorno (nella zona che comporta
l'abbattimento massimo),
da 3,80 NF a 4,20 NF (a Parigi)

per le persone sole. Gli assegni per la moglie passano a 1,65 NF nella zona di abbattimento massimo e a 1,80 NF a Parigi. Nuove regolamentazioni in materia di contratti collettivi, dichiarati di obbligo generale con decreto 13 luglio 1960, hanno esteso il campo d'applicazione del contratto relativo all'indennità complementare di disoccupazione ai lavoratori stagionali, alle persone che esercitano un'attività temporanea, ai viaggiatori, ai rappresentanti di commercio, ecc..., nonché ai salariati della marina mercantile e ai dipendenti delle imprese di trasporto in concessione.

(1) Queste disposizioni non si applicano al settore minerario.

40) In ragione del loro ancoraggio rispetto ai salari, le rendite e pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti sono state aumentate del 10,5% con effetto dal 1° aprile.

Parimenti gli assegni familiari propriamente detti, l'indennità di maternità (e gli assegni prenatali) sono stati aumentati del 5% a decorrere dal 1° agosto 1960 (decreto 8 settembre 1960) con aumento del salario di riferimento (il salario di base è stato portato da 210 NF a 220,50 NF al mese). Posto che le associazioni familiari e i sindacati hanno protestato violentemente contro l'insufficienza di tale aumento, il Governo ha promesso di attuare a decorrere dal 1° gennaio 1961 un "aumento sostanziale" di tutte le prestazioni familiari.

41) In materia di finanziamento, conviene anzitutto rilevare l'aumento del massimale dei contributi alla Sicurezza sociale. Questo massimale che è applicabile altresì al regime speciale delle miniere, è stato portato, con effetto dal 1° luglio 1960, (decreto 29 giugno 1960), da

6.600 NF all'anno (550 NF al mese) a

7.080 NF " " (590 NF al mese)

e, con effetto dal 1° gennaio 1961, a

7.200 NF all'anno (600 NF al mese).

Questi rialzi del massimale nonché gli aumenti sopracitati delle prestazioni familiari sono validi anche per i minatori (1). D'altra parte, alcune disposizioni dei decreti di riforma del 12 maggio sono applicabili al regime speciale delle miniere. Cio' premesso, alcuni tassi di rimborso e alcune nomenclature delle prestazioni sono, a partire da questa data, identici nei due regimi. E' impossibile esaminare ora particolareggiatamente i numerosi rimaneggiamenti amministrativi che il regime speciale delle miniere ha subito nel corso dell'anno, segnatamente per quanto riguarda la procedura in materia di controllo e di contenzioso.

(1) Il contributo padronale al rischio malattia era stato portato dal 6% al 7% al 1° dicembre 1959.

42) Tra gli altri miglioramenti delle prestazioni corrisposte ai minatori notiamo ancora l'applicazione, a partire dal 1° marzo, dell'aumento del 3,31% - provocato dal rialzo dell'indice dei salari del minatore (1) - di tutte le pensioni vecchiaia, invalidità, vedove e orfani e altre prestazioni versate dalla C.A.N. (Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines) (decreto del 30 maggio).

D'altra parte, il contributo padronale all'assicurazione vecchiaia dei minatori (influenzato dal rapporto esistente tra il numero dei pensionati e quello del personale in attività di servizio) è aumentato; infatti il tasso è stato portato dal 13,31% al 13,98% a decorrere dal 1° gennaio 1960, mentre il contributo operaio non ha subito alcun cambiamento (il tasso resta fisso all'8%). La parte dello Stato passa dal 17,44% al 18,31%.

B. Modifiche strutturali

Nel 1960 l'evoluzione delle strutture della Sicurezza sociale è stata caratterizzata da una riforma, i cui principi sono stati stabiliti nel decreto del 12 maggio, e la cui applicazione è stata attuata in forza di molteplici decreti ministeriali e regolamenti di amministrazione pubblica. La riforma mira principalmente ad unificare l'organizzazione e la legislazione sulla sicurezza sociale, e a meglio coordinare il funzionamento dei diversi organismi. Allo scopo di conseguire tali obiettivi sono stati istituiti :

- un comitato incaricato di elaborare provvedimenti efficaci per assicurare il coordinamento e l'applicazione di tutte le regolamentazioni in materia di Sicurezza sociale;
- un "ispettorato generale della sicurezza sociale" incaricato di controllare i diversi regimi.

Inoltre, il Ministero del Lavoro è stato dichiarato competente per :

(1) Categoria IV per il Nord-Pas-de-Calais

- l'informazione generale degli assicurati sociali;
- la formazione del personale direttivo degli organismi della sicurezza sociale.

Molti altri articoli che qui non è possibile enumerare particolarmente, denotano anzitutto una tendenza ad una più forte centralizzazione ed a un controllo più rigoroso dello Stato. Tuttavia, nel regime generale si deve notare un certo decentramento nella gestione di alcuni rischi (infortuni sul lavoro e invalidità). Tuttavia, sono mantenute sia la separazione dei regimi speciali sul piano dell'organizzazione, sia le caratteristiche essenziali dell'auto-amministrazione o della coamministrazione degli organismi di sicurezza sociale ad opera delle parti sociali o delle loro associazioni.

44) E' soprattutto in materia di assicurazione malattia del regime generale che il decreto di riforma ha prodotto effetti diretti, più precisamente per quanto riguarda gli onorari che già da tempo avevano turbato le relazioni tra casse e medici e provocato, tenuto conto della evoluzione dei prezzi, oneri esorbitanti per gli assicurati sociali. Le innovazioni si riferiscono in primo luogo ai punti seguenti :

- a) - Le convenzioni da concludere con le casse regionali e i sindacati di medici debbono essere stipulate in conformità delle disposizioni tassative contenute in una "convenzione-tipo" allegata al decreto.
- b) - Nei dipartimenti dove non è stata o non può essere conclusa una convenzione, i medici possono assoggettarsi individualmente alle disposizioni della "convenzione-tipo". La tariffa degli onorari di questi ultimi è fissata da una commissione interministeriale delle tariffe.
- c) - La tariffa massima degli onorari fissata il 12 maggio (che stabilisce ad esempio a 10 NF il prezzo di un consulto alla tariffa convenzionale) è applicabile a tutte le tariffe, a prescindere dal loro modo di determinazione.

d) - Le casse possono diffondere tra i loro assicurati l'elenco dei medici che hanno aderito al contratto-tipo a titolo individuale.

45) Una serie di decreti e di ordinanze adottati in data 4 luglio fornisce particolari sui provvedimenti previsti dal decreto di riforma per garantire il rimborso a concorrenza dell'80% delle spese mediche sostenute dall'assicurato del regime generale : tra l'altro sono precisati la composizione e il funzionamento delle commissioni dipartimentali paritetiche, incaricate di attuare, in uno spirito di cooperazione, una maggiore armonia nelle relazioni esistenti tra medici, assicurati sociali e casse. Inoltre, è stata pubblicata una nuova nomenclatura generale che valuta i diversi interventi medici; questa nomenclatura tiene conto dei progressi tecnici compiuti in materia di prestazioni mediche, e segnatamente chirurgiche. Parimenti, le categorie di "medici specialisti" sono state modificate e una nomenclatura speciale fissa le condizioni di determinazione della tariffa e dei tassi di rimborso applicabili alle operazioni di elettroradiologia.

Infine, le giurisdizioni di ricorso e le possibilità di intervento in caso di infrazione alle nuove regolamentazioni sono chiaramente determinate, e le possibilità di controllo migliorate.

46) In data 16 luglio la Confederazione dei sindacati medici francesi e la Federazione nazionale degli organismi di Sicurezza sociale hanno concluso una convenzione nazionale per le clausole complementari da aggiungere alla convenzione-tipo. A tale data, 12 convenzioni concluse sul piano dipartimentale già erano state approvate dalla Commissione interministeriale delle tariffe.

Il decreto 6 settembre 1960 ha introdotto prestazioni speciali di Sicurezza sociale a favore dei medici che hanno aderito a titolo individuale alla convenzione-tipo o i cui sindacati hanno concluso delle convenzioni con le casse. Contro versamento di un contributo del 5% del massimale per l'applicazione del contributo del regime generale (7.200 NF all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1961) questi medici riceveranno, in

caso di malattia di lunga durata, a partire dal 4° mese di inabilità al lavoro, il rimborso delle spese di ricovero in ospedale e di cura allo stesso titolo degli assicurati obbligatori. Inoltre le casse erogano un contributo per l'assicurazione vecchiaia di tali medici (i quali versano anch'essi un contributo) il che porta ad un aumento notevole delle pensioni vecchiaia corrisposte finora.

Nel corso dell'anno, il corpo medico si è mostrato sempre più incline a firmare le convenzioni : a metà settembre, oltre 40 convenzioni erano già state approvate nell'insieme del paese. Tuttavia, nella regione parigina (dipartimento della Senna), oltre il 70% dei medici si è pronunciato contro la conclusione di una convenzione.

47) Indubbiamente l'istituzione del regime complementare di pensione per i minatori che già era stata convenuta nell'accordo di massima concluso il 15 dicembre 1959 tra gli Charbonnages de France e i sindacati, ha costituito l'avvenimento più importante per la protezione sociale dei minatori. All'epoca già era stato deciso che il nuovo regime doveva entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1960 e che le pensioni saranno calcolate su un contributo di base pari al 2,5% dei salari (lavoratori 1%, datore di lavoro 1,5%). L'accordo concluso il 24 maggio 1960 tra le parti contraenti, che fissa tra l'altro l'importo degli acconti su pensioni che saranno versati dalle miniere di carbone fino al calcolo individuale definitivo, istituisce la "Cassa autonoma pensioni complementari degli operai minatori" (C.A.R.C.O.M.), dopo la conclusione preventiva tra gli Charbonnages de France e l'U.N.I.R.S. di una convenzione relativa all'affiliazione della cassa complementare dei minatori a tale unione delle casse complementari.

In base all'età, all'anzianità e alla categoria (esterno o interno) dell'interessato, la pensione complementare sarà approssimativamente compresa tra il 7,5% e il 13,3% della pensione principale versata dalla C.A.N.; tuttavia, in base agli statuti dell'U.N.I.R.S., essa sarà corrisposta solo quando l'interessato avrà 60 anni compiuti. Il periodo compreso tra l'età della pensione prevista nel regime delle miniere della Sicurezza sociale (55 - 50 anni) e quella prevista nel regime U.N.I.R.S. (60 anni) pone ancora un problema da risolvere.

D'altra parte sono state fissate condizioni particolari per le persone già pensionate prima dell'istituzione del regime complementare; mentre il regolamento dell'U.N.I.R.S. prevede un periodo minimo di affiliazione di 3 anni, è stato deciso che tali persone dovranno comprovare, per beneficiare della pensione complementare :

- sia di non aver abbandonato la miniera prima dell'età normale della pensione di base
- sia di aver diritto ad una pensione vecchiaia della C.A.N.

Per questi ultimi gli Charbonnages de France verseranno, fino alla liquidazione individuale delle pensioni, degli anticipi sulla base annuale di 10 NF per i beneficiari e di 6 NF per le vedove per anno di servizio (con un minimo di 15 anni di servizio).

Un accordo è stato firmato il 27 aprile 1960 tra le Chambres Syndicales des Mines de Fer e le organizzazioni sindacali. Questo accordo prevede gli stessi tassi di contributo esistenti negli Charbonnages.

Le miniere di ferro hanno aderito a delle casse di gestione del regime U.N.I.R.S. già esistente.

Nel 1960 le miniere di ferro hanno versato altresì degli anticipi ai pensionati della C.A.N. che avevano ottenuto il trattamento di quiescenza presso questa organizzazione, in attesa della liquidazione delle pensioni complementari.

48) Infine, va rilevato che nel quadro del risanamento della industria carboniera elaborato dal Governo e tendente soprattutto alla chiusura delle miniere di carbone marginali, il decreto del 23 luglio ha previsto tra l'altro il pensionamento anticipato dei minatori che abbiano almeno 30 anni di servizio. I minatori che soddisfino a tale condizione - il decreto è applicabile alle miniere del bacino della Loira, delle Cevenne, dell'Aquitania, della Provenza e dell'Alvernia - possono, in caso di partenza, ottenere una pensione vecchiaia anche se non hanno raggiunto l'età della pensione (50 o 55 anni). Le miniere di carbone interessate rimborsano alla C.A.N. i fondi all'uopo versati per il periodo precedente la data in cui il beneficiario raggiunge l'età normale della pensione. E' da prevedere tuttavia che il proseguimento e il peggioramento del rapporto tra il numero dei pensionati e quello dei minatori attivi sollevi gravi problemi finanziari alla cassa pensione dei minatori.

C. Integrazione europea e trattati internazionali

49) Nel 1960 non si è prodotto alcun movimento importante per quanto riguarda la firma di convenzioni bi- o multilaterali.

Si deve tuttavia menzionare l'entrata in vigore, il 1° aprile, dell'accordo amministrativo franco-italiano del 16 dicembre 1959 (emanato in applicazione dell'accordo del 28 marzo 1958). Tale accordo sostituisce quello del 27 marzo 1958, annullato a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti della C.E.E.

CONCLUSIONI

50) Dopo gli sforzi di risanamento economico e finanziario intrapresi dal Governo nel corso dell'anno precedente, sforzi che si accompagnavano ad una compressione dei salari entro certi limiti rigidamente fissati, il 1960 può essere considerato come un anno di espansione. Tale espansione si manifesta nella maggioranza dei settori di attività, alcuni dei quali sono in netta ripresa, come quello siderurgico, altri in difficoltà, come le miniere di carbon fossile.

51) Sul piano sociale, questa situazione è caratterizzata da notevoli aumenti di salari diretti nell'industria siderurgica, che permettono al potere di acquisto degli operai di tale settore di raggiungere e superare il livello di riferimento del luglio 1957, data di applicazione dell'indice dei 179 articoli, mentre nelle miniere il potere di acquisto non ha ancora raggiunto questo livello, in quanto gli aumenti salariali hanno avuto unicamente per effetto di seguire, con un certo ritardo, le fluttuazioni dell'indice del costo della vita.

Si deve notare tuttavia che nell'industria siderurgica l'incremento del numero delle ore lavorate non ha mancato di influenzare il reddito complessivo.

Per contro, i minatori hanno ottenuto dei vantaggi nel quadro delle altre condizioni di lavoro e della sicurezza sociale: l'accordo stipulato in ottobre prevede la riduzione della durata del lavoro nelle miniere di carbon fossile, mentre gli operai siderurgici e i minatori di ferro continuano a rivendicare in questo senso. Un regime di pensioni complementari è ugualmente istituito per tutti i minatori delle principali categorie, mentre esso esiste già per l'industria siderurgica e per gli impiegati delle miniere.

I T A L I A

2510/61 i

L'EVOLUZIONE GENERALE

CAPITOLO I

La situazione economica e sociale

1.

La situazione economica

E' noto che durante il 1960 l'economia italiana nel suo complesso ha realizzato una notevolissima espansione che ha continuato quella del 1959. Il reddito nazionale reale è aumentato di quasi il 7% in rapporto all'anno precedente (1); come per l'anno precedente il principale elemento determinante dell'espansione è stato l'aumento della produzione industriale.

TAVOLA I

Indice generale della produzione industriale

Base : media mensile 1953 = 100

anni	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	146,0	143,2	154,0	157,6	153,6	154,7	162,4	130,2	169,9	178,1	171,9	171,5
1960	164,7	174,1	188,9	178,5	189,4	180,4	190,1	153,8	193,5	193,1	187,9	190,3

Fonte : ISTAT

Nel 1960 l'indice ISTAT della produzione industriale è salito a 182,1 da 157,9 indice del 1959 (base media mensile 1953 = 100).

Mentre durante il 1959 l'aumento della produzione industriale era stato determinato soprattutto dall'aumento della domanda esterna, nel 1960 è stato essenzialmente l'incremento dei consumi interni che ha determinato la favorevole evoluzione della produzione industriale. Questo incremento ha contribuito a determinare un aumento dei prezzi all'ingrosso; infatti nel 1960 l'indice dei prezzi all'ingrosso è salito a 98,8 dal 97,9 nel 1959 (base media mensile : 1953 = 100 fonte : ISTAT).

(1) Vedi "Relazione annuale del Governo all'O.E.C.E. sull'economia italiana" (dodicesima della serie).

I prezzi al minuto hanno mostrato durante tutto il 1961 una costante tendenza ad un leggero aumento, a differenza di quanto constatato nel 1959 quando un ribasso dei prezzi si era disegnato nei mesi centrali dell'anno, ribasso che aveva mantenuto la media annuale del costo della vita ad un livello non troppo superiore a quello dell'anno precedente.

L'indice dei prezzi al consumo ISTAT sale da 112,8 nel 1959 a 115,4 nel 1960 (base : media mensile 1953 = 100); nel complesso dunque, l'economia italiana durante il 1960 sembra caratterizzata da una notevolissima espansione industriale, sostenuta dall'aumento dei consumi interni di modo che l'espansione economica risulta accompagnata da un aumento costante dei prezzi all'ingrosso e al minuto e di conseguenza, da un aumento del costo della vita.

Le ripercussioni di questo andamento dell'economia sulla politica dei sindacati dei lavoratori sono facilmente comprensibili. Da un lato lo sviluppo della produzione industriale e l'aumento dei prezzi di certi prodotti (o almeno la mancanza di ribassi) fanno supporre la formazione di profitti ai quali il lavoratore intende partecipare, dall'altra parte l'aumento del costo della vita spinge i sindacati dei lavoratori a rivendicare miglioramenti salariali che possono riprendere e superare la svalutazione del potere d'acquisto dei redditi di lavoro causata dall'aumento del costo della vita.

Quanto ai datori di lavoro altri elementi caratteristici della situazione economica influenzano la loro politica dei salari e delle condizioni di lavoro. Fra questi, importante, seppure di indiretta influenza, è il grado di tensione sul mercato del lavoro, tensione che ha subito una notevole variazione durante il 1960. Infatti, durante tale anno si constata in Italia una diminuzione della manodopera disoccupata che aveva caratterizzato e caratterizza tuttora con la sua presenza, in modo particolare, l'economia del paese. Dall'inchiesta sulle forze del lavoro ISTAT risulta in Italia una costante riduzione del numero di unità di disoccupati o alla ricerca della prima occupazione tuttavia è da notare che tale riduzione non si verifica in modo uniforme dal punto di vista geografico, ma comporta forti differenze regionali.

TAVOLA II

Disoccupazione

migliaia di unità

Data di riferimento	Disoccupati		In cerca di prima occupazione	
	uomini	donne	uomini	donne
20.1.1959	951	199	246	187
20.4.1959	604	132	200	150
20.7.1959	420	119	191	136
20.10.1959	471	131	220	152
20.1.1960	792	157	204	126
20.4.1960	404	101	166	101
20.7.1960	263	105	159	102
20.10.1960	301	105	165	134

Fonte : ISTAT

Non si dispone ancora attualmente di dati relativi alla offerta di manodopera, secondo le qualifiche e secondo i generi di produzione (1); ma dalle affermazioni di alcuni rappresentanti degli ambienti industriali sembra risultare che per certi settori di produzione, per certe qualifiche e soprattutto in determinate regioni si sono manifestate difficoltà per il reperimento della manodopera necessaria (2).

D'altronde la presenza di una forte domanda da parte della industria sul mercato del lavoro italiano è sottolineata da fonte ufficiale.

(1) Tali dati, pubblicati dalla rivista "Statistiche del Lavoro" del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono disponibili con notevole ritardo cronologico.

(2) Vedi, per esempio, "La situazione del mercato del lavoro nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova", in "Notiziario della Confederazione generale dell'industria italiana" 5 febbraio 1961. Del mercato del lavoro di Torino, che è la città di punta dell'industrializzazione, si dice: "negli ultimi anni (ci sono state) radicali trasformazioni ... da una situazione con eccesso dell'offerta sulla domanda di lavoro si è passati ad una situazione opposta, per un gran numero di qualifiche".

L'assorbimento delle nuove classi di lavoratori in settori di produzione non agricola è stato stimato per il 1959 a circa 300.000 nuovi lavoratori di cui 110.000 nell'industria "... per il 1960 l'inchiesta campionaria dell'ISTAT mostra un aumento dell'occupazione di 450.000 nuovi lavoratori in rapporto all'inchiesta corrispondente del 1959 ..." (1). Ed è da credere che una gran parte dei nuovi posti di lavoro sia nell'industria.

Ora è evidente che la presenza di tensioni, sebbene limitata a settori, e a regioni determinate, ha costituito un elemento suscettibile di influenzare la posizione dei datori di lavoro nel senso di accordare miglioramenti contrattuali o no, dei salari e delle condizioni di lavoro.

L'aumento della produzione industriale è stato seguito da un aumento della manodopera occupata nell'industria e da un incremento del complesso delle ore di lavoro prestate dai lavoratori dell'industria nel 1960 rispetto al 1959. Tuttavia quest'ultimo incremento è risultato assai inferiore a quello della produzione industriale, sicchè ne risulta una produzione per ore di lavoro superiore nel 1960 in rapporto al 1959 (2).

L'incremento di tale rapporto è normalmente considerato un indice del miglioramento della produttività nel settore secondario. Ora, questo fatto non ha mancato d'influire sulle rivendicazioni dei lavoratori e sulle posizioni dei datori di lavoro. E' opinione comune che il lavoratore possa fruire del miglioramento della produttività e una situazione come quella italiana ha comportato una certa disposizione a rivendicare e accordare miglioramenti salariali e delle condizioni di lavoro, rispettivamente da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(1) Vedi relazione del Governo italiano all'O.E.C.E. già citata.

(2) Vedi tavola III, pagina seguente.

TAVOLA III

Indici della produzione industriale e del numero di ore di lavoro prestate nell'industria

Anni	Produzione industriale											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	100,0	98,1	105,5	107,9	105,2	106,0	111,2	89,2	116,4	122,0	117,7	117,5
1960	112,8	119,2	129,4	122,3	129,7	123,5	130,2	105,3	132,5	132,3	128,7	130,3
Ore di lavoro prestate												
1959	100,0	98,6	101,0	105,8	101,0	101,3	108,1	84,6	113,3	118,7	107,8	103,7
1960	100,6	108,5	116,4	110,9	116,0	108,5	116,7	91,6	121,6	122,8	113,5	113,4

Fonte : indici ISTAT e dati del Ministero del Lavoro, ricalcolati su base gennaio 1959 = 100

2.

Il clima politico e sociale

Quanto al clima sociale e politico, non si potrebbe dire che esso non abbia influito in primo luogo sull'evoluzione delle rivendicazioni e della contrattazione, e in secondo luogo sui risultati delle trattative. Se si deve riconoscere che le principali rivendicazioni avanzate dai sindacati dei lavoratori durante il 1960 sono presenti all'inizio dell'anno (domanda di revisione dell'assetto nazionale e accentuazione della contrattazione a livello aziendale e per settori di produzione più limitati) tuttavia la decisione con la quale i lavoratori hanno partecipato all'appoggio delle rivendicazioni con agitazioni può sembrare favorita dal clima sociale generale caratteristico del 1960. Ha forse contribuito indirettamente a orientare

in senso favorevole alle richieste dei lavoratori il corso delle trattative, il clima politico agenda sulle imprese a partecipazione statale che hanno avuto spesso il ruolo di pilota delle contrattazioni; mentre per quanto riguarda il settore siderurgico un'ampia illustrazione è contenuta nelle pagine seguenti : si cita qui il caso della controversia nel settore elettromeccanico dove il primo accordo è stato firmato dalle imprese a partecipazione statale associate nella "Intersind". L'intervento mediatore del Ministro del Lavoro, consuetudine radicata nelle trattative fra le parti, ha avuto in questa e in altre occasioni, un rilievo particolare ed ha suscitato reazioni vivaci. E' il caso, appunto, della controversia nel settore elettromeccanico. Dal comunicato diffuso l'8 dicembre 1960 dal Ministro del Lavoro dopo la riunione con le parti interessate, infatti, si ricava che il Ministro ha avuto nella controversia un ruolo che supera l'abituale interposizione di buoni uffici per permettere alle parti di giungere ad un accordo. Il Ministro ha infatti preso posizione nettamente contro la tesi della Confindustria per la quale sarebbe illecito modificare mediante un contratto integrativo per settore industriale un contratto nazionale ancora in vigore. Il Ministro ha osservato in proposito che : "... dovrebbe essere valutata sul merito e quindi in un'approfondita discussione tra le parti e non respinta pregiudizionalmente la tesi dei sindacati dei lavoratori secondo cui l'altissima produttività e l'incremento eccezionale del fatturato delle aziende elettromeccaniche nell'ultimo periodo costituirebbe quel "sopravvento notevole mutamento dello stato di fatto" che per la dottrina dominante, per prassi costante, e come in sede di C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), gli industriali hanno convenuto, può costituire causa anche di denuncia anticipata del contratto collettivo".

Le aziende private non accettarono le argomentazioni del Ministro, e pertanto questi convocò, per un ulteriore incontro, i rappresentanti delle imprese aderenti all'Intersind e i rappresentanti dei lavoratori. Un accordo fu stipulato in seguito a questa riunione. La reazione della Confindustria alla presa di posizione del Ministro è stata molto vivace. Si è contestato sia l'opportunità e la liceità dell'intervento del Ministro, sia il fondamento delle affermazioni

contenute nel comunicato, affermando che il potere politico non ha facoltà d'interpretare i contratti collettivi di lavoro, poichè cio' non gli è riconosciuto nè dalla legislazione sindacale nè dalla Costituzione.

CAPITOLO II

Politica ed evoluzione generale delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro e della sicurezza sociale

Sezione prima

L'evoluzione del quadro istituzionale dei rapporti di lavoro

1. La posizione dei sindacati dei lavoratori

I pareri del C.N.E.L. sull'applicazione degli articoli della Costituzione relativi allo sciopero e alla legislazione sindacale, la azione del Governo per l'applicazione della legge intesa a garantire a tutti i lavoratori minimi di trattamento economico e normativo, la sentenza della Corte costituzionale sulla libertà di serrata, hanno fornito alle parti sociali l'occasione di molteplici prese di posizione ed hanno alimentato polemiche su questi importanti problemi di fondo.

E' interessante osservare che divergenze di vedute si sono manifestate all'interno stesso dei sindacati dei lavoratori, divergenze che talora hanno trovato espressione in iniziative contraddittorie.

Sul piano dei principi i sindacati dei lavoratori si sono occupati in primis del problema dell'applicazione dell'art. 39 della Costituzione in margine alle discussioni svoltesi su questo problema al C.N.E.L. In merito si è constatata una netta divergenza di vedute tra la C.I.S.L. e gli altri due sindacati più importanti.

E' noto che l'art. 39 della Costituzione prevede il conferimento ai sindacati della personalità giuridica dopo la loro registrazione, nonchè la possibilità da parte dei sindacati registrati di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria interessata. La C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) e, in forma leggermente diversa, la

U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) si sono dichiarate ripetutamente favorevoli all'applicazione pratica dell'art. 39. Per contro la C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) si è dichiarata decisamente contraria a qualsiasi iniziativa presa in questo senso, insistendo sul fatto che controlli previsti all'art. 39 potrebbero pregiudicare l'autonomia e la libertà del sindacato, mentre ha appoggiato l'azione parlamentare per l'approvazione della legge sull'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi.

Una divergenza della medesima natura è stata osservata in ordine al problema della posizione delle commissioni interne nell'ordine giuridico italiano. Sinora queste commissioni sono disciplinate su base contrattuale (precisamente dall'accordo interconfederale dell'8/5/1953); la C.I.S.L., a differenza degli altri due sindacati, si è dichiarata nettamente contraria a qualsiasi proposta di regolamentazione legislativa di questi organismi e al conferimento agli stessi della personalità giuridica. Questa divergenza si è concretata nell'opposizione formale presentata presso il Ministro del Lavoro da questo sindacato contro la recezione dell'accordo dell'8/5/1953 nei decreti promulgati in virtù della legge del 14 luglio 1959 (1), mentre l'U.I.L. e la C.G.I.L. hanno fatto istanza in senso contrario. Inoltre la C.I.S.L. ha domandato la revisione dell'accordo in questione ed ha insistito in particolare sulla necessità di definire i compiti degli organi di rappresentanza, soprattutto per evitare gli accavallamenti tra la funzione dei sindacati e la funzione delle commissioni interne.

2. La sentenza della Corte costituzionale sulla libertà di serrata

Una sentenza del 28 aprile 1960 della Corte costituzionale ha apportato un complemento importante al diritto dei rapporti collettivi di lavoro. Essa è stata accolta con soddisfazione dalle organizzazioni dei datori di lavoro; mentre i sindacati dei lavoratori hanno espresso alcune riserve sulla fondatezza della decisione.

La Corte ha dichiarato contraria al sistema di libertà sindacale istituito dalla Costituzione e perciò stesso non applicabile la norma del codice penale che vietava la serrata. La serrata va quindi considerata attualmente come un atto lecito secondo il diritto penale.

(1) La legge in questione autorizza il Governo a promulgare decreti destinati ad assicurare a tutti i lavoratori minimi di trattamento economico e normativo. Questi decreti debbono essere conformi alle clausole degli accordi e dei contratti collettivi esistenti. Da questa formula legislativa la C.G.I.L. e l'U.I.L. hanno dedotto che anche l'accordo sulle commissioni interne rientra fra quelle suscettibili di estensione.

Tuttavia occorre osservare che la Corte, mentre ha riconosciuto la liceità della serrata dal punto di vista del diritto penale, ha dichiarato che essa non può essere considerata come esercizio di diritto sotto il profilo civile, in assenza di norme in materia.

Anzi la Corte si è riferita espressamente ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato la serrata penalmente lecita, ma illecita sotto il profilo del diritto civile in quanto inadempienza del datore di lavoro alle proprie obbligazioni contrattuali.

Inoltre la Corte non ha escluso, bensì auspicato, un intervento del legislatore per disciplinare definitivamente la materia. In effetti l'attuale qualifica di atto penalmente lecito riconosciuta alla serrata non discenderebbe dalla logica del sistema, ma sarebbe piuttosto il risultato del crollo dell'ordinamento corporativo di ispirazione fascista, sostituito da un sistema d'ispirazione democratica. La regolamentazione attuale della serrata, per usare i termini della Corte, "si presenta con un aspetto di provvisorietà che attende una soluzione".

3. I pareri del C.N.E.L. sull'applicazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione.

Il 19 maggio il C.N.E.L. ha espresso il suo parere sulla applicazione dell'art. 39 della Costituzione, contenente i principi che debbono ispirare la futura legislazione sindacale. È noto che su questo problema i sindacati dei lavoratori sono divisi; la C.I.S.L. è contraria a qualsiasi iniziativa intesa a realizzare una legislazione sindacale, laddove gli altri sindacati (C.G.I.L. e U.I.L.) sono favorevoli all'applicazione pratica dell'art. 39.

Il Consiglio si è dichiarato favorevole all'attuazione dell'art. 39 della Costituzione formulando proposte sul contenuto della

legge che dovrà attuare la disposizione.

Inoltre il 25 giugno il Consiglio ha espresso il proprio parere sull'applicazione dell'art. 40 della Costituzione, il quale sancisce che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Tuttavia il legislatore ordinario non ha ancora assolto a questo compito affidatogli dalla Costituzione.

Secondo il Consiglio la regolamentazione legislativa dello sciopero dovrà avere per oggetto lo sciopero proclamato per fini contrattuali, vale a dire lo sciopero inteso a regolare un conflitto che abbia per materia la creazione o modificazione della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro. Per contro lo sciopero per motivi politici non potrebbe essere protetto dalla legge.

Inoltre il Consiglio ha proposto di subordinare il ricorso allo sciopero ad un tentativo preventivo di conciliazione. Infine dovrebbe essere stabilito un termine di preavviso di almeno 48 ore.

Il parere del Consiglio è stato deciso a maggioranza; i rappresentanti dei sindacati (C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L.) hanno votato contro il progetto.

Sezione seconda

La politica contrattuale e le rivendicazioni

1.

La politica contrattuale

Durante il 1960 è stato posto con particolare vivacità il problema delle modifiche da apportare al sistema attuale di determinazione della forma e dell'ammontare dei salari, cioè, dato l'ordinamento giuridico del lavoro in Italia, ai modi di contrattazione.

Si ricorda che nel primo dopoguerra la determinazione dei salari era basata su due criteri fondamentali: i minimi salariali delle categorie di lavoratori per grandi settori di produzione erano contrattati mediante negoziati interconfederali sul piano nazionale; la differenziazione geografica di tali minimi avveniva per zone salariali.

Tale sistema di determinazione delle retribuzioni venne riordinato e sanzionato dal noto accordo del 1954, detto "del conglobamento" che lasciò alle organizzazioni professionali la facoltà di pattuire i minimi nell'ambito e nei limiti delle differenze zonalì e nel rispetto dei parametri esistenti fra le diverse qualifiche. Tuttavia nel 1960 si accentuano tendenze a modificare questo sistema o almeno affiancare ad esso altre forme di determinazione dei salari sempre di tipo contrattuale.

Già subito dopo la conclusione dell'accordo sul conglobamento da parte della C.I.S.L. si era avanzata la tesi dell'opportunità di realizzare una contrattazione a livello aziendale; successivamente a tutte e tre le confederazioni sindacali dei lavoratori avevano affermato l'opportunità di diffondere questo tipo di contrattazione come integrativa di quella a livello nazionale. D'altra parte si realizzavano elementi che inducevano i sindacati dei lavoratori a porre il problema di un riordinamento dell'assetto zonale (riduzione delle differenze del costo della vita da regione a regione; processo d'industrializzazione di zone prima sottosviluppate).

Nel corso del 1960 si è accentuata la tendenza dei sindacati dei lavoratori, a far uso della contrattazione per settore di produzione più limitato dei vasti settori di produzione considerati dalla contrattazione nazionale tradizionale, tendenza che si rileva dalle agitazioni iniziate dai sindacati dei lavoratori appunto per miglioramenti salariali e delle condizioni di lavoro degli elettromeccanici e siderurgici, giustificati, a loro parere, dalle evoluzioni particolari della produttività e dei profitti; si rileva anche dal fatto che in occasione delle richieste di riassetto zonale si è domandato, da parte dei sindacati dei lavoratori, che gli scarti zonalì dei salari siano negoziati per settore di produzione.

La contrattazione di limitato settore di produzione sembra così inserirsi tra quella nazionale interconfederale per grande settore e quella aziendale, nella pratica e nella coscienza sindacale.

Qualunque sia la diversa portata prevedibile da parte dei sindacati dei lavoratori per questi due tipi di contrattazione integrativa, i sindacati intendono dar loro ampia diffusione. Essi sono spinti dall'esigenza di ridurre lo scarto esistente, e che tende negli ultimi anni a crescere, tra minimi contrattuali e salari effettivi; è nella logica del sindacato dei lavoratori cercare di sottoporre a disciplina contrattuale tutti gli elementi di fatto delle retribuzioni; la contrattazione al livello di imprese e di limitato settore dovrebbe far raggiungere questo scopo; dovrebbe anche permettere miglioramenti salariali maggiori di quegli ottenibili sul piano interconfederale dove le imprese marginali pesano con la loro presenza.

Durante il 1960 numerosi accordi sono stati così stipulati al livello d'impresa, agitazioni e rivendicazioni sono state poste al livello di settore e c'è da osservare che i gruppi di accordi di azienda hanno spesso mutato il contenuto da un accordo pilota, cosicché siamo dinanzi (caso dell'elettromeccanica e della siderurgia) ad una contrattazione formalmente di impresa ma sostanzialmente per limitato settore di produzione. Si può concludere che, sia sul piano della pratica che su quello della riflessione e della consapevolezza la politica sindacale dei lavoratori ha comportato dunque una pressione articolata per settori più limitati mentre i datori di lavoro sono stati impegnati a negoziare a questi livelli sebbene gli imprenditori aderenti alla Confindustria abbiano cercato di rifiutare certe dimensioni di contrattazioni scelte dai lavoratori come e soprattutto quelle del settore d'industria all'interno della categoria.

Quali sono state le motivazioni e le conseguenze della impostazione della contrattazione articolata per i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro ?

Per quanto riguarda i sindacati dei lavoratori, essi sono stati impegnati alla contrattazione integrativa della trattativa nazionale, di azienda o per settore, dall'esigenza di seguire le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le imprese nello spazio e nel tempo. Ciò per i sindacati dei lavoratori l'importanza della contrattazione agricola è nel fatto che essa può aderire anche e soprattutto

cronologicamente, all'evoluzione delle situazioni economiche delle singole imprese o settori, in modo che i lavoratori possano partecipare a distanza ravvicinata ai profitti della favorevole congiuntura delle unità di produzione.

D'altra parte la contrattazione articolata s'impone ai sindacati dei lavoratori anche indipendentemente dall'evoluzione nel tempo delle situazioni d'impresa o di settori; in uno stesso grande settore di produzione coesistono aziende molto sviluppate economicamente e tecnologicamente e aziende meno sviluppate; lo stesso si può dire per i settori d'industria.

Questa differenza di situazioni permette una diversità di retribuzioni che, col sistema dei contratti collettivi nazionali per grandi settori, si manifesta con la corresponsione da parte delle aziende che lo possono, di elementi complementari del salario, soprattutto se la situazione del mercato del lavoro è tale che le imprese si contendano la manodopera. I sindacati dei lavoratori tendono a sottoporre questi elementi complementari del salario (premi o gratifiche) a discipline contrattuali collettive.

Tuttavia non si può dire che tutti i sindacati dei lavoratori abbiano completamente optato per la contrattazione articolata; si è già detto che essa è stata impostata come "integrazione" di quella nazionale e che non viene ridotta al rango di negoziato per stabilire un semplice accordo-quadro che dovrebbe poi essere riempito dagli accordi articolati per imprese e per settore e che dovrebbe dunque assicurare dei minimi vitali (una sorta di salario minimo nazionale garantito, stabilito non dalla legge ma contrattualmente).

Nè si può dire che nel 1960 l'orientamento dei sindacati dei lavoratori sia stato quello di una scelta della contrattazione articolata, determinata da una consapevole presa di posizione teorica; la lotta sindacale è stata portata sul terreno del settore e dell'azienda per un orientamento empirico. Nel 1959 erano stati rinnovati molti

importanti contratti collettivi nazionali; il 1960 ha visto lo spostamento della pressione rivendicativa al livello d'azienda e per settori; cio' è avvenuto nel quadro di una tendenza dei sindacati dei lavoratori ad usare alternativamente le trattative al livello locale e quella al livello nazionale; le due forme sono, nell'idea dei sindacati dei lavoratori, complementari l'una dell'altra e per mezzo di questa pressione alternativa si spera di ottenere più rapidi e sostanziosi miglioramenti; infatti nella fase delle trattative al livello locale si stipulano accordi con clausole "di punta" con le imprese o nei settori che godono di una situazione o congiuntura favorevoli; questi accordi non mancano di influenzare i successivi contratti stipulati al livello nazionale nel senso di migliorare il loro contenuto.

La riluttanza, da parte dei sindacati dei lavoratori, ad abbandonare la tradizionale contrattazione interconfederale ed a livello nazionale puo' essere spiegata, perciò da questa posizione programmatica di voler sfruttare tutti i mezzi di pressione possibili (ed è proprio questa pratica che colpisce di più i datori di lavoro : alcuni resistono alla pressione dietro il principio della illiceità della modifica a mezzo della contrattazione articolata di clausole del contratto collettivo nazionale in pendenza di validità, altri richiedono la clausola della tregua sindacale per un certo periodo di tempo, tregue che vengono ottenute mediante concessioni salariali. Ma ci sono probabilmente altri motivi che trattengono i sindacati dei lavoratori allo abbandono della contrattazione nazionale; in primo luogo il fatto che l'espansione strutturale e congiunturale dell'economia italiana non ha comunque cancellato la presenza di grandi sacche di disoccupazione e di lavoratori retribuiti con salari uguali o poco superiori ai minimi contrattuali nazionali. Il sindacato dei lavoratori deve dunque curare anche gli interessi di questi gruppi di lavoratori occupati con basso reddito e tener conto della presenza dei disoccupati che limitano la possibilità di pressione in alcune regioni; la contrattazione nazionale risponde all'esigenza, ancora pressante, di assicurare la protezione dei lavoratori delle regioni meno sviluppate mediante l'uso delle forze contrattuali di regioni dove la situazione è più favorevole ai lavoratori; altri motivi sono interni alla stessa struttura del sindacato dei lavoratori, e forse lo trattengono dal mettersi risolutamente

e univocamente sulla via della contrattazione articolata : questo genere di contrattazione comporta la possibilità e l'opportunità di un decentramento dell'azione contrattuale dell'organizzazione sindacale centrale ed altre organizzazioni che abbiano la competenza e le dimensioni del sindacato d'azienda o di settore d'industria. Teoricamente e nella pratica questa conseguenza potrebbe profilarsi, perchè sono le organizzazioni sindacali locali o settoriali che possono seguire più da vicino le vicende delle aziende e dei sotto-settori; ma fino ad oggi, e soprattutto durante il 1960 si nota che gli accordi integrativi d'azienda o di sotto-settore sono stati contrattati e firmati per lo più da organizzazioni sindacali di categoria. E' il caso dell'accordo per gli elettromeccanici con le aziende a partecipazione statale, è il caso dell'accordo Ilva-Cornigliano per i siderurgici di queste due grandi imprese; tranne alcuni accordi di imprese di dimensioni limitate per quanto riguarda i lavoratori sono generalmente gli stessi soggetti stipulanti i contratti collettivi nazionali che stipulano gli accordi integrativi.

Quanto ai datori di lavoro l'evoluzione della situazione generale e della contrattazione hanno determinato nel loro schieramento una certa differenziazione di posizioni.

Si ricorda in primo luogo che l'espansione economica italiana degli ultimi anni si è realizzata nell'ambito di una favorevole congiuntura che ha differenziato imprese o gruppi di imprese in piena espansione da altre che seguono il passo ed ha ugualmente differenziato settori d'industria "in espansione" da altri in crisi o in normale sviluppo. Rispetto ai primi anni del dopoguerra, periodo al quale risale il sistema di contrattazione interconfederale per categorie, la situazione è dunque notevolmente mutata. E il mutamento si è accentuato durante il 1960, anno d'espansione particolarmente notevole.

Non si dispone ancora di dati o di studi sulla struttura dell'industria italiana dal dopoguerra ad oggi che possano illuminare questo processo; ma sembra esatto che rispetto ai primi anni del dopoguerra lo scarto esistente fra grandi imprese in espansione e medie o piccole imprese che seguono il passo si sia accentuato; questo

fatto crea le condizioni sufficienti per una differenziazione della politica del lavoro e soprattutto della politica salariale tra le imprese più sviluppate e quelle quasi marginali o marginali per le quali aumenti salariali o miglioramenti delle condizioni di lavoro, per esempio riduzione della durata del lavoro, hanno gravi ripercussioni sull'economia dell'impresa.

Esiste, dunque, allo stato di potenza, una diversa posizione di politica salariale per le industrie interessate dalla contrattazione nazionale. Questa potenzialità viene frenata e trattenuta in sede di trattative nazionali dalla stessa logica del negoziato e c'è da notare che il negoziato è condizionato ovviamente dalle imprese o dai settori marginali; ma quando i sindacati dei lavoratori portano la loro pressione sul terreno dell'azienda o del settore d'industria, la solidarietà imprenditoriale è in questo caso sottoposta a notevoli sollecitazioni. Esse si sono accentuate soprattutto nel 1960 ma non hanno dato luogo a notevoli diversificazioni tra i datori di lavoro associati nella Confindustria. Non ci sono state cioè effettive diversità delle prese di posizione, ma solo diversi gradi di resistenza alla pressione sindacale dei lavoratori che si mostrano nei diversi contenuti (più o meno favorevoli ai lavoratori, ma tutti molto affini tra di loro) e nella cronologia degli accordi (alcuni accordi essendo stati stipulati rapidamente, altri invece preceduti da agitazioni più lunghe e gravi e da trattative più laboriose). Le vertenze degli elettromeccanici e dei siderurgici sono ancora una volta i casi che mostrano questo fenomeno. Divergenze si sono manifestate, fra gli imprenditori privati, soprattutto per la scelta fra gli aumenti salariali o la riduzione della durata del lavoro. Alcuni hanno tenuto a non modificare l'orario di lavoro, altri invece a non concedere massicci aumenti retributivi.

Un'abbastanza netta differenziazione di posizione si è invece disegnata fra imprenditori privati e industrie a partecipazione statale. Nella vertenza per gli elettromeccanici queste ultime hanno accettato di negoziare presso il Ministro del Lavoro ed hanno raggiunto un accordo con i sindacati dei lavoratori.

2. Le rivendicazioni

Quali sono state le principali rivendicazioni dei sindacati dei lavoratori e quali le impostazioni dei datori di lavoro durante il 1960 ? E per rivendicazioni non s'intende solo le richieste di certi contenuti contrattuali ma anche quelle relative alle forme contrattuali come la scadenza e le pendenze dei contratti, i soggetti abilitati a contrattare ? (Anzi si osserva che da parte dei datori di lavoro spesso sono state le questioni di principio, riguardanti la regolamentazione della contrattazione, che hanno costituito i punti più controversi delle richieste).

Un'esigenza che è apparsa comune a tutti i datori di lavoro, sebbene si sia diversamente manifestata, è stata quella di poter contare su lunghi periodi di "tregua sindacale". Da parte della "Confindustria", come abbiamo visto, si è fatto valere il diritto di non essere sottoposti a pressioni sindacali in pendenza di contratti nazionali; da parte di imprese "Intersind" si è provveduto a inserire la clausola della "tregua sindacale" nei nuovi accordi stipulati, clausola che appare spesso anche negli accordi stipulati dalle imprese private (vedi più avanti, evoluzione nella siderurgia).

Quanto alla contrattazione aziendale o per settore la "Confindustria" ha rivendicato che queste dimensioni contrattuali siano realizzate durante la contrattazione collettiva nazionale, a mezzo di trattative complementari e di accordi allegati : si riconosce l'opportunità di accordi d'azienda o di settore, ma a condizione che essi siano firmati al tempo stesso che i contratti collettivi nazionali (1).

In sostanza gli industriali privati chiedono che la contrattazione articolata non sia utilizzata alternativamente nel tempo mentre i sindacati dei lavoratori trovano appunto nelle maggiori flessibilità e rapidità con la quale la contrattazione articolata può svilupparsi e seguire l'evoluzione delle aziende, l'interesse principale di questo tipo di negoziato.

Un'importante rivendicazione avanzata durante il 1960 dai sindacati dei lavoratori è quella del "riassetto zonale".

Nel marzo del 1960 la C.I.S.L. e la U.I.L. (2) avevano chiesto, con lettere separate, la revisione dell'accordo del 1954 sul conglobamento e l'assetto zonale. Le due organizzazioni avevano motivato

(1) Vedi : "Notiziario della Confindustria" l'editoriale : "L'attuale fase sindacale" 20 dicembre 1960.

(2) L'accordo del 1954 non era stato firmato dalla C.G.I.L.

la disdetta col fatto che dal 1954 ad oggi si era sviluppato un processo di omogeneizzazione che aveva ridotto o eliminato le differenze preesistenti tra regione e regione.

Secondo la C.I.S.L. la revisione dell'accordo avrebbe dovuto comportare la riduzione del numero delle zone, il riesame della classifica delle zone e l'attribuzione di competenze in materia di organizzazione zonale alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

La U.I.L. proponeva di sostituire al criterio della preventiva determinazione confederale dei salari di categoria suddivisi per zone il criterio del minimo nazionale di categoria liberamente negoziato nei diversi settori. Essa riconosceva tuttavia la necessità di arrivare gradualmente a realizzare questo principio e proponeva di giungere allo scopo procedendo ad una progressiva riduzione degli scarti attualmente esistenti fra zona e zona.

E' evidente che i sindacati dei lavoratori sperano di arrivare, mediante una riforma dell'assetto zonale, a miglioramenti salariali per i lavoratori delle zone attualmente meno favorite (1); nella conferenza stampa relativa all'anno sindacale 1960 il segretario generale della U.I.L. affermava infatti che una parificazione nel progresso dei livelli retributivi doveva essere ottenuto fra l'altro mediante la revisione delle attuali zone salariali. Ma i sindacati dei lavoratori chiedono anche una modifica della determinazione degli scarti, attribuendo competenze alle federazioni di settore.

Questa impostazione si rifà alla generale tendenza a decentrare le contrattazioni; un'impostazione del genere modifica però il carattere originario dell'assetto zonale; infatti la differenziazione

(1) Si veda ad esempio : l'ordine del giorno della segreteria confederale della C.I.S.L. (pubblicato nel "Ragguaglio dei metalmeccanici" del dicembre 1960).

geografica dei salari, senza tener conto delle diversità esistenti fra settori di produzione, era giustificata dal diverso costo della vita; se invece si vuole che all'interno dei settori di produzione siano stabilite differenze salariali zonali, tali scarti saranno giustificati da altri motivi, per esempio dai differenti gradi di tensione sul mercato della manodopera di settore; cioè la politica salariale di differenziazione regionale dei sindacati dei lavoratori non si basa più sull'esigenza del minimo vitale ma sul riconoscimento delle situazioni di offerta e di domanda di manodopera per zona.

Le reazioni degli imprenditori sono state ostili all'impostazione settorialistica della riforma, ma non alla riforma in generale. I primi contatti hanno già avuto luogo tra le parti, senza peraltro che si arrivasse ad un accordo prima della fine dell'anno.

Le rivendicazioni relative al contenuto, in senso stretto della contrattazione, non differiscono granchè da quelle dell'anno precedente.

Da parte dei sindacati dei lavoratori si chiedono aumenti generali dei salari, in misura piuttosto sostanziosa (si ottengono frequentemente dell'ordine del 5%), si chiede la riduzione della durata di lavoro; si chiede anche di poter controllare le modifiche ai sistemi di retribuzione conseguenti all'evoluzione tecnologica; per esempio si rivendica il diritto dei sindacati di negoziare il manuale delle mansioni, nel caso di applicazione della "job evaluation" e della "job analysis" (1), e di partecipare alle eventuali modifiche del sistema di retribuzione a cottimo; tali richieste sono state talvolta soddisfatte, come nell'accordo Ilva-Cornigliano del 9 dicembre, secondo il quale il manuale delle mansioni sarà esaminato congiuntamente dalle imprese dai sindacati dei lavoratori.

Le rivendicazioni dei lavoratori si sono concretizzate in numerose agitazioni; anche se non si considerano le agitazioni di ordine politico che hanno avuto luogo durante il 1960 e che, d'altra parte, non hanno impegnato il complesso dei lavoratori nella seconda metà dell'anno si notano le grandi agitazioni nel settore elettromeccanico ed altri scioperi, di minori dimensioni, ma che hanno colpito sensibilmente

(1) E' interessante ricordare che da un'inchiesta campionaria per questionario condotta dal comitato nazionale della produttività risulta che circa il 20% campione individuato è interessato da applicazioni di "job analysis" o "job evaluation".
Vedi "Produttività" gennaio 1961.

l'opinione pubblica come lo sciopero dei siderurgici e dei minatori di Cogne, lo sciopero dei minatori di Pertusola (in Sardegna). I dati sulle ore di lavoro perdute per conflitti di lavoro mostrano che il 1960 è stato cio' nonostante un anno "meno caldo" del 1959, ma bisogna considerare il fatto che il 1959 era stato l'anno del contrastato rinnovo di molti importanti contratti collettivi (1).

Sezione terza

L'evoluzione delle retribuzioni

I movimenti rivendicativi e gli accordi si sono sviluppati soprattutto verso la fine del 1960 e quindi hanno scarsamente influito sull'evoluzione di salari effettivi durante l'anno. I salari contrattuali invece hanno subito durante il 1960 le ripercussioni della stipulazione, verso la fine del 1959, dei contratti collettivi nazionali. L'indice dei minimi contrattuali lordi per gli operai dell'industria (assegni familiari inclusi; fonte ISTAT; base : 1933 = 1) passa da 94,48 nel periodo da gennaio-novembre 1959 a 97,47 per il corrispondente periodo del 1960.

I salari effettivi aumentano anch'essi nel 1960 rispetto al 1959 anche prima della conclusione degli accordi di azienda e di settore d'industria per il fenomeno di "scivolamento" consueto nelle fasi di congiuntura favorevole.

(1) Le ore di lavoro perdute per conflitti di lavoro sono state 73.523 migliaia nel 1959 e 46.289 migliaia nel 1960. Fonte : ISTAT.

TAVOLA IV

Retribuzioni effettive medie orarie degli operai dell'industria
(assegni familiari, gratifiche, ferie esclusi)

Lire

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
225,51	221,79	226,37	223,30	221,53	224,59	219,95	224,56	221,36	221,58	230,13	231,96
232,27	233,61	233,74	234,13	232,93	237,61	232,72	238,22	234,07	235,96	240,70	242,93

e : Ministero del Lavoro

Ma l'aumento delle retribuzioni nominali non si riflette completamente nell'incremento del potere d'acquisto poichè il costo della vita aumenta costantemente benchè leggermente nel 1960 l'indice del costo della vita ISTAT sale a 68,42 da 66,65 nel 1959; base 1938 = 1.

TAVOLA V

Indici del potere d'acquisto delle retribuzioni effettive orario
medie degli operai dell'industria

Base : gennaio 1959 = 100

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
100	98,5	101,0	99,3	98,9	99,5	97,6	99,6	97,7	96,6	100,3	100,8
101,2	101,0	101,5	100,9	102,0	100,0	99,6	102,5	100,7	101,4	103,0	103,7

ro calcolo su dati ISTAT già citati.

L'aumento del costo della vita ha comportato l'aumento della
indennità di contingenza.

TAVOLA VI

Indennità di contingenza degli operai dell'industria
(gruppo territoriale A)

Lire giornaliere

Data di ri- valutazione	Operai specializzati	Operai qualificati	Manovali specializzati	Manovali comuni
Maggio 1959	215,50	193,50	183,00	171,50
Febbraio 1960	233,00	209,50	198,50	186,00
Agosto 1960	251,00	225,50	213,50	200,50
Febbraio 1961	269,00	241,50	229,00	214,50

Fonte : Rassegna di statistiche del lavoro.

Il 16 luglio 1960 è stato concluso fra le confederazioni degli industriali e quelle dei lavoratori un accordo per la realizzazione della parità salariale fra lavoratrici e lavoratori. L'accordo si riferisce esplicitamente, oltre all'art. 37 della Costituzione alla convenzione N° 100 dell'O.I.L. e all'art. 119 del Trattato istitutivo della C.E.E. : l'applicazione dell'accordo comporta determinati problemi per la cui soluzione si sono iniziate nel 1960 trattative ancora in corso nel 1961.

Sezione quarta

L'evoluzione della legislazione in materia di condizioni di lavoro

Data la loro portata generale, è opportuno esaminare in questa prima parte dello studio l'evoluzione delle condizioni di lavoro intervenuta sul piano legislativo.

Va in primo luogo menzionata la legge del 1° ottobre 1960 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre), la quale ha apportato alcune modifiche alla legge 14 luglio 1959, recante delega al Governo per stabilire, con decreti conformi alle clausole dei

contratti collettivi esistenti, minimi di trattamento economico e normativo per tutti i lavoratori appartenenti alla stessa categoria professionale. Poichè il Governo non ha potuto ancora adempiere a questo compito, il termine della delega, che scadeva il 3 ottobre, è stato prorogato di 15 mesi. Inoltre la legge delega ha autorizzato il Governo a recepire nei suoi decreti medesimi le clausole degli accordi e dei contratti collettivi stipulati nei 10 mesi successivi all'entrata in vigore della legge del 14 luglio 1959.

Frattanto è stata iniziata l'attuazione della legge del 14 luglio 1959 e sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel corso degli ultimi mesi dell'anno i primi decreti di estensione dei contratti collettivi. Fra le disposizioni contrattuali che hanno così praticamente acquisito efficacia erga omnes, si possono segnalare particolarmente :

- l'accordo interconfederale 20 aprile 1956, sulla computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli istituti contrattuali (dichiarato vincolante erga omnes con decreto presidenziale del 14 luglio 1960 N° 1026);

- l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, sul trattamento economico dovuto nelle ricorrenze festive che cadono di domenica agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa dipendenti dalle imprese industriali (dichiarato valido erga omnes con decreto 14 luglio 1960 N° 1029);

- l'accordo interconfederale 14 luglio 1960 N° 1097 sui licenziamenti per riduzione del personale nell'industria - accordo che prevede la procedura di conciliazione nei casi in cui un'impresa decida di procedere a siffatti licenziamenti (dichiarato valido erga omnes con decreto 14 luglio 1960 N° 1097);

- gli accordi interconfederali 6 dicembre 1945, 12 maggio 1945, 15 gennaio 1957, che istituiscono e disciplinano la scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori delle imprese industriali, (dichiarati validi erga omnes con decreti del 28 luglio 1960 N° 1273).

Il 23 ottobre 1960 il Parlamento ha approvato la legge che disciplina il ricorso agli appalti di manodopera. Questa legge si profinge di reprimere il ricorso delle imprese a intermediari di manodopera per sottrarsi all'osservanza dei contratti collettivi. La legge contiene un divieto assoluto per i datori di lavoro di ricorrere al subappalto di manodopera; i lavoratori occupati in violazione di questo divieto sono considerati, a tutti gli effetti, come occupati dal datore di lavoro che si è effettivamente giovato della loro prestazione (art. 1). L'art. 5 della legge prevede alcune deroghe al divieto di cui all'art. 1. Sono contemplate sanzioni penali per il datore di lavoro e il sub-datore di lavoro che si sottraggono alle disposizioni della legge.

La Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1960 ha pubblicato la legge 18 dicembre 1960, N° 1561, che regola l'indennità di anzianità per gli impiegati privati. Questa disposizione ha raddoppiato l'importo minimo dell'indennità dovuta agli impiegati privati a sensi dell'art. 10 della legge del 18 marzo 1926, N° 562. In base alla nuova disposizione l'indennità di anzianità deve essere pari all'importo di un mese di retribuzione per ogni anno di servizio. Questa norma sanziona legalmente una prassi già introdotta nei contratti collettivi per l'anzianità compiuta dopo il 1945.

Sezione quinta

L'evoluzione della sicurezza sociale

Nel 1960 sono state apportate numerose modificazioni al regime generale di sicurezza sociale. In detto anno sono entrati in vigore nuovi tassi di contributo per la sicurezza sociale, determinati con effetto retroattivo dal decreto del 2 febbraio 1960 del Presidente della Repubblica :

- il contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati al 31.12.59 era dell'11,60% (7,75% a carico del datore di lavoro e 3,85% a carico del lavoratore) è stato portato a 15,75% di cui il 10,50% a carico del datore di lavoro ed il 5,25% a carico del lavoratore.

- il tasso del contributo per l'assicurazione tubercolosi (a carico esclusivo del datore di lavoro) è stato ridotto dal 2,3% al 2%;

- il contributo a favore della Cassa integrazione guadagni - a carico esclusivo del datore di lavoro - è stato portato dallo 0,65% allo 0,40% dei salari nei limiti del massimale;

- il contributo per l'assicurazione disoccupazione, ugualmente a carico esclusivo del datore di lavoro, è stato ridotto dal 2,6% al 2,3% del salario lordo.

L'evoluzione della struttura della sicurezza sociale è caratterizzata dalla comparsa di un embrione di regime speciale per le miniere.

Infatti il 2 febbraio 1960 è stata promulgata la legge N° 5 del 3 gennaio 1960, che riduce il limite d'età per il collocamento in pensione dei lavoratori delle miniere, delle cave e delle torbiere.

A sensi di questa legge i lavoratori appartenenti alle categorie predette, che facciano domanda di essere collocati in pensione prima di aver compiuto 60 anni, debbono soddisfare all'epoca della presentazione della domanda, ai seguenti requisiti :

- 1) - Debbono comprovare periodi di affiliazione e di versamento di contributi che, in virtù delle disposizioni applicabili al regime generale dell'assicurazione obbligatoria di vecchiaia, invalidità e sopravvivenza, conferiscono diritto a pensione di vecchiaia a titolo di questa assicurazione;
- 2) - debbono aver compiuto 55 anni e non raggiunto ancora 60 anni;
- 3) - debbono aver lavorato in sotterraneo per un periodo minimo di 15 anni con o senza interruzioni;

4) - debbono aver cessato definitivamente la loro attività nelle miniere, cave o torbiere e non essere autorizzati ad esercitare in altri settori dell'economia un'attività professionale che assicuri loro un reddito permanente di livello normale.

A questo fine, in seno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un ramo d'assicurazione particolare è stato aggiunto all'assicurazione obbligatoria, vecchiaia invalidità e sopravvivenza.

A questo regime di assicurazione sono soggetti obbligatoriamente tutti i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano occupati in sotterraneo, anche se parzialmente.

Questo ramo assicurativo è finanziato a concorrenza del 50% dal fondo di adeguamento delle pensioni. Per coprire il rimanente 50% sono stati istituiti contributi speciali, $\frac{2}{3}$ dei quali sono versati dai datori di lavoro e $\frac{1}{3}$ dai lavoratori. I tassi di contributo applicabili nei primi 5 anni sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per il 1959 e il 1960 i tassi dei contributi, che si aggiungono agli altri contributi esistenti nel settore dell'industria, sono stati fissati provvisoriamente come segue :

- per il personale che non lavora in sotterraneo : 1,95% del salario lordo (di cui 0,65% a carico del lavoratore);

- per il personale che lavora in sotterraneo : 3,90% del salario lordo (di cui 1,30% a carico del lavoratore).

In caso di decesso di un assicurato del ramo speciale i superstiti hanno diritto soltanto alle prestazioni previste per i superstiti degli assicurati sottoposti a regime normale, cioè : la pensione indiretta o il capitale-decesso in base ai contributi versati a titolo dell'assicurazione obbligatoria generale.

Una decisione adottata nel luglio 1960 dal Ministero competente ha notevolmente migliorato la protezione sociale di una parte dei lavoratori delle industrie mineraria e siderurgica.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva proceduto all'esame di vari reclami formulati contro il rifiuto delle competenti autorità provinciali di accogliere domande di prestazioni

di disoccupazione presentate tardivamente da alcuni lavoratori che non ricevevano più aiuti di sorta da parte della C.E.C.A.; in merito il Ministero è pervenuto alla conclusione che, in base alle norme di diritto applicabili nella fattispecie, il versamento delle prestazioni di disoccupazione non è incompatibile con quello degli aiuti C.E.C.A.

Il Ministero ha dichiarato che questi aiuti non rivestono il carattere di prestazioni di assistenza sociale, bensì costituiscono delle indennità corrisposte ai lavoratori delle miniere di carbone e dell'industria siderurgica per attenuare le conseguenze dell'applicazione del Trattato C.E.C.A. sul mercato del lavoro.

Ne consegue che, una volta soddisfatte tutte le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, queste possono essere accordate per i periodi durante i quali gli aiuti sono stati corrisposti.

A sensi delle considerazioni prodette il termine prescritto per la presentazione delle domande intese ad ottenere prestazioni a titolo dell'assicurazione-disoccupazione (art. 129 del Regio D.L. N° 1827 del 4 ottobre 1935) inizia a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data dell'arresto del lavoro e non già dal giorno di cessazione della corresponsione dell'aiuto C.E.C.A.

L'EVOLUZIONE NELLE INDUSTRIE DELLA COMUNITA'

CAPITOLO I

S i d e r u r g i a

1. L'evoluzione della situazione generale del settore

La produzione siderurgica italiana durante il 1960 si è incrementata notevolmente rispetto al 1959 : la produzione di ghisa greggia è aumentata nel 1960 del 28% rispetto al 1959, quella di acciaio greggio del 21,5%. (Nostro calcolo su dati C.E.C.A.).

L'utilizzazione della capacità di produzione è stata molto alta : del 96,1% nel 1960 contro l'84,3% nel 1959.

L'aumento della produzione ha indotto un incremento della occupazione operaia; la media mensile del numero di operai occupati

nel 1960 è stata superiore a quella del 1959, con incremento comunque inferiore a quello della produzione; lo stesso è avvenuto per il complesso delle ore lavorate. Il rapporto tra l'evoluzione dell'occupazione operaia e il complesso delle ore di lavoro prestate, con la produzione di acciaio greggio, ci dà, in modo approssimativo, l'evoluzione della produzione per operaio occupato e per ora di lavoro prestate.

TAVOLA VII

Produzione di acciaio greggio

migliaia di t.

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	510	470	540	546	547	539	508	529	621	663	648	634
1960	677	639	710	671	724	692	675	630	682	703	711	702

Fonte: C.E.C.A.

Operai occupati

migliaia

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	50	50	50	50	51	50	50	50	50	50	51	51
1960	51	51	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53

Fonte: C.E.C.A.

Ore di lavoro prestate

milioni di ore

Anno	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	9,1	8,4	8,9	8,7	8,4	8,7	8,5	8,5	9,2	9,8	9,2	9,1
1960	9,1	9,2	10,0	9,4	10,0	10,7	9,3	9,1	9,6	9,6	9,8	9,7

Fonte: C.E.C.A.

Come già detto nella parte generale, la favorevole congiuntura produttiva (1) ha indotto i lavoratori a chiedere aumenti delle retribuzioni nel senso di un miglioramento e di un ammodernamento, il che ha in particolare comportato la richiesta dei sindacati di modifiche delle attuali forme di retribuzione e di controllare tali modifiche.

2. L'evoluzione delle retribuzioni

I minimi contrattuali nazionali

Nessuna variazione dei minimi contrattuali nazionali ha avuto luogo nel 1960. Le rivendicazioni dei lavoratori e i risultati della contrattazione che è stata al livello di settore di produzione e di azienda hanno riguardato invece essenzialmente i salari di fatto o elementi complementari del salario quali i premi.

I salari diretti orari medi nominali e reali

Abbiamo potute constatare che la maggior parte degli accordi d'impresa nella siderurgia sono stati stipulati alla fine del 1960 o ai primi del 1961, dunque non vi sono ripercussioni nel senso di un aumento dei salari effettivi se non alla fine del 1960. Tuttavia l'evoluzione dei salari diretti netti, cioè i salari lordi direttamente dipendenti dal lavoro effettuato dagli operai, mostra un incremento notevole. Tale deve essere attribuito al processo dello "scioglimento" particolarmente intenso in periodi di favorevole congiuntura (1). La media annuale del 1959 è di 312,95 lire e quella del 1960 di 334,51; tenendo conto dell'evoluzione del costo della vita, però (vedi indice del costo della vita ISTAT, base 1938 = 1) il miglioramento della media annua del 1960 rispetto a quella del 1959 per i salari reali risulta minore.

(1) L'aumento della produzione si è realizzato senza diminuzione di prezzi e in un periodo in cui il deprezzamento della moneta non era eccessivo; è stato dunque anche un aumento del valore della produzione.

TAVOLA VIII

Salari orari medi nell'industria siderurgica ai sensi del Trattato

Lire

Anno	III	VI	IX	XII
1959	307,28	309,26	308,57	326,67
1960	327,29	336,18	332,07	342,51

Fonte: C.E.C.A.

Indice del potere d'acquisto dei salari (nostro calcolo effettuato utilizzando l'indice del costo della vita ISTAT)

Anno	III	VI	IX	XII
1959	100	100,2	99,5	103,6
1960	103,8	105,6	104,2	106,7

3. Gli accordi aziendali

Un elemento condizionatore della dinamica contrattuale nel 1960 è stato costituito dal fatto che un contratto collettivo nazionale era stato stipulato nell'ottobre 1959. Appunto per ciò, e in accordo con la generale tendenza della politica sindacale, le rivendicazioni dei sindacati dei lavoratori sono state proposte sul piano della contrattazione integrativa.

E' interessante esaminare più in particolare il contenuto di tali rivendicazioni, per rilevarne i caratteri comuni. Essi sono :

- la richiesta di aumento di elementi complementari del salario;

- la richiesta di allargamento del campo di contrattazione fra lavoratori e datori di lavoro (partecipazione di rappresentanti dei

lavoratori all'applicazione della "job evaluation");

- la richiesta di sanzionare, per mezzo di accordi fra lavoratori e datori di lavoro, alcune condizioni che risultavano precedentemente da concessioni unilaterali dell'azienda. (E' questo il caso dell'accordo alla Falck per la corresponsione di un premio collegato alla produzione).

Come abbiamo detto, nonostante le questioni di principio che sono state sollevate a questo proposito, un gran numero di accordi d'impresa sono stati stipulati verso la fine del 1960 e nei primi mesi del 1961. I più importanti di essi sono :

- l'accordo 22 luglio 1960 alla "Falck"
- l'accordo 3 ottobre 1960 alla "Magona d'Italia"
- l'accordo 29 ottobre 1960 alla "Cogne"
- l'accordo 9 dicembre 1960 alla "Ilva" e "Cornigliano" per gli stabilimenti a ciclo integrale
- l'accordo 28 dicembre 1960 alla "S.I.A.C."
- gli accordi 21 gennaio 1961 alla "Ilva" per gli stabilimenti minori di Lovere, Marghera, Novi, S.Giovanni Valdarno, Torre Annunziata, alla "Breda Siderurgica", alla "Dalmine", alla "Terni"
- l'accordo 22 febbraio 1961 ancora alla "Falck"
- l'accordo 24 febbraio 1961 alla "Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto"
- l'accordo 15 marzo 1961 alla "Crucibile Vanzetti"
- l'accordo 16 marzo 1961 alla "Radaelli"
- l'accordo 5 aprile 1961 alla "Cogne" (1).

Sembra opportuno intrattenersi sul carattere e sulle clausole principali di tali accordi. Nel corso di tale esame rinunceremo per comodità dell'esposizione, ad attenerci alla separazione fra le clausole relative ai salari e a quelle relative alle altre condizioni di lavoro.

(1) Altri accordi per stabilimenti minori sono stati firmati in marzo cosicchè un giornale sindacale "Il Raggiungimento metallurgico" dell'aprile 1961 poteva concludere : "... esistono alcune isole ostinate di resistenza imprenditoriale, ma con la soluzione di queste vertenze potrà considerarsi chiusa la battaglia per il settore siderurgico".

Una prima osservazione riguarda i soggetti stipulanti degli accordi. In alcuni casi essi risultano stipulati fra la direzione dell'impresa, da un lato, e la commissione interna dall'altro (accordi Falck del 22 luglio 1960 e del 23 febbraio 1961, stipulato il primo con i soli membri della commissione interna aderenti alla C.I.S.L. e all'U.I.L.; accordo 24 febbraio 1961 all'Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto; accordo 4 marzo 1961 presso la Fabbrica Italiana Tubi; accordo 16 marzo 1961 presso la Società Giuseppe Radaelli & F.lli, accordo 15 marzo 1961 presso le Acciaierie Crucibile Vanzetti). Questo fatto riveste una particolare importanza, ove si ponga mente che l'art. 2, penultimo comma, dell'accordo 8 maggio 1953 sulle commissioni interne, dispone che esse devono rimettere "alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie".

E' da notarsi che spesso le organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro volontà di fare propri e legittimare così gli accordi raggiunti, prendendo esplicitamente atto dell'accordo raggiunto in sede aziendale e dichiarando così superato ogni motivo di controversia (esempio : accordo 24 febbraio 1961 all'Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto; accordo 4 marzo 1961 alla Fabbrica Italiana Tubi).

Altre volte, infine, gli accordi per quanto riguarda i lavoratori, sono stati stipulati dagli stessi soggetti stipulanti i contratti collettivi nazionali.

Per quanto riguarda le clausole più significative degli accordi in questione, va in primo luogo menzionato il patto di tregua sindacale, che appare in quasi tutti gli accordi sopra citati. Va anche menzionata l'auto-regolazione dell'esercizio del diritto di sciopero, agli effetti del funzionamento dell'altoforno, contenuta nell'art. 5 dello accordo COGNE del 29 ottobre 1960.

Un'altra clausola degna di particolare rilievo è quella dell'accordo ILVA-CORNIGLIANO del 9 dicembre 1960 in base alla quale i rappresentanti dei lavoratori sono chiamati a discutere sul manuale di valutazione delle mansioni (art. 2).

L'accordo ILVA-CORNIGLIANO prevede l'aumento del 4,5% delle paghe di classe e la progressiva riduzione dell'orario di lavoro. Queste clausole si ritrovano in alcuni degli accordi stipulati successivamente (accordo SIAC del 28 dicembre 1960, accordo ILVA del 21 gennaio 1961, accordo Terni del 21 gennaio 1961. Accordo "Cogne" del 5 aprile 1961. In altri accordi invece non si è proceduto alla riduzione richiesta (Accordo Acciaieria e Ferreria di Bolzaneto del 24 febbraio 1961, che si limita a prevedere la possibilità di una riduzione futura; accordo Crucibile Vanzetti del 15 marzo 1961; accordo Falck del 22 febbraio 1961; accordo Radaelli del 16 marzo 1961).

4. La regolamentazione dell'apprendistato

Il 7 luglio 1960 è stato stipulato il contratto collettivo per la regolamentazione dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica, comprensiva dell'industria siderurgica.

Come è noto, l'apprendistato è disciplinato in Italia, nelle sue grandi linee, da una legge comune del 19 gennaio 1955 e dal regolamento d'esecuzione del 30 dicembre 1956. Questi provvedimenti tuttavia, rinviano ai contratti collettivi per la regolamentazione di certi aspetti particolari (periodo di prova, durata del tirocinio, retribuzione, ecc.). Il nuovo contratto ha apportato tali complementi alla legislazione in vigore. Esso è entrato in vigore nel mese di luglio, e la sua validità è legata a quella del contratto 23 ottobre 1959, di cui ormai fa parte.

CAPITOLO II

Miniere di ferro e di carbone

1. L'evoluzione della situazione generale dei settori

L'estrazione di minerali di ferro non è di molto variata nel 1960 rispetto al 1959; infatti essa è passata da 2.045 migliaia di t a 2.138 migliaia di t (p.). Lo stesso si può dire per l'estrazione

di carbon fossile (735 migliaia di t nel 1959 e 736 nel 1960).

L'occupazione operaia nelle miniere di ferro è restata stabile (2.886 nel dicembre 1959, 2.888 nel dicembre 1960) è invece diminuita nelle miniere di carbon fossile (da 3,7; 3,6; 3,6; 3,6 migliaia nei quattro trimestri del 1959 a 3,5; 3,5; 3,4 migliaia nei primi tre trimestri del 1960).

In rendimento per turno nelle miniere di ferro è aumentato passando da 4,28 t a 4,51 in sotterraneo e da 7,22 a 7,67 t cielo aperto, dal 1959 al 1960. Nelle miniere di carbone l'aumento del rendimento è stato notevole; da 1.164 kg per operaio e per turno a 1.346 kg. (p.).

2. L'evoluzione dei salari

I salari orari dei minatori di ferro sono aumentati durante il 1960.

PAVOLA IX

Salari orari nelle miniere di ferro

Lire

Anno	II	V	VIII	XI
1959	207,27	215,87	212,13	215,05
1960	216,99	220,18	221,75	227,94

Fonte : C.E.C.A.

Questo aumento risulta ridotto in termini di potere di acquisto dal contemporaneo aumento del costo della vita :

TAVOLA X

Indici del potere d'acquisto dei salari orari nelle miniere di ferro

Anno	II	V	VIII	XI
1959	100	104,0	102,1	101,7
1960	101,9	103,2	103,4	105,9

(Nostro calcolo su dati di fonte C.E.C.A. e utilizzando l'indice del costo della vita ISTAT)

Anche i salari delle miniere di carbone sono aumentati nel 1960 rispetto al 1959, ma questo incremento, in conseguenza all'evoluzione del costo della vita, risulta minore per quanto riguarda il potere d'acquisto.

TAVOLA XI

Salari orari nelle miniere di carbone - operai all'interno

Lire

Anno	I	II	III	IV
1959	244,04	246,53	243,09	243,19
1960	267,50	269,83	265,98	279,42

Fonte : C.E.C.A.

TAVOLA XII

Indici del potere d'acquisto dei salari orari nelle miniere di carbone operai all'interno

Anno	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1959	100,0	100,9	99,0	97,8
1960	106,7	107,5	106,3	110,3

(Nostro calcolo su dati di fonte C.E.C.A. e utilizzando l'indice del costo della vita ISTAT)

E' da ritenere che l'aumento dei salari sia dovuto al fenomeno dello "scivolamento" dato che pochi sono gli accordi d'impresa stipulati per l'industria mineraria; fra questi vi è quello citato a proposito della siderurgia, della "Cogne". Ma nel complesso la minor dinamicità dell'evoluzione della produzione nel campo dell'estrazione di ferro e di carbon fossile spiega il minor numero di contrattazioni integrative che si sovrappongono sul piano aziendale al contratto nazionale stipulato nel 1959 per tutta l'industria estrattiva.

3. L'evoluzione della contrattazione collettiva

Nessuna evoluzione importante puo' riscontrarsi in questo campo, dato che alla fine del 1959 (27 novembre) era stato rinnovato il contratto collettivo per gli operai dell'industria mineraria.

Il 12 gennaio 1960 è stato concluso un accordo complementare su alcune questioni che ancora restavano in sospeso, e in particolare sulle modalità pratiche di attuazione della riduzione di 48 ore della durata annuale del lavoro.

Detto accordo prevede che tale riduzione sarà realizzata, in linea di massima, mediante la concessione di periodi di riposo di conguaglio di durata non inferiore a 8 ore. Tuttavia, essa potrà ugualmente essere attuata mediante la riduzione della durata settimanale del lavoro. Per ogni ora di riposo compensativo le imprese dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione effettiva, nonchè le indennità di contingenza e di sottosuolo. Per gli operai retribuiti a cottimo, il salario effettivo sarà determinato sulla base della media giornaliera della retribuzione delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Ricordiamo infine che il 22 e il 26 aprile 1960 sono stati stipulati i nuovi contratti nazionali per gli impiegati e per i lavoratori appartenenti alla "categoria speciale" dell'industria mineraria. I due contratti prevedono in particolare una riduzione di 48 ore all'anno dell'orario di lavoro. Conformemente a quanto è stato deciso per

gli operai, detta riduzione sarà attuata o mediante la riduzione dell'orario settimanale di lavoro o mediante la concessione di periodi di riposo compensativo di almeno 8 ore ciascuno.

LUSSEMBURGO

CAPITOLO I - SITUAZIONE ECONOMICA

Nel corso del 1960 il Lussemburgo ha beneficiato di una notevole espansione economica, caratterizzata in particolare dal forte sviluppo della produzione industriale; quest'ultima è passata dall'indice 189 nel 1959 all'indice 207 nel 1960 (base : 1947 = 100).

Tabella I

Indici della produzione industriale (1)

	I	II	III	IV	V	VI
1959	180	175	183	192	183	194
1960	199	198	218	206	202	206
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	199	181	192	203	194	202
1960	212	205	211	212	206	206

L'aumento della produzione industriale è stato accompagnato da un aumento, peraltro molto lieve, della manodopera occupata (da 44.597 a 45.281 unità in media nel 1959 e nel 1960 (2)).

Tabella II

Operai occupati nell'industria - Migliaia di operai (2)

	I	II	III	IV	V	VI
1959	41,9	41,2	41,3	43,4	45,1	45,7
1960	42,4	41,9	42,4	45,1	46,3	46,6
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	45,7	46,2	46,6	46,4	46,3	45,3
1960	46,5	46,5	46,7	46,6	46,6	46,8

(1) Fonte : Servizio di studi e di documentazione economica

(2) Fonte : Office de la Statistique Générale.

Il raffronto tra due evoluzioni palesa un considerevole aumento della produzione per lavoratore occupato.

E' interessante osservare che anche nel corso del 1960 la penuria di manodopera ha caratterizzato il mercato del lavoro nel Granducato. La maggior parte delle imprese ha continuato ad effettuare nuove assunzioni ed a richiedere personale qualificato. Diviene sempre più difficile soddisfare le offerte d'impiego, poichè nei paesi stranieri che in addietro fornivano un notevole contributo di manodopera al Granducato le disponibilità sono assorbite dal crescente sviluppo dell'attività industriale, in seguito alla creazione di nuove imprese ed all'estensione degli stabilimenti già esistenti. D'altra parte il divario tra i salari lussemburghesi e quelli degli altri paesi delle Comunità Europee continua a diminuire e non costituisce più un'attrattiva come negli anni precedenti. La piena occupazione è proseguita nel Granducato. Non vi è stata disoccupazione, tranne qualche sospensione del lavoro causata dalle intemperie". (1) Questa situazione esercita evidentemente un influsso nel senso di mantenere abbastanza elevato il livello generale dei salari.

L'espansione economica è stata accompagnata da un lieve ma costante aumento del costo della vita.

Tabella III

Indice del costo della vita - Base 1953 = 100 (2)

	I	II	III	IV	V	VI
1959	107,32	106,90	106,43	106,33	105,97	106,99
1960	107,58	107,22	106,90	107,11	106,99	107,99
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	107,31	108,54	108,29	107,52	107,62	107,77
1960	107,63	107,64	108,56	108,27	108,40	108,50

(1) "Rapport annuel de l'Inspection du Travail et des Mines", anno 1960.
(2) Fonte : Office de la Statistique Générale, Lussemburgo.

La situazione delle industrie lussemburghesi della C.E.C.A. ha seguito lo sviluppo dell'industria in generale. La siderurgia ha registrato una notevole espansione : la produzione di acciai greggio è passata da 3.663 milioni di t nel 1959 a 4.084 milioni di t (p.) nel 1960.

Tabella IV

Indici della produzione di acciai greggio

	I	II	III	IV	V	VI
1959	100	90,4	100	105,4	100,1	105,1
1960	114,3	112,9	122,1	114,9	112,6	113,6
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	108,5	100	104,4	112,9	107,8	111,6
1960	119,0	111,9	120,0	118,3	114,2	114,4

Il nostro calcolo è stato effettuato sulla base dei dati C.E.C.A.

L'aumento della produzione si realizza senza essere accompagnata da un corrispondente aumento del totale delle ore di lavoro : in altri termini il quantitativo prodotto per lavoratore è aumentato nel corso del 1960.

Tabella V

Indici del totale delle ore di lavoro

	I	II	III	IV	V	VI
1959	100	94,2	94,2	97,1	94,2	94,2
1960	100	94,2	100	97,1	97,1	94,2
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	197,1	91,4	100	94,2	97,1	97,1
1960	94,2	91,4	94,1	97,1	97,1	100

La produzione di minerali di ferro, che nel 1959 era stata inferiore a quella dell'anno precedente, è aumentata di nuovo nel 1960 (6.509 milioni di t nel 1959 e 6.978 milioni di t nel 1960).

Tabella VI

Produzione di minerale di ferro (1)

	I	II	III	IV	V	VI
1959	536	474	485	538	541	559
1960	579	565	625	572	525	565
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	563	516	545	571	576	606
1960	594	589	580	617	579	587

Si osserva che gli effettivi hanno subito una lieve flessione. Poichè la produzione è aumentata ne risulta un incremento del rendimento per operaio da attribuire alla meccanizzazione. Infatti nel 1960 il rendimento per turno nelle miniere di ferro è aumentato.

Tabella VII

Effettivi in forza a fine mese nelle miniere di ferro (1)

in migliaia

Lussemburgo

	I	II	III	IV	V	VI
1959	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1960	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1960	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

(1) Fonte : C.E.C.A.

Tabella VIII

Rendimento per turno nelle miniere di ferro all'interno;
miniere sotterranee (1)

t/per turno

	I	II	III	IV	V	VI
1959	8,99	9,14	8,77	8,70	8,89	9,00
1960	9,02	9,12	9,10	9,09	8,97	9,18
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	9,04	8,72	9,50	9,15	9,00	9,14
1960	9,19	9,30	9,13	9,39	9,31	9,24

Tabella IX

Rendimento per turno nelle miniere di ferro; cantieri
a cielo aperto (1)

t/per turno

	I	II	III	IV	V	VI
1959	43,76	46,44	45,77	52,55	53,15	57,63
1960	58,24	64,13	66,47	62,27	59,60	63,31
	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1959	56,75	65,38	54,11	50,90	56,77	61,79
1960	66,93	71,14	62,70	62,38	60,22	61,50

(1) Fonte : C.E.C.A.

CAPITOLO II - EVOLUZIONE DELLA POLITICA SALARIALE E DEI SALARI

In generale non si sono registrate modificazioni.

Aumenti salariali sono stati concessi in alcune industrie sull'esempio delle maggiorazioni applicate nell'industria siderurgica, in particolare in seguito all'arbitrato del 31 dicembre 1959.

Questa influenza della siderurgia su altri settori si verifica d'altra parte frequentemente in occasione delle maggiorazioni di salari in questa industria, data la sua importanza nell'economia lussemburghese.

Il salario orario degli operai è aumentato di 1 franco l'ora nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro a decorrere dal 1° gennaio 1961, in seguito all'arbitrato del 31 dicembre 1959.

Per il resto in materia di salari continuano ad essere valide le disposizioni contenute nel contratto collettivo del 14 settembre 1959.

Verso la fine dell'anno si sono svolti negoziati tra il "Groupement des Industries sidérurgiques" e la "Commission syndicale (1) des contrats collectifs", a seguito della raccomandazione contenuta nel lodo arbitrale del 31 dicembre 1959.

Nel settore salariale le rivendicazioni dei sindacati hanno avuto per oggetto i seguenti punti :

- semplificazione del calcolo dei salari;
- riforma dei salari nel senso di un relativo aumento della parte fissa rispetto alla parte variabile;
- revisione dei salari degli operai che percepiscono un premio fisso di rendimento e armonizzazione dei salari degli operai di determinati servizi di produzione, nel senso di un ravvicinamento a salari più elevati di servizi comparabili.

Un accordo in materia è intervenuto il 22 febbraio 1961.

(1) La Commissione Sindacale è un organismo di contatto tra i sindacati dei lavoratori lussemburghesi.

Nel 1960 "l'Office National de conciliation" è stato investito di una controversia che non aveva potuto essere risolta dal Consiglio paritetico dei contratti collettivi. Si trattava di ridurre i saggi utilizzati come base di calcolo per i premi concessi agli operai di un treno di laminazione in seguito all'aumento di capacità che l'ammmodernamento del treno in questione aveva prodotto.

Un accordo è intervenuto il 4 marzo 1960.

I salari orari nelle miniere di ferro e nell'industria siderurgica hanno registrato un sensibile aumento nel 1960 rispetto al 1959, e cio' in seguito al nuovo contratto collettivo del 14 settembre 1959, dal lodo arbitrale del 31 dicembre 1959, a vari adeguamenti di salari effettuati al livello delle imprese e infine alla ripercussione che l'aumento della produzione ha prodotto sui premi.

Dal fatto che l'aumento del costo della vita è stato lieve nel periodo in questione si arguisce che l'aumento dei salari si è verificato anche sul piano del potere d'acquisto.

Salari orari nell'industria siderurgica (in Fr.b.)

Fonte : C.E.C.A.

	III	VI	IX	XII
1959	47,61	47,20	48,70	47,22
1960	49,67	49,78	50,17	49,97

Indici del potere di acquisto dei salari orari nell'industria siderurgica

	III	VI	IX	XII
1959	100	98,6	100,4	97,8
1960	103,9	103,0	103,3	103,0

Salari orari nelle miniere di ferro (in Fr.b.)

Fonte : C.E.C.A.

	II	V	VIII	XI
1959	57,03	55,46	55,95	57,19
1960	59,15	58,75	58,10	59,68

Indici del potere di acquisto dei salari orari nelle miniere di ferro

	II	V	VIII	XI
1959	100	98,0	96,6	99,6
1960	103,4	102,8	101,1	103,1

CAPITOLO III - EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

a) Legislazione

Nessuna modificazione importante è da segnalare in questo campo. E' opportuno ricordare tuttavia la pubblicazione di un decreto ministeriale del 1° luglio 1960 nel "Memorial" del 14 luglio 1960, pag. 1083, relativo all'istituzione di una commissione economica e sociale.

Questa commissione comprende 14 rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e tre esperti governativi. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria sono designati dal Ministro degli Affari Economici e dal Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale, su proposta delle organizzazioni più rappresentative. Gli esperti governativi sono nominati congiuntamente dai Ministri delle Finanze, degli Affari Economici e del Lavoro e della Sicurezza Sociale.

Alla commissione incombe la missione di seguire lo sviluppo economico e sociale del paese e di esaminare i problemi che ne derivano; essa può essere chiamata ad esprimere il suo parere sui progetti di legge o di regolamenti o su problemi che interessano categorie professionali o determinati settori produttivi.

b) Contratti collettivi

Neppure sul piano contrattuale è da segnalare alcuna modifica importante.

Sulla base della raccomandazione arbitrale le controparti dei contratti collettivi si sono riunite verso la fine del 1960 per discutere in materia di condizioni di lavoro, in particolare del problema della riduzione della durata del lavoro.

Un accordo è stato concluso il 22 febbraio 1961.

E' da rammentare inoltre l'accordo del 29 agosto 1960 relativo al regolamento di esecuzione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione di commissioni paritetiche di sicurezza, previste nei contratti collettivi del 14 settembre 1959.

Le commissioni sono composte di tre rappresentanti della direzione e tre rappresentanti dei lavoratori e di un numero eguale di delegati aggiunti; il Presidente della commissione è nominato dai rappresentanti della direzione e il Vice-presidente dai rappresentanti dei lavoratori.

La commissione deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi. I suoi compiti sono i seguenti :

a) informarsi sui più importanti infortuni sul lavoro verificatisi nei due mesi precedenti, esaminare le loro cause e proporre provvedimenti per evitarli;

b) proporre i mezzi e le modalità secondo cui i lavoratori di nuova assunzione saranno messi al corrente delle più importanti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) formulare proposte per un'adeguata formazione dei delegati alla sicurezza e seguire la loro attività;

d) esaminare i mezzi ed i metodi di miglioramento del comportamento umano nei confronti dei pericoli di infortuni; studiare i requisiti indispensabili all'instaurazione di un clima di sicurezza nella fabbrica; proporre le modalità di un'azione in questo campo;

e) esaminare le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul piano della fabbrica e all'occorrenza formulare proposte per il loro miglioramento e per la loro applicazione;

f) stabilire una stretta collaborazione con i servizi medici e di pronto soccorso dell'impresa.

Infine è prevista l'organizzazione di una conferenza annuale per lo scambio delle esperienze in materia di sicurezza. A questa conferenza parteciperanno, oltre ai membri delle commissioni, gli ingegneri responsabili e i delegati alla sicurezza.

Le prime commissioni paritetiche hanno cominciato a funzionare alla fine dell'anno.

CAPITOLO IV - EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA SOCIALE

La tendenza all'estensione e al perfezionamento della sicurezza sociale è proseguita nel 1960.

La legge 22 gennaio 1960 ha istituito un'assicurazione pensione obbligatoria per i commercianti e gli industriali indipendenti come anche per i loro familiari che lavorano con essi (Caisse de pension des commerçants et industriels). Le prestazioni previste sono pensioni vecchiaia, invalidità e reversibilità. Per ogni prestazione la durata minima d'affiliazione è di 60 mesi. Per la pensione vecchiaia, a questa durata minima d'affiliazione corrisponde un limite d'età di 67 anni; questo limite è tuttavia ridotto a 65 anni dopo 420 mesi di affiliazione. L'importo annuale versato per la pensione vecchiaia e invalidità comprende una somma base di 10.000 franchi e maggiorazioni che differiscono secondo la durata dell'affiliazione e secondo le categorie di contribuiti. Questi importi sono fissati sulla base dell'indice 100 del costo della vita e variano in funzione di quest'ultima. I fondi necessari provengono da contributi versati dagli assicurati e da sovvenzioni corrisposte dallo Stato in caso di spareggio.

Inoltre con legge 30 luglio 1960 è stato creato un Fondo Nazionale di solidarietà. Questo Fondo si prefigge di garantire a tutti i cittadini lussemburghesi, a tutti gli stranieri che abbiano risieduto e lavorato nel Granducato, e infine agli apolidi nati nel Lussemburgo, anziani o inabili al lavoro, il diritto ad un reddito minimo tale da porli al riparo dall'indigenza. In tale quadro è stata prevista anche l'assicurazione malattia, analoga a quella di cui già beneficiano i titolari delle pensioni corrisposte a titolo delle assicurazioni-pensioni. Beninteso le prestazioni corrisposte dal Fondo non sono prestazioni di Sicurezza Sociale propriamente detta. Esse rivestono piuttosto il carattere di assistenza (controllo dei bisogni, ecc.), benchè d'altra parte gli interessati posseggano un titolo legale qualora siano soddisfatte le condizioni richieste.

C O N C L U S I O N I

L'anno 1960 ha costituito per il Granducato un periodo di notevole sviluppo economico, caratterizzato da una relativa calma nel settore della politica sociale.

E' lecito ritenere che lo svolgimento pacifico di tale politica sia stato garantito dall'ordinamento giuridico lussemburghese relativo alle controversie di lavoro e dalla prontezza delle controparti sociali a ricorrere a forme di conciliazione o di arbitrato.

Tra gli elementi che assicurano una pacifica soluzione delle controversie di lavoro nel Granducato, si puo' in primo luogo menzionare il fatto che le condizioni di vita e di lavoro della manodopera nel Lussemburgo sono relativamente le migliori della Comunità, almeno per quanto concerne le industrie della C.E.C.A. E' da menzionare anche la favorevole situazione congiunturale e strutturale dell'economia del Granducato e in particolare quella delle due industrie comunitarie che costituiscono il più importante settore della produzione; ad esempio nel Lussemburgo la produzione di acciaio greggio per ora di lavoro è fra le più elevate della Comunità. L'alto grado di produttività consente evidentemente la concessione di soddisfacenti condizioni di vita e di lavoro per la manodopera; cio' priva l'azione sindacale del carattere di lotta che provoca numerose e gravi agitazioni.

Non è da escludere che determinate forme di risoluzione delle controversie di lavoro, adottate molto spesso nel Granducato nel corso degli ultimi anni, siano determinate dall'influenza congiunta dei due elementi : la favorevole situazione economica e gli atteggiamenti concilianti delle controparti sociali.

Si puo' ricordare in proposito il ricorso all'arbitrato nella controversia di lavoro dell'industria siderurgica; questo esempio è tanto più interessante per il fatto che in questo caso il ricorso è stato liberamente scelto dalle controparti sociali. D'altro canto la legge stabilisce che ogni controversia di lavoro deve essere sottoposta prima di ogni sciopero o serrata a "l'Office national de conciliation".

Il fatto che parecchie vertenze sono risolte senza ricorrere a tale autorità conferma l'impressione che il clima sociale lussemburghese induce in prevalenza a ricercare le soluzioni nei metodi di conciliazione arbitrale piuttosto che in agitazioni e in scioperi.

La tendenza a una stretta collaborazione delle controparti sociali fra di loro e con i poteri pubblici è oltre tutto messa in rilievo da altri esempi, quale l'istituzione già menzionata di una commissione paritetica economica e sociale.

PAESI BASSI

CAPITOLO I - SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE GENERALE

- 1) L'Alta congiuntura che ha già caratterizzato l'anno 1959, prosegue nel 1960. Tuttavia lo sviluppo dell'attività economica cambia d'aspetto. Dopo un fortissimo incremento registrato nel 1959, il commercio estero presenta, nel corso del 1960, uno sviluppo molto più limitato, pur raggiungendo in media un livello superiore del 14% circa a quello dell'anno precedente. Per contro il consumo, ancorchè il livello del 1960 superi del 6,5% appena quello del 1959, si sviluppa ad un ritmo sempre più rapido.

In media, nel 1960 gli investimenti raggiungono un livello superiore dell'11% a quello dell'anno precedente.

Sono pertanto dei fattori nazionali ed internazionali a provocare, nel corso del 1960, un nuovo incremento della domanda totale.

TABELLA 1

Evoluzione delle importazioni, delle esportazioni, del consumo familiare e degli investimenti

Indice quantitativo 100 nel 1953 (1)

		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno
Esportazioni	1959	151	164	160	187	165
	1960	187	180	182	200	187
	Incremento in %	24	10	14	7	13
Consumo	1959	123	130	129	137	130
	1960	126	138	139	148	138
	Incremento in %	2	6	8	8	6
Investimenti	1959	126	149	155	163	148
	1960	142	181	161	172	164
	Incremento in %	13	22	4	6	11
Importazioni	1959	155	170	168	182	169
	1960	189	188	190	204	193
	Incremento in %	22	11	13	12	14

- 2) Il forte incremento dell'attività economica è accompagnato da una evoluzione molto lenta dei prezzi. Posto che nel 1960 i prezzi all'importazione erano in media leggermente superiori a quelli registrati nel 1959, e i prezzi all'esportazione erano leggermente più bassi, i "terms of trade" oscillano in un senso piuttosto sfavorevole. A seguito dell'aumento dei fitti intervenuto nel 1960, il costo della vita aumenta del 2% per diminuire nuovamente, a seguito delle diminuzioni dei prezzi di altri beni di consumo e servizi, di modo che a fine d'anno il livello è uguale a quello registrato nel dicembre 1959. In media, il costo della vita nel 1960 è aumentato del 3% rispetto al 1959.
- 3) Nel 1960 il prodotto nazionale aumenta del 10% circa rispetto al 1959; solo il 2% di questo aumento è dovuto alla diminuzione dei prezzi.

(1) Fonte : Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (maggio 1961).

Le spese nazionali (il consumo privato, il consumo pubblico e gli investimenti) registrano tuttavia un aumento ancora maggiore, e cioè del 12%. Ne risulta una diminuzione dell'eccedenza del conto corrente della bilancia dei pagamenti, che da 1,8 miliardi di fiorini nel 1959 passa a 1,2 miliardi di fiorini nel 1960. Questa eccedenza è ancora di gran lunga superiore ai 500 milioni considerati come media per un anno di congiuntura normale, e ai 700 milioni cui era stata valutata, all'inizio dell'anno, l'eccedenza per il 1960.

TABELLA 2

Il prodotto nazionale, le spese nazionali e l'eccedenza del conto corrente della bilancia dei pagamenti nel 1959 e nel 1960, ai prezzi correnti
(miliardi di fiorini) (1)

	1959	1960
Prodotto nazionale lordo al prezzo del mercato	38,70	42,46
Spese nazionali		
- consumo privato	22,11	23,97
- consumo pubblico	5,09	5,62
- investimenti lordi	9,68	11,66
Totale	<u>35,88</u>	<u>41,25</u>
Eccedenza della nazione in conto corrente	1,82	1,21

4) Nel complesso, il livello della produzione industriale nel 1960 è di gran lunga superiore a quello del 1959. Tuttavia non si registrano più nel 1960 altri incrementi oltre a quello stagionale. Il limite della capacità di produzione per il 1960 sembra sia stato raggiunto. L'incremento rispetto al 1959 è stato possibile grazie allo sviluppo della produttività. Il numero dei lavoratori accusa soltanto un debole incremento.

(1) Fonte : Centraal Economisch Plan 1961.

TABELLA 3

Evoluzione della produzione totale, del livello dell'occupazione e della produzione per lavoratore nell'industria

Indice 100 nel 1953 (1)

		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Anno
Indice generale della produzione	1959	127	141	139	148	139
	1960	150	160	154	165	157
	Incremento in %	18	13	10	11	13
Livello dell'occupazione	1959	108	108	110	111	109
	1960	111	111	113	114	112
	Incremento in %	3	3	3	3	3
Produzione per lavoratore	1959	118	131	126	133	127
	1960	135	144	136	145	140
	Incremento in %	14	10	8	9	10

D'altra parte un incremento cospicuo dell'occupazione risulta difficile. La disoccupazione - che all'inizio del 1960 era del 2% appena - diminuisce nel corso dell'anno, per scendere al di sotto dell'1% della popolazione attiva salariata. Fin dal mese di febbraio il numero delle offerte di lavoro supera il numero delle domande, di modo che il mercato del lavoro può essere qualificato un mercato teso per quasi tutto il 1960. Anche in dicembre, nonostante una leggera disoccupazione stagionale, le domande di lavoro sono 60.000 soltanto contro 90.000 offerte di lavoro.

- 5) Da quanto precede risulta che, se in complesso la situazione economica nel 1960 è molto favorevole rispetto a quella del 1959, lo sviluppo nel corso dell'anno comporta alcuni rischi. Mentre il mercato del lavoro è teso, la produzione e l'esportazione aumentano in misura minore delle spese nazionali. Il Governo teme pertanto un rialzo dei prezzi e delle spese di produzione, come anche una nuova diminuzione dell'eccedenza della bilancia dei pagamenti. Il Governo cerca di scongiurare questo pericolo, segnatamente limitando le agevolazioni fiscali d'investimento, ma soprattutto attuando una politica attiva dei

(1) Fonte : Maanschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (maggio 1961).

attuando una politica attiva dei prezzi, volta ad impedire qualsiasi rialzo dei prezzi e, dove quest'ultimo è inevitabile, compensarlo con una diminuzione dei prezzi in un altro settore. E' in questo quadro che si inserisce ugualmente la politica salariale condotta nel 1960, di cui si tratterà nel capitolo seguente. Segnaliamo fin d'ora che, ogni qualvolta un aumento salariale sia sottoposto per approvazione al "College van Rijksbemiddelaars" (Collegio dei Conciliatori di Stato), e questo aumento sia fondato su un forte incremento della produttività, il Ministro degli Affari economici intavola negoziati con l'industria interessata, allo scopo di avvalersi di una parte di tale incremento della produttività ai fini di una diminuzione dei prezzi.

CAPITOLO II - POLITICA SALARIALE ED EVOLUZIONE DEI SALARI

A - Situazione generale

- 6) La formazione differenziata dei salari, introdotta verso la metà del 1959, è proseguita senza modifiche nel 1960. Ricordiamone i principi fondamentali :

Allo spirare di un contratto collettivo, è autorizzato l'aumento dei salari o il miglioramento delle condizioni di lavoro; l'incremento delle spese che ne risulta non deve influenzare i prezzi, ma deve essere giustificato dall'incremento della produttività.

Le norme sulla formazione dei salari sono state fissate dalle direttive generali impartite dal governo al Collegio dei Conciliatori di Stato il 31 luglio 1959 (1).

- 7) In data 1° aprile 1960 si ebbe un aumento generale dei fitti del 20%. Nel periodo dal 31 luglio 1959 al 1° aprile 1960, numerosi salariati hanno potuto, a seguito della revisione dei contratti collettivi, avvantaggiarsi della buona congiuntura. Ora, i titolari di contratti collettivi che scadono successivamente al 1° aprile rischierebbero di beneficiare in ritardo, e soprattutto dopo i proprietari di beni immobili, delle possibilità offerte dalla situazione economica favorevole. Ecco perchè le direttive generali del Governo, impartite in data 31 luglio 1959, autorizzavano le parti contraenti a modificare i contratti collettivi al 1° aprile. In tal modo, tutti salariati avrebbero potuto approfittare dell'alta congiuntura, prima dell'aumento dei fitti, o per lo meno non più tardi. Al 1° aprile, circa la metà dei lavoratori ha beneficiato della formazione differenziata dei salari. Sono attualmente allo studio alcuni progetti di aumenti salariali che interessano 1/4 dei lavoratori.

(1) Per maggiori particolari, cfr. : "L'evoluzione dei salari, delle condizioni di lavoro e della Sicurezza Sociale nelle industrie della Comunità, nel 1959", pag. 192.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

Per quanto riguarda gli altri lavoratori, in prevalenza non sono soggetti a contratti collettivi, per cui è impossibile accertare se e in quale misura i loro salari siano aumentati. In ogni caso, dagli indici dei salari contrattuali risulta che la prima fase della formazione più differenziata dei salari è terminata il 1° aprile. Soltanto i salari del settore dei trasporti presentano ancora un aumento dopo tale data (in maggio).

In tutta l'industria i salari contrattuali sono aumentati dell'11% dal luglio 1959 (segnatamente da quando è stata praticata una formazione più differenziata dei salari) all'aprile 1960. Aggiungiamo in merito che in numerosi casi i nuovi contratti collettivi sono stati stipulati per due anni o più. Gli aumenti sono comprensivi dell'indennità di compensazione per l'aumento dei fitti del 1° aprile, pari al 2,5% del salario con un minimo che oscilla tra fl. 3,50 la settimana per i comuni della classe V e fl. 4,00 la settimana per i comuni della classe I.

- 8) L'aumento dei salari non può essere ovunque attuato senza difficoltà. In un certo numero di imprese, l'imperativo in base al quale l'aumento non deve influenzare i prezzi, provoca scioperi di protesta contro il governo, al quale si rimprovera di non aver ancora adottato una decisione (trasporti in comune) o contro i datori di lavoro (edilizia).
- 9) Ad eccezione dell'N.V.V., le centrali dei sindacati professionali non sono malcontente dei risultati della nuova politica salariale. L'N.V.V. sostiene che un adeguamento generale dei salari avrebbe fatto beneficiare tutti i lavoratori della situazione economica favorevole, mentre, sotto il nuovo regime della politica salariale, al 1° aprile almeno un quarto dei lavoratori non beneficiava ancora di un aumento delle retribuzioni salariali. Le altre centrali sindacali hanno avanzato a loro volta delle obiezioni e formulato rivendicazioni. Ad esempio, il G.S.W.V., sindacato padronale neutro, è del parere che il criterio della produttività, in mancanza di dati precisi, è di difficile applicazione, e che non è possibile tenere sufficiente conto delle modifiche della struttura dei costi e della redditività delle imprese. I sindacati confessionali, padronali e operai, insistono anch'essi sulla necessità di accordare un maggior valore agli altri fattori, quali la

redditività e il livello dell'occupazione. Tuttavia l'obiezione più importante avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori riguarda l'intervento esagerato delle autorità. Esse invocano una politica dei salari più generale e non una ricerca minuziosa di cifre troppo precise. L'obiezione è condivisa dall'N.V.V.. Vero è che questa centrale sindacale è tuttora fautrice di una politica diretta dei salari; ma, atteso che la situazione attuale non consente un ritorno a una siffatta politica, anche questa centrale auspica che la responsabilità principale incomba effettivamente all'industria, e cioè ai diversi rami industriali. Il governo deve limitarsi a salvaguardare gli interessi generali.

D'avviso del governo la politica salariale così com'è attuata, ha risposto all'aspettativa: un netto miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro ha potuto essere realizzato senza provocare un aumento notevole dei prezzi. Il governo pertanto non vuole scostarsi dai principi di tale politica. Tuttavia, specie a seguito delle osservazioni formulate dall'industria in merito alla politica salariale, in ottobre, il Governo consulterà il Consiglio Economico e Sociale per accertare se i criteri attuali debbano essere sostituiti o integrati. Una volta di più, il Governo sottolinea il principio che il miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro deve essere in funzione dello incremento della produttività del lavoro stesso.

- 10) In attesa del parere del Consiglio Economico e Sociale e di una decisione governativa, restano in vigore le direttive impartite al Collegio dei conciliatori di Stato il 31 luglio 1959.

Una serie di contratti collettivi stipulati nel 1959, nel quadro della politica differenziata dei salari, scade verso la fine del 1960 o durante il primo semestre del 1961; pertanto, è lecito prevedere una seconda serie di proposte di aumenti salariali e di provvedimenti similari. A questo proposito, il Governo intavola trattative con la Fondazione del lavoro allo scopo di esaminare le modalità di applicazione di tali direttive alle future proposte di aumenti salariali e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

D'avviso del Governo :

- 1) il calcolo dell'evoluzione generale della produttività deve comprendere un periodo di 10 anni;
- 2) il livello dei salari, raggiunto all'atto della scadenza del precedente contratto collettivo, deve essere considerato come in equilibrio con quello della produttività.

Per quanto riguarda il periodo di calcolo, la fondazione del lavoro specifica che, in mancanza di altri dati, si è sovente considerato un quinquennio; in casi del genere, tale periodo dovrebbe essere preso in considerazione anche in avvenire.

Di massima la Fondazione riconosce l'ipotesi di un equilibrio tra salari e produttività all'atto della scadenza di un contratto collettivo, ossia che la percentuale annua d'aumento dei salari può coincidere con quella prevista per la produttività. Tuttavia, la Fondazione ritiene possibile prevedere, in casi speciali, delle deroghe alle regole sopra enunciate, senza che per ciò stesso i beneficiari abbiano il diritto di tener conto della differenza manifestatasi nel corso del periodo coperto dal vecchio contratto tra l'incremento previsto della produttività e l'incremento effettivo. Posto che una tale differenza è stata osservata soprattutto nell'industria metallurgica, tutto ciò potrebbe avere un'importanza determinante all'atto della scadenza del contratto collettivo di questo settore.

La discussione sulle modalità di applicazione delle direttive non sarà terminata nel 1960.

- 11) Il governo adotta un'importante decisione sulla possibilità di procedere ad un miglioramento interinale dei salari e delle condizioni di lavoro, e cioè prima della scadenza di un contratto collettivo. Alcuni contratti prevedono una siffatta possibilità in una clausola detta "di deroga"; in altri casi, questa deroga è autorizzata dalla legislazione in vigore ogni qualvolta le due parti siano d'accordo. Ciò si è verificato nell'industria metallurgica, nel settembre 1960 (1).

(1) Per maggiori particolari riferirsi a C, pag. e seguenti.

Il governo convoca allora i presidenti delle organizzazioni centrali dei datori di lavoro e dei lavoratori per discutere sulla situazione dei salari e dei prezzi. Nel corso della riunione, il governo dichiara di non poter approvare un aumento salariale, ma di essere eventualmente disposto ad autorizzare miglioramenti delle condizioni secondarie (ad esempio partecipazione agli utili e disciplina del risparmio).

Alla fine della riunione, la Fondazione del Lavoro esprime un parere in merito. Nelle circostanze economiche attuali, la maggioranza delle organizzazioni della Fondazione disapprova un aumento interinale dei salari. Sarà opportuno avvalersi di un incremento supplementare della produttività non solo per attuare una diminuzione dei prezzi, ma anche per migliorare le condizioni secondarie, segnatamente il riscatto della proprietà.

Il C.S.W.V., e l'N.V.V. e il C.N.V. ritengono che non si debba sistematicamente escludere la possibilità di un aumento salariale.

In considerazione della situazione economica attuale e dello sviluppo previsto per il 1961, il governo decide che un aumento interinale dei salari è contrario ai suoi obiettivi centrali.

- 12) Il quadro istituzionale costituisce un altro problema strettamente legato al principio della politica salariale. Fin dal maggio 1959 il governo ha annunciato l'elaborazione di un nuovo sistema. A quell'epoca, il governo prevedeva di trasferire agli organismi professionali talune competenze nel settore della formazione dei salari, già spettanti al Ministro degli Affari Sociali e della Sanità e al Collegio dei Conciliatori di Stato. A questo proposito si prevede in particolare la creazione, in seno al Consiglio Economico e Sociale, di una Commissione tripartita detta dei salari. Il C.S.W.V. ha già formulato serie obiezioni circa questa sostituzione del Collegio dei Conciliatori di Stato.

Il governo ha annunciato che un progetto di legge sarà sottoposto al Consiglio Economico e Sociale.

- 13) Nel 1960 assume importanza anche il problema del coordinamento, tuttora chiamato problema dei "ritardatari". Nel corso delle discussioni è stata fatta una differenza fra i ritardatari detti "assoluti" (si tratta dei lavoratori ai quali è applicato un contratto collettivo o una regolamentazione sui salari, e che non hanno ancora beneficiato di un aumento dei salari (1) o di un miglioramento delle condizioni di lavoro) e i ritardatari, in senso lato, che comprendono ugualmente i lavoratori il cui aumento salariale è rimasto inferiore ad una certa norma.

A fine luglio, le tre centrali di lavoratori presentano alla Fondazione del Lavoro una proposta intesa ad adeguare i salari dei ritardatari, a decorrere dal 1° ottobre, portandoli al livello raggiunto dai salari contrattuali da 9 mesi a un anno prima. E' prevista per ogni trimestre una siffatta procedura di correzione dei salari dei ritardatari. Cio' premesso, tenuto conto del movimento medio dei salari contrattuali, si avrebbe un ritardo di 9 mesi-1 anno come massimo.

A seguito delle discussioni svoltesi in seno alla Fondazione del Lavoro, quest'ultima ha concluso, per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, che un aumento dei salari o un miglioramento delle condizioni di lavoro dei ritardatari assoluti, che porta ad un incremento massimo delle spese di manodopera pari al 4%, è senza serie conseguenze. Qualora l'aumento delle spese di manodopera dovesse provocare in alcuni casi un rialzo dei prezzi, la questione sarà sottoposta per esame al Ministro degli Affari Sociali. Il governo aderisce a tale conclusione e autorizza l'aumento dei salari contrattuali dei "ritardatari assoluti". L'aumento non è obbligatorio; pertanto, esso può essere attuato solo sulla base di un accordo tra datori di lavoro e lavoratori. Le spese risultanti dall'aumento dei salari non devono superare il 4%. La loro presa in considerazione per la determinazione dei prezzi richiede l'approvazione del Ministero.

B - Miniere di carbon fossile

- 14) Dal 1959 al 1960 la produzione delle miniere di carbon fossile è aumentata di oltre il 4%. Espresse in percentuale della produzione annua, dalla fine del 1959 alla fine del 1960, le scorte di carbon fossile sul piazzale delle miniere sono diminuite del 2% per arrivare al 5%.

(1) Escluso il premio di compensazione per l'aumento dei fitti.

Tabella 4
Indice di produzione (1953 = 100) e
scorte di carbon fossile sul piazzale delle miniere in %
della produzione annua (1)

	1959				1960					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Anno	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Anno
Indice di produzione	98	94	97	100	97	99	99	101	108	102
Incremento in % dal 1959 al 1960						1	5	4	8	4
Scorte di carbon fos- sile in %	7,0	7,9	8,8	7,2		5,8	6,2	6,0	5,2	

Questa evoluzione, relativamente soddisfacente rispetto a quella degli altri paesi è dovuta :

- sotto il profilo della produzione, a nuovi provvedimenti di razionalizzazione;
- sotto il profilo delle vendite, soprattutto ad una diminuzione dei prezzi delle differenti pezzature e dimensioni.

I risultati dei nuovi provvedimenti di razionalizzazione si traducono nettamente nell'incremento del rendimento interno per turno di 8 ore. Quest'ultimo è infatti aumentato dell'11% rispetto al 1959. Giova segnalare in merito che la percentuale di carbone estratto con mezzi puramente meccanici passa da 30,5 nel 1956 a 48,5 nel 1960.

- 15) Il livello dell'occupazione continua a diminuire nel 1960. Tuttavia, verso la fine dell'anno, risultava nuovamente reperibile la manodopera sia per i servizi all'interno che per quelli all'esterno.

(1) Fonte : C.E.C.A.

Tabella 5

Livello dell'occupazione e rendimento interno per turno di otto ore (indice 100 nel 1953) (1)

	1959					1960				
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Anno	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Anno
Livello dell'occupazione a fine trimestre										
- interno	103	101	99	99	101	97	96	95	94	96
- esterno	100	99	100	98	99	95	93	91	88	92
Rendimento	102	99	103	109	103	111	111	113	121	114

16) Le trattative iniziate verso la fine del 1959 per un aumento dei salari, terminano nel marzo 1960. Ne sono risultati un aumento da fl. 1,5 a fl. 2 per turno del premio speciale dei minatori all'interno, nonché l'introduzione di un premio speciale per i minatori all'esterno. Questo ultimo è di fl. 1,25 per turno per gli operai di età superiore di 18 anni e di fl. 0,63 per gli altri. Le modifiche hanno effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1960 e sono approvate dal Ministro degli Affari Economici e dal Segretario di Stato degli Affari Sociali e della Sanità.

A far data dal 1° aprile i minatori beneficiano egualmente di un premio del 2,5% a titolo di compensazione per l'aumento dei fitti.

17) In settembre, i sindacati dei minatori propongono al M.I.R. (2) delle trattative per il miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro; a loro avviso tali provvedimenti sono necessari ai fini del reclutamento della manodopera, e sono possibili in ragione dei risultati d'esercizio.

(1) Fonte : Bollettino Statistico della C.E.C.A., 9° anno, n° 2.

(2) Mijndustrieraad (Consiglio dell'industria mineraria).

La discussione dovrà vertere segnatamente su tre punti :

- l'applicazione dell'ordinanza sui salari dei minatori all'esterno;
- una nuova riduzione degli orari di lavoro;
- l'aumento dei salari, con incorporazione del premio speciale nei salari che servono di base al calcolo dei contributi della sicurezza sociale.

Il Consiglio dell'industria mineraria decide di incaricare una Commissione speciale dello studio d'una nuova riduzione degli orari di lavoro e considera d'altra parte, la possibilità di migliorare ulteriormente i salari e le condizioni di lavoro, pur tenendo conto della politica governativa e del margine della produttività. Nel corso delle discussioni svoltesi nell'ambito della detta commissione speciale è risultato che, in considerazione della politica salariale del Governo, non si poteva contare nell'immediato su un aumento dei salari diretti. Ecco perchè in dicembre il sindacato cattolico dei minatori ha proposto alle direzioni delle miniere di accordare ai dipendenti una gratifica unica.

- 18) La revisione, già allo studio da molto tempo, del regime salariale applicabile ai minatori all'esterno è stata integralmente attuata nel 1960. Nel corso della riunione del 22 dicembre è stata elaborata una nuova ordinanza sui salari dei minatori all'esterno, approvata dal Ministero, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1961.

In virtù di detta ordinanza, le mansioni all'esterno sono state raggruppate in otto classi di salari, sulla base del metodo normalizzato di classificazione delle mansioni. Inoltre, sono state previste due classi per i capi operai. I giovani in età inferiore ai 22 anni sono classificati in cinque gruppi, a seconda della loro formazione precedente e/o della formazione loro impartita dall'impresa.

L'elemento variabile del salario è stato diminuito dato che per una mansione determinata esiste soltanto il salario orario. Un tempo per una stessa mansione esistevano più salari orari, in base all'anzianità e alla valutazione individuale. L'integrazione di questo premio di rendimento pari al 3% nel salario orario ha contribuito anch'essa a questa diminuzione. Il nuovo premio di rendimento, denominato premio di valutazione, sarà in media, pari al 13% del salario orario, contro il 16% applicato in precedenza, e sarà fissato in maniera diversa. La nuova

ordinanza sui salari dei minatori all'esterno non prevedeva aumenti dei salari. Tuttavia, i salari effettivi accusarono in media un leggero aumento, in primo luogo perchè il nuovo salario orario - dipendente dalla mansione esercitata - è fondato sul vecchio salario più elevato. D'altra parte, alcune categorie sono state relativamente meglio classificate, mentre sono state anche prese delle garanzie personali, allo scopo di evitare, in caso di classificazione relativamente svantaggiosa, una regressione del reddito.

- 19) Nel 1960, i salari orari diretti sono aumentati rispetto al 1959. Tale incremento è dovuto ai fattori seguenti :
- a) introduzione del premio speciale per i minatori all'esterno e aumento del premio speciale dei minatori all'interno;
 - b) introduzione del premio di compensazione dei fitti 1960;
 - c) ripercussione della riduzione degli orari, introdotta il 1° ottobre 1959, sui salari orari diretti per l'anno 1960. Infatti, la nuova riduzione degli orari di lavoro è stata accompagnata da una compensazione di salario per le ore di lavoro sopresse, cosicchè il reddito annuo è rimasto immutato. Posto che tale compensazione di salario è incorporata nei salari orari diretti, questi ultimi accusano un aumento, senza che ne derivi peraltro, un incremento del reddito annuo;
 - d) modificazione della composizione degli effettivi e, in particolare, diminuzione notevole del numero di giovani.

Tutti questi provvedimenti hanno provocato un aumento dei salari orari diretti pari al 5% per i minatori all'interno e pari al 17% per i minatori all'esterno. Va segnalato in merito che in un primo momento il premio speciale era stato applicato solo ai lavoratori all'interno, poichè a quell'epoca il governo ne aveva rifiutato l'estensione ai lavoratori all'esterno (1). Se i salari orari diretti sono aumentati, lo stesso avviene per il costo della vita salito del 3% circa.

(1) Cfr. : L'evoluzione dei salari alla politica salariale nei Paesi Bassi, nel 1957.

Tabella 6

Evoluzione del salario orario diretto nelle miniere di carbon fossile, in fiorini ⁽¹⁾

	1959				1960			
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.
Interno	3,08	2,97	2,96	3,06	3,20	3,13	3,16	3,19
Esterno	1,71	1,65	1,64	1,70	1,95	1,95	1,96	1,98
Totale	2,57	2,47	2,46	2,54	2,73	2,72	2,72	2,75

C - Industria siderurgica

20) Nell'industria metallurgica, dal 1959 al 1960 la produzione è aumentata di oltre il 20%. L'incremento della produzione dell'industria siderurgica è solo leggermente più debole : 18% per la ghisa, 16% per lo acciaio e 18% per i prodotti laminati.

Gli effettivi della siderurgia sono aumentati del 2% circa di modo che si può constatare un aumento considerevole della produttività.

21) Il contratto collettivo per l'industria siderurgica stipulato nel 1959 era basato su un incremento annuo della produttività del 4%. Tale cifra costituiva semplicemente una stima accettata dal Collegio dei Conciliatori di Stato. Il Consiglio Professionale della Metallurgia si riteneva insufficientemente informato, mentre i datori di lavoro e i lavoratori si accordarono sulla necessità di procedere ad uno studio specifico dell'evoluzione della produttività e di esaminare se, in avvenire, gli aumenti dei salari non potessero scattare automaticamente sulla base dei dati economici, il che avrebbe evitato lunghe discussioni.

(1) Fonte : Bollettino Statistico della C.E.C.A., 9° anno, n. 2.

Verso la metà del 1960 i risultati di questo studio furono resi noti e si poté osservare che dal 1953 al 1958 la produttività era aumentata assai più rapidamente, in media dal 6% al 7% all'anno. Questa constatazione e la situazione economica favorevole dell'industria metallurgica, hanno indotto le organizzazioni dei lavoratori a chiedere un aumento interinale dei salari, in quanto il contratto collettivo per la metallurgia scade appena il 31 dicembre 1961. Ora, nel 1959 il Collegio dei Conciliatori di Stato aveva lasciato la possibilità di migliorare la posizione dei salari dei lavoratori a decorrere dal 1° luglio 1961. Le trattative in merito saranno iniziate in settembre.

I lavoratori propongono un aumento immediato dei salari pari al 6%, seguito da un altro aumento del 3% nella primavera del 1961. Queste proposte, prima ancora di essere approvate dal Consiglio Professionale, sollevano serie obiezioni da parte del Governo contro tale "rottura" (1) dei contratti collettivi di lavoro. A seguito di tali obiezioni e tenuto conto del parere della maggioranza dei membri della Fondazione del Lavoro, secondo il quale gli aumenti interinali dei salari sono attualmente indesiderabili, i datori di lavoro e i lavoratori in seno al Consiglio Professionale realizzano l'accordo seguente :

- un aumento obbligatorio dei salari, complessivamente dell'8% dovrebbe essere effettuato da tutte le imprese interessate : un primo aumento dal 3% al 4% al 1° gennaio 1961, e un secondo aumento, pari alla differenza, al 1° luglio 1961;
- il pagamento facoltativo di una partecipazione speciale agli utili, dell'1,5% del salario annuo, nel corso dell'ultimo trimestre del 1960, e dell'1,5% ugualmente, nel corso del 1° trimestre del 1961.

Gli aumenti previsti dei salari hanno subito pertanto uno spostamento di circa tre mesi rispetto alle proposte iniziali dei lavoratori.

Il Collegio dei Conciliatori di Stato sottopone questa proposta alla Fondazione del Lavoro, che esprime in merito parere discordante. Da ultimo, il governo tratta direttamente con le parti interessate, e poichè nessun accordo sembra possibile (il governo si oppone rigorosamente ad un aumento dei salari prima del 1° luglio 1961), decide di respingere la proposta concernente l'industria metallurgica; pur

(1) Cfr. capitolo II A, pagina

autorizzando il pagamento di premi speciali di partecipazione agli utili.

Nel corso delle trattative con il governo e soprattutto dopo il rifiuto dell'aumento dei salari, in alcune imprese hanno luogo scioperi di protesta; tuttavia le agitazioni non sono state sostenute dai sindacati - vincolati in forza del contratto collettivo tuttora vigente - e non si sono protratte a lungo.

- 22) Nel 1960, i salari orari diretti dell'industria siderurgica sono nettamente più elevati che nel 1959 (oltre il 12%). Questo aumento riflette in particolare l'aumento dei salari del 1° agosto 1959 e risulta ugualmente in parte (dal 3% al 4%) dalla concessione dell'indennità versata per i fitti. Anche qui nella valutazione delle cifre occorre tener conto di un incremento del costo della vita del 3% circa.

Tabella 7

Evoluzione del salario orario diretto nell'industria siderurgica in fiorini⁽¹⁾

	1959				1960			
	Marzo	Giugno	Sett.	Dic.	Marzo	Giugno	Sett.	Dic.
Salario orario diretto	2,16	2,17	2,32	2,33	2,50	2,49	2,50	2,59
Aumento in % dal 1959 al 1960					16	15	7	11

(1) Fonte : Bollettino Statistico della C.E.C.A., 9° anno, n. 2.

CAPITOLO III - EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI E DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

A - I rapporti collettivi di lavoro

- 23) Per quanto concerne l'organizzazione di diritto pubblico della vita economica, i progressi non sono più rapidi di quelli osservati nel 1959. Il 27 gennaio, la legge sull'organizzazione della vita economica contava esattamente 10 anni di esistenza. Dieci anni fa, infatti, nel settore dell'alimentazione furono istituite una centrale principale di produzione (1) e 14 centrali di produzione, nonché due centrali principali professionali e 34 centrali professionali negli altri settori economici.

In alcuni settori importanti, fra i quali l'industria metallurgica, il commercio all'ingrosso, le banche, le assicurazioni e i trasporti, questi organismi non esistono ancora. La lentezza dell'evoluzione, osservata soprattutto nel corso di questi ultimi anni, è deplorata in diversi ambienti, segnatamente dai sindacati confessionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Alcuni propengono persino di ricorrere alla costrizione, vale a dire d'imporre con una legge la creazione di tali organismi professionali. La legge sull'organizzazione della vita economica prevede infatti tale possibilità.

Il governo riconosce a sua volta che l'evoluzione è molto lenta. In alcuni casi, egli non esclude la possibilità di ricorrere alla costrizione, ma preferisce la creazione liberamente consentita di tali organismi. Secondo il governo, l'attività degli organismi professionali esistenti e la fondazione di organismi nuovi possono essere stimolati con l'estensione dei loro compiti, segnatamente nel campo della determinazione dei salari e delle condizioni di lavoro.

(1) Il compito di questi organismi professionali è descritto nella pubblicazione : "L'evoluzione delle condizioni di lavoro nei Paesi Bassi. - Principali aspetti dal 1945 al 1958". Lussemburgo, gennaio 1960.

Attuata in forza di regolamenti di un organismo professionale la disciplina dei salari e delle condizioni di lavoro offrirebbe vaste possibilità per l'attuazione di una politica più liberale dei salari.

Come è noto, la Centrale Professionale dell'Industria Mineraria (il Consiglio dell'Industria Mineraria) già da tempo è competente in materia.

- 24) Nel corso delle discussioni sull'opportunità o meno di accordare degli aumenti interinali di salario (1), è stato ugualmente trattato l'aspetto giuridico della deroga alle regole e ai contratti collettivi. Tutte le parti rappresentate in seno alla Fondazione del Lavoro sono del parere che una deroga deve essere possibile in virtù del principio della libertà contrattuale.

Anche il Governo condivide questo parere benchè, provvisoriamente perlomeno e per altri motivi, vieti una tale deroga.

B - Le condizioni di lavoro

- 25) Le principali modifiche riguardano gli orari di lavoro. Una riduzione dell'orario settimanale - da 48 a 45 ore - da realizzarsi a tappe successive, è possibile sulla base delle direttive generali impartite al Collegio dei Conciliatori di Stato, se, come gli aumenti di salario, tale riduzione è giustificata dall'incremento della produttività. Fin dal 1959 e nel corso del 1960 alcune industrie si sono avvalse di tale possibilità riducendo l'orario settimanale da 48 a 47 ore, e realizzando così la prima tappa. Verso la fine del 1960 si delinea una tendenza ad accelerare la riduzione degli orari di lavoro. Il mercato del lavoro teso esercita un'influenza stimolatrice; per poter esercitare un'attrattiva sufficiente sui lavoratori e, com'è ovvio, per non essere in ritardo, tutte le imprese gareggiano nel seguire tale evoluzione generale.

In questo campo, il governo autorizza dei miglioramenti interinali per deroga ai contratti collettivi.

(1) Cfr. capitolo II, punto 11.

Qualora un contratto collettivo non preveda una riduzione dell'orario di lavoro e il reclutamento del personale risulti difficile a seguito della riduzione degli orari di lavoro delle imprese vicine, l'orario settimanale può essere ridotto di un'ora, a decorrere dal 1° gennaio 1961, semprechè le spese che ne derivano non abbiano una ripercussione sui prezzi.

26) Nelle miniere di carbon fossile, l'orario di lavoro non è più stato modificato dopo l'ultima riduzione effettuata il 1° ottobre 1959. Verso la fine del 1960, tuttavia una commissione speciale del Consiglio della industria mineraria ha studiato la possibilità di attuare una nuova riduzione dell'orario di lavoro e di realizzare nell'industria mineraria la settimana di 5 giorni lavorativi.

27) Nell'industria metallurgica, che comprende l'industria siderurgica, una decisione del Consiglio dei Conciliatori di Stato autorizza una riduzione dell'orario di lavoro di un'ora nel 1960 (il che porta l'orario settimanale a 47 ore) e di 3 ore nel 1961, donde risulta una settimana di 45 ore. Tali riduzioni d'orario debbono essere approvate dal Consiglio Professionale per l'Industria Metallurgica.

Nel 1960, due imprese siderurgiche hanno ridotto i loro orari di lavoro. Una nuova riduzione che, in media, porterà la settimana di lavoro a 46 ore, sarà realizzata in questa impresa a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Nella terza impresa siderurgica, l'orario settimanale sarà diminuito in una sola volta, a decorrere dal 1° gennaio 1961; la settimana di lavoro passerà allora da 48 a 45 ore in media.

In marzo è concluso il contratto collettivo "B" (1), il cui principio era stato approvato fin dal 1959; esso stabilisce le condizioni di lavoro delle imprese metallurgiche :

- il cui orario normale di lavoro è di 45 ore per settimana;
- che praticano la classificazione delle mansioni;

(1) Cfr. : L'evoluzione dei salari, delle condizioni di lavoro, e della sicurezza sociale nei Faesi Bassi, nel 1959 - pag. 218.

- i cui salari contrattuali orari di base sono stati sostituiti dai salari orari di base più elevati, per cui risulta una diminuzione della parte variabile del salario.

Questo contratto collettivo è applicato non appena un'impresa collettiva soddisfa a queste due condizioni, pertanto, in considerazione di quanto precede, non prima del 1° gennaio 1961. A decorrere dal 1° ottobre 1962, esso dovrà essere applicato nell'intera industria metallurgica.

CAPITOLO IV - EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA SOCIALE

28) A seguito del rialzo dei prezzi e degli aumenti di salario verificatisi nel corso degli ultimi anni e durante il 1961, sono aumentati anche i massimali di affiliazione e alcune prestazioni e contributi della sicurezza sociale.

Ad esempio il massimale d'affiliazione dell'assicurazione malattia (spese malattia, da una parte, indennità giornaliera dall'altra) e dell'assicurazione disoccupazione è passato da fl. 6.900 a fl. 7.450 l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1960. Il massimale di contribuzione delle assicurazioni di cui sopra, è stato aumentato a decorrere dal 1° gennaio 1960, passando da fl. 19 a fl. 20 al giorno.

Per quanto riguarda l'assicurazione-invalidità, il massimale d'affiliazione è stato mantenuto a fl. 5.600. Il massimale di contributo obbligatorio è stato portato da fl. 6.900 a fl. 7.450, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Per l'assicurazione vecchiaia, alle vedove e agli orfani non esiste un massimale d'affiliazione, bensì un massimale di contributo che, già nel 1959, era di fl. 7.450.

29) Per compensare l'aumento del prezzo del latte gli assegni familiari sono stati rialzati a partire dal 1° gennaio 1960 in ragione di fl. 0,02 al giorno e per figlio, per i primi tre figli e in ragione di fl. 0,03 al giorno e per figlio, per gli altri figli a carico. Inoltre, l'indennità provvisoria di carenza di fl. 0,10 al giorno e per figlio, che si aggiunge agli assegni familiari, ha assunto un carattere definitivo ed è stata integrata negli assegni familiari. Pertanto, il massimale speciale del reddito giornaliero (fl. 16), previsto per le indennità di carenza, è soppresso. A seguito di tali disposizioni, gli assegni familiari, a decorrere dal 1° gennaio 1960, sono di :

- fl. 0,72 al giorno per il primo figlio
- fl. 0,79 al giorno per il secondo e il terzo figlio
- fl. 1,06 al giorno per il quarto e il quinto figlio
- fl. 1,17 al giorno a decorrere dal sesto figlio.

In considerazione di questi aumenti, fin dall'ottobre 1959 il Segretario di Stato per gli Affari Sociali e la Sanità aveva elaborato un decreto che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 1960, un aumento del contributo del datore di lavoro, che è passato dal 4,8% al 5,3%.

Nel corso del 1960 il fondo di compensazione degli assegni familiari accusa un'eccedenza. Il governo fa allora conoscere la propria intenzione di aumentare nuovamente, a partire dal 1° ottobre 1960, gli assegni familiari, portandoli a :

- | | |
|---|------------------|
| - fl. 0,75 per il primo figlio | (aumento del 4%) |
| - fl. 0,82 per il secondo e il terzo figlio | (aumento del 4%) |
| - fl. 1,11 per il quarto e il quinto figlio | (aumento del 5%) |
| - fl. 1,25 a partire dal sesto figlio | (aumento del 7%) |

Ma questo progetto è vivamente criticato dagli ambienti padronali, a giudizio dei quali un'eccedenza deve portare ad una riduzione dei contributi e non ad un aumento delle prestazioni. Altri ambienti invece disapprovano che la Fondazione del Lavoro sia stata consultata soltanto dopo la pubblicazione del progetto governativo. Le centrali sindacali confessionali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, approvano l'aumento.

Nella nota esplicativa del progetto di legge il governo non adduce più l'eccedenza dei contributi, bensì gli aumenti dei salari.

Il progetto di legge è infine approvato all'inizio del 1961 e gli assegni familiari sono maggiorati conformemente alla proposta governativa, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1960.

- 30) In considerazione dell'aumento dei fitti con decorrenza 1° aprile sono aumentate le indennità di infortunio e le pensioni di invalidità, nonché le pensioni vecchiaia, alle vedove e agli orfani. Di massima, gli importi delle pensioni oscillano automaticamente in funzione dei salari orari dei lavoratori adulti.

Essi sono modificati se l'indice dei salari orari ha subito una variazione media del 3% o più, durante 6 mesi consecutivi, posto che la modifica è effettuata in funzione di tale variazione. Le pensioni possono beneficiare di un aumento più cospicuo se il rialzo del costo della vita risulta nettamente più gravoso per i pensionati che non per i salariati; ciò si verifica quando aumentano i fitti. I lavoratori pensionati spendono relativamente di più per i fitti che non la popolazione attiva. Per tale ragione, a decorrere dal 1° aprile le pensioni sono state aumentate del 17% circa per i vecchi lavoratori celibi, dal 12% al 14% per i vecchi lavoratori coniugati e per le vedove, dell'11% circa per gli orfani.

31) In occasione dell'aumento dei massimali d'affiliazione della sicurezza sociale, è stata ugualmente prevista una procedura per le ulteriori modifiche di detti massimali. Finora questi potevano essere modificati soltanto in forza di legge, mentre d'ora in avanti la loro revisione avrà luogo automaticamente il 1° gennaio di ogni anno se, nel corso dei 12 mesi precedenti il 15 agosto dell'anno trascorso, i salari contrattuali e/o il costo della vita saranno aumentati del 3% o più.

In questo caso, i massimali di affiliazione saranno aumentati in ragione del 50% degli aumenti dei salari e del costo della vita.

Questa procedura è un compromesso fra il desiderio delle organizzazioni padronali (massimale d'affiliazione che vari soltanto in funzione del costo della vita) e quello delle centrali sindacali operaie (massimale d'affiliazione che vari in funzione dei salari contrattuali).

Contro l'intenzione del governo e con il suo consenso accordato malvolentieri, è stata prevista la possibilità di rivedere il massimale d'affiliazione in casi particolari, a prescindere dalla revisione automatica soprammenzionata.

Un'altra novità consiste nel fatto che, ora il lavoratore soggetto a contributo alla data del 1° gennaio, rimane iscritto per tutto l'anno, anche se il suo reddito supera il massimale previsto per l'anno in questione (salvo nel caso in cui cambi datore di lavoro).

32) Nelle miniere di carbon fossile gli assegni familiari soggetti ad un regime speciale, che si discostano dal regime nazionale, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 1960, mentre l'indennità di carovita - che, in questo caso, è di fl. 2,60 al mese - è stata incorporata negli assegni familiari.

L'aumento è identico a quello previsto dal regime nazionale. A far data dal 1° ottobre 1960, agli assegni familiari sono applicati nuovi aumenti che corrispondono a quelli previsti dal regime nazionale.

33) Nell'industria metallurgica la regolamentazione delle pensioni dei lavoratori di sesso maschile e dei loro eventuali superstiti è stata considerevolmente migliorata. Mentre anteriormente al 1° gennaio 1960 tutti gli iscritti dovevano pagare un contributo fisso che dava loro diritto, all'età di 65 anni, ad una pensione vecchiaia uniforme, a decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi sono riscossi sulla base di una percentuale e fanno sorgere il diritto ad una pensione corrispondente; il contributo versato per metà dal datore di lavoro e per l'altra metà dal lavoratore, ammonta al 4,4% del salario in contanti. A decorrere dal 1° gennaio 1960, sulla base di tali contributi sono riconosciuti i seguenti diritti :

- pensione vecchiaia : 0,5% del salario totale percepito dall'iscritto durante gli anni in cui ha versato un contributo del 4,4%;
- pensione di vedova : 65% della pensione vecchiaia, ossia della pensione fittizia di vecchiaia (anteriormente al 1° gennaio 1960 la percentuale era del 50%);
- pensione di orfano : per gli orfani di padre o di madre $1/5$, e per gli orfani di padre e di madre $2/5$ della pensione alla vedova, da versare fino all'età di 18 anni (anteriormente al 1° gennaio 1960 fino all'età di 16 anni);
- nuova pensione complementare alla vedova : fl. 110 al mese (fl. 1.320 all'anno) per le vedove che non riscuotono una pensione o un'indennità in virtù della legge generale che disciplina le pensioni delle vedove e degli orfani. E' pertanto abrogata la "pensione temporanea alle vedove" di fl. 360 all'anno in vigore prima del 1° gennaio 1960 e versata in attesa della promulgazione della legge generale sopramenzionata.

I diritti derivanti dalla regolamentazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1960 sono stati migliorati :

- pensione vecchiaia : i diritti sono stati portati a fl. 0,32 all'anno, per ogni settimana d'iscrizione a decorrere dall'entrata in vigore del fondo (si trattava del prodotto corrispondente al premio settimanale di fl. 3,60 riscosso immediatamente prima del 1° gennaio 1960. Evidentemente anche i prodotti più esigui, corrispondenti ai premi inferiori degli anni precedenti, sono stati portati a questo livello).
- Pensione di vedova : anch'essa è stata portata dal 50% al 65% della pensione vecchiaia soprammenzionata.
- Pensione di orfano : $1/5$ e $2/5$ rispettivamente della pensione di vedova. Le pensioni agli orfani, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1960 saranno ugualmente versate fino all'età di 18 anni.
- Nuova pensione complementare alla vedova : anche questa pensione è versata alle vedove degli iscritti deceduti anteriormente al 1° gennaio 1960.

Inoltre, la pensione minima dei lavoratori collocati in pensione successivamente al 1° gennaio 1960 è stata aumentata e passa da fl. 261 a fl. 312 all'anno. Se l'anzianità assicurativa è inferiore a 10 anni, la pensione minima è proporzionalmente inferiore. Va rilevato che di norma i pensionati riscuotono la pensione nazionale in più della pensione versata dalla cassa aziendale.

CONCLUSIONI

- 34) Se il 1959 ha segnato l'inizio di un regime di formazione più differenziata dei salari, nel 1960 si assiste all'esperimento di tale sistema. Infatti, l'espansione economica prosegue e il mercato del lavoro sempre più ristretto tende a rialzare i prezzi e i salari. Si trattava pertanto di accertare se un allentamento nel campo dei salari non rischiasse, in tali condizioni, di provocare uno squilibrio della bilancia dei pagamenti e dei prezzi. Se, alla fine l'equilibrio è stato mantenuto, ciò è dovuto in gran parte al fatto che la produttività è aumentata con maggiore intensità del previsto.

Va rilevato tuttavia che non è stato possibile applicare affatto liberamente la formazione differenziata dei salari. Da una parte, il governo si è opposto agli aumenti di salario nell'industria metallurgica, benchè quest'ultima fosse adeguata all'aumento della produttività; d'altra parte, ovunque sono state formulate proteste contro i principi fondamentali e l'applicazione pratica di questo regime di formazione dei salari.

- 35) Le condizioni di lavoro non hanno subito nel 1960 una notevole evoluzione. Si annuncia peraltro un'evoluzione spettacolare per l'anno 1961, relativamente alla riduzione degli orari di lavoro. Tale è l'attrattiva di una settimana di lavoro più breve e soprattutto della settimana di 5 giorni, che numerose imprese le quali non avevano ancora previsto di adottare alcun provvedimento in questo senso, spinte da altre imprese e in considerazione del mercato ristretto del lavoro, sono state più o meno costrette a lasciare intravedere una riduzione dell'orario di lavoro.
- 36) La principale modifica attuata nel settore della sicurezza sociale consiste nell'allineamento automatico dei massimali d'affiliazione sugli indici del costo della vita e dei salari orari. Cio' premesso, un nuovo progresso ha potuto essere realizzato con l'ancoraggio automatico dei massimali d'affiliazione e delle prestazioni dell'assicurazione sociale all'evoluzione generale del benessere, così come la rischia l'evoluzione dei salari orari (1). Giova rilevare per inciso che i Paesi Bassi seguono, in questo campo, una via propria. In altri paesi, il costo della vita è considerato come l'elemento di base, cui sono automaticamente adattate altre grandezze economiche, quali il livello dei salari e le prestazioni della sicurezza sociale. Ci si prefigge in tal modo di stabilizzare il potere di acquisto di questi elementi. Nei Paesi Bassi, è lo stesso livello dei salari che costituisce l'elemento di base. Il livello dei salari rappresenta per così dire il criterio della prosperità, al quale sono ancorati i redditi e la previdenza sociale della popolazione non attiva. Si cerca in tal modo di impedire i ritardi relativi - nel benessere - di alcune classi della popolazione (lavoratori pensionati, vedove e orfani, invalidi).

(1) L'allineamento del massimale d'affiliazione sull'indice del costo della vita è un'eccezione.

XK07960091TC